



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 678

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 2 ottobre 2012

## I N D I C E

### Commissioni congiunte

5 <sup>a</sup> (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera):	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

### Commissioni riunite

1 <sup>a</sup> (Affari costituzionali) e 2 <sup>a</sup> (Giustizia):	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	Pag. 7
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	Pag. 59
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 62
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 66
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 73
5 <sup>a</sup> - Bilancio:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 76
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	» 86
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 88
7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 101

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (notturna) 5<sup>a</sup> e V (congiunte) e 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> (riunite) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 678<sup>o</sup> Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 ottobre 2012.

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.*

8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	120
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	124
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	131
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	135
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	143
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	150
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	150

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Comitato XI (Riunione n. 30)</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	155
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 76)</i> . . . . .	»	155

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	156
<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	»	157

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	158
---------------------------	-------------	-----

---



## COMMISSIONI CONGIUNTE

### 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

### V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 2 ottobre 2012

### Plenaria

#### 37<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente della V Commissione della Camera*  
MARINELLO

*Intervengono il presidente del CNEL, dottor Antonio Marzano e il presidente della Corte dei conti, dottor Luigi Giampaolino, accompagnato dai consiglieri Maurizio Pala e Enrico Flaccadoro.*

*La seduta inizia alle ore 11,10.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MARINELLO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento del Senato e dell'articolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2012 (Doc. LVII, n. 5-bis)**

**Audizione del presidente del CNEL, Antonio Marzano**

Il presidente MARINELLO introduce l'audizione.

Il presidente del CNEL, Antonio MARZANO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente MARINELLO, nonché i deputati CAMBURSANO (*Misto*) e CICCANTI (*UdCpTP*), ai quali replica il dottor MARZANO.

Il presidente GIORGETTI ringrazia il Presidente Marzano per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

**Audizione del presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino**

Il presidente MARINELLO introduce l'audizione.

Il presidente della Corte dei conti, Luigi GIAMPAOLINO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati SIMONETTI (*LNP*), CICCANTI (*UdCpTP*) e NANNICINI (*PD*), nonché i senatori MORANDO (*PD*) e LEGNINI (*PD*), ai quali replicano il dottor Luigi GIAMPAOLINO e i consiglieri Enrico FLACCADORO e Maurizio PALA.

Il presidente MARINELLO ringrazia il presidente Giampaolino e i componenti della Corte dei conti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni congiunte e dichiara conclusa l'audizione in titolo.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,05.*

## COMMISSIONI 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> RIUNITE

1<sup>a</sup> (Affari costituzionali)

2<sup>a</sup> (Giustizia)

Martedì 2 ottobre 2012

### Plenaria

125<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
BERSELLI

*Intervengono i ministri della giustizia Paola Severino Di Benedetto e per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi nonché il sottosegretario di Stato per l'interno De Stefano.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) fa presente alle Commissioni riunite di aver presentato una interrogazione al Ministro della giustizia in relazione all'incredibile notizia di Fonte Libera, Lega Ambiente e Avviso Pubblico secondo la quale circa il 12 per cento degli italiani avrebbe subito la richiesta di una tangente, a fronte dei quali vi sarebbero evidentemente altrettanti pubblici ufficiali disonesti. Nel rilevare l'opportunità di distinguere tra corruzione percepita e corruzione reale, chiede al governo di chiarire l'incidenza concreta dei fenomeni corruttivi nel nostro paese preliminarmente alla approvazione del disegno di legge n. 2156-B. A ben vedere infatti secondo stime riportate in un recente articolo di Giovanni Bianconi sulle pagine del Corriere della sera nel 2010 le denunce per i reati di corruzione e concussione in Italia sarebbero state 223, sebbene che secondo l'associazione non governativa *Transparency International* nel solo 2009 il 17 per cento dei cittadini italiani (circa 10 milioni)

avrebbe riferito di aver ricevuto nell'ultimo anno una richiesta di pagamento di tangenti. La necessità di giungere ad una stima affidabile appare imprescindibile soprattutto se si considera la non coincidenza delle stime basate sui dati della corruzione percepita, e quelli risultanti dalle statistiche giudiziarie.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

**(2781) D'ALIA ed altri. – Istituzione dell'Autorità indipendente per la prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità nelle amministrazioni pubbliche**

**(2854) OLIVA. – Delega al Governo per l'introduzione di norme volte a favorire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione prevenendo fenomeni di corruzione e sanzionando la condotta dei pubblici dipendenti o dei detentori di incarichi o cariche pubbliche che accettano donativi o utilità di qualunque natura da persone fisiche o giuridiche**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 settembre scorso, con l'illustrazione degli emendamenti.

Il presidente BERSELLI illustra dapprima l'emendamento 19.37, il quale reca la soppressione del reato di traffico di influenze illecite. In proposito ricorda come lo stesso professor Ronco, audito in sede di Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite per l'istruttoria legislativa, abbia rilevato l'esigenza di intervenire dapprima sulla disciplina del lobbismo e solo successivamente sul piano penale.

Si sofferma poi sull'emendamento 20.7 il quale interviene sul reato di corruzione tra privati prevedendone la punibilità a querela del soggetto offeso. Manifesta comunque la disponibilità a valutare una riformulazione di tale proposta che consenta di prevedere per i casi in cui il fenomeno corruttivo influisce su servizi di pubblica utilità, la procedibilità d'ufficio.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) illustra l'ordine del giorno n. 1, diretto ad impegnare il Governo a esercitare la delega prevista dall'articolo 17 per l'adozione di un testo unico per disciplinare l'incandidabilità a livello centrale regionale e locale in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi – delega il cui termine di esercizio è stabilito dalla norma stessa in un anno – nel termine di due mesi, e ciò per consentire che la nuova disciplina entri in vigore prima delle elezioni politiche previste per la prossima primavera.

L'oratore rinuncia quindi ad illustrare tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario, riservandosi di intervenire in dichiarazioni di voto.



Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 1.3, diretto a semplificare l'applicazione della normativa a livello locale. Dà conto anche dell'emendamento 1.4, volto a precisare che negli enti locali il responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore generale o, in mancanza, il segretario, e dell'emendamento 1.7, finalizzato alla soppressione del riferimento ai principi di etica e legalità che, secondo il testo in esame, dovrebbero essere insegnate nei corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione e che egli invece ritiene appartengano alla natura stessa del funzionario pubblico.

Altri emendamenti sono diretti ad assicurare l'obiettivo di una semplificazione delle procedure, perseguito da oltre quindici anni e che rischia di essere contraddetto da alcune delle disposizioni in esame. In particolare, l'emendamento 1.9 precisa che i dirigenti debbano essere provvisti degli strumenti e delle risorse indispensabili, visto che viene loro attribuita una grande responsabilità nella prevenzione della corruzione.

Infine, l'emendamento 1.11 è diretto a estendere l'applicazione delle disposizioni alle autorità indipendenti, inclusa la CiVIT.

Il senatore CASSON(*PD*), nell'illustrare l'emendamento 1.10, con il quale si prevede, a completamento della disciplina recata dal comma 13 dell'articolo 1, l'obbligo di individuare un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione negli organi di indirizzo politico qualora quello in carica sia colpito da sanzione disciplinare, conferma le posizioni espresse in discussione generale e – pur ritenendo quanto mai opportuna l'approvazione di talune modifiche al testo, e in particolare di quelle da lui presentate – si dichiara pienamente disponibile a ritirare gli emendamenti qualora emerga la possibilità di approvare senza ulteriori emendamenti il testo come modificato dalla Camera dei deputati, al fine di accelerarne l'entrata in vigore.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 3.3, diretto a estendere l'applicazione del comma 6 alle società controllate da società a partecipazione pubblica, nonché l'emendamento 3.6, che, al comma 20, oltre alle amministrazioni pubbliche intende richiamare anche le amministrazioni da esse controllate.

Dà conto poi dell'emendamento 3.8.

Il senatore MALAN (*PdL*) illustra l'emendamento 3.2, diretto a prevedere che le segnalazioni atipiche non sono considerate causa di esclusione dalle gare o causa ostativa alla stipulazione di contratti pubblici.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 4.1, volto a prevedere che gli *standard* della pubblica amministrazione, che devono essere rispettati anche dai privati, siano desunti da tutte le fonti normative, compresi i regolamenti.

Si sofferma quindi sull'emendamento 6.2, che sopprime il riferimento all'organo di indirizzo politico, e l'emendamento 8.2, teso a riformulare,

l'articolo 8, comma 1, la lettera l), nel senso di prevedere l'obbligo della restituzione dei proventi percepiti. Quanto all'emendamento 8.3, esso estende le disposizioni anche al caso in cui i soggetti pubblici svolgano attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo in commissioni, organismi, organi collegiali e monocratici.

Illustra quindi l'emendamento 8.4, di contenuto tecnico, e l'emendamento 8.6, in base al quale le magistrature e l'Avvocatura dello Stato affidano la definizione di un codice etico al rispettivo organo di autogoverno e non a una procedura sindacale.

Infine, l'emendamento 8.8 estende la previsione relativa all'adozione di un codice di comportamento alle autorità indipendenti.

Il senatore CASSON (PD) illustra l'emendamento 8.7, che prevede l'esclusiva competenza degli organi di autogoverno per l'elaborazione del codice etico di ciascuna magistratura e dell'avvocatura dello Stato, in luogo della procedura attualmente prevista dal testo in esame, e ciò in quanto ritiene che l'attribuzione di tale funzione agli organismi di rappresentanza costituisca un'indebita attribuzione a questi ultimi di una natura pubblicistica, con un'ingiustificabile lesione del diritto dei singoli magistrati e avvocati dello Stato di non aderire a associazioni di categoria.

Il senatore MALAN (PdL) illustra l'emendamento 8.0.1, diretto a disciplinare con maggiore dettaglio il contenuto delle dichiarazioni patrimoniali dei titolari di cariche elettive e dei dirigenti e dipendenti pubblici e di taluni enti.

Il senatore CASSON (PD) nel rinunciare ad illustrare gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.3, illustra l'emendamento 11.0.2, che dispone, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 58 della Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, che l'AISE e l'AISI siano dotate di strutture di *intelligence* finanziaria, in grado di operare una efficace azione di monitoraggio delle operazioni finanziarie sospette.

Il senatore CENTARO (CN:GS-SI-PID-IB-FI) illustra l'emendamento 13.3, relativo alla questione delle cosiddette *white list*, nel senso di chiarire che l'iscrizione dell'impresa negli elenchi della prefettura debba essere il presupposto necessario per l'esercizio dell'attività in favore di committenti sia pubblici che privati, e ciò a fine di scongiurare la possibilità di infiltrazioni mafiose anche indirette.

La senatrice DELLA MONICA (PD) illustra l'emendamento 17.1, che ha la stessa *ratio* dell'ordine del giorno illustrato dal senatore Li Gotti, ma si presenta in forma precettiva, nel senso di disporre che la delega debba essere esercitata nel termine di un mese, nella convinzione il Governo sia ormai in grado di emanare il regolamento sulla ineleggibilità temporanea dei cittadini condannati in via definitiva per delitti non colposi.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) illustra l'emendamento 18.1 con il quale, pur mantenendo il limite di 10 anni per il collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato stabilito dalla norma *de qua*, si sopprime l'ulteriore condizione per cui tale periodo debba essere articolato in fasi non consecutive di durata di non oltre cinque anni. Questo perché la scelta del quinquennio sembra alludere in maniera troppo evidente alla durata di una legislatura, appare cioè ispirata all'idea che nella sua attività di consulenza il magistrato fuori ruolo debba esercitare una funzione di carattere politico piuttosto che tecnico, come invece deve essere.

L'oratore si ripromette altresì una riformulazione dell'emendamento nel senso di chiarire che il limite dei dieci anni non si applica agli incarichi elettivi.

Il comma 2 stabilisce poi la retroattività dei limiti disposti dalla nuova disciplina.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra l'emendamento 18.2, diretto ad escludere dalla applicazione del limite dei 10 anni non solo gli incarichi elettivi, come già osservato dal senatore Caliendo, ma anche quello degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, quelli presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche.

In particolare con riferimento alle istituzioni e agli enti di carattere europeo e internazionale la senatrice Della Monica, pur ribadendo che il Partito democratico e lei personalmente intendono scoraggiare la formazione delle cosiddette «carriere parallele», osserva che non è opportuno fissare dei limiti che possono determinare l'interruzione di procedimenti e iniziative di carattere europeo e internazionale svincolate dai tempi e i termini della politica e delle attività istituzionali italiane.

Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra congiuntamente gli emendamenti 19.46 e 19.51, che ripropongono il contenuto di un ordine del giorno approvato in sede di esame del «piano antimafia» (Atto Senato n. 2226) da parte del Senato, il quale contiene impegni su cui si erano espressi favorevolmente tutti i Gruppi parlamentari.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) illustra gli emendamenti 19.24, 19.25, 19.26 e 19.27, tutti diretti a ricercare una formulazione del nuovo reato, di cui all'articolo 319-ter del codice penale, più ragionevole e maggiormente in linea con l'invito formulato in sede internazionale all'Italia di eliminare il reato di concussione, riconducendolo all'estorsione nei casi di vera e propria costrizione, un'impostazione che in prima lettura era stata proposta da un emendamento della senatrice Della Monica, ma che poi era stata abbandonata.

Il senatore PASTORE (*PdL*) dà per illustrati gli emendamenti da lui presentati all'articolo 19.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) si sofferma sul complesso degli emendamenti da lei presentati all'articolo 19 e in particolare sulla necessità di assicurare tempi di prescrizione più congrui le fattispecie di reato in oggetto.

Si sofferma quindi brevemente sugli emendamenti testè illustrati dal senatore Compagna, sottolineando la necessità di garantire comunque una tutela penale adeguata nei confronti di comportamenti dei pubblici ufficiali che certamente favoriscono l'instaurarsi di prassi corruttive, nonché sull'emendamento 19.7 dei senatori Gasparri ed altri, battezzato dalla stampa come norma «anti Batman», osservando come, al di là delle buone intenzioni dei presentatori, esso rischi di costruire una nuova fattispecie sanzionata meno gravemente per comportamenti che, come del resto le inchieste in corso dimostrano, possono sicuramente rientrare nell'ambito dell'attuale disciplina del peculato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente BERSELLI convoca un'ulteriore seduta delle Commissioni riunite per questa sera alle ore 20, 30 per il prosieguo dell'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2156-B**

### **G/2156-B/1/1 e 2**

LI GOTTI, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2156-B, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

premesso che:

l'articolo 17 delega il Governo ad adottare un testo unico per disciplinare, in caso di sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, l'incandidabilità temporanea a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale nonché il divieto di ricoprire alcune cariche, proprie degli enti locali;

il termine della delega è tuttavia fissato, dal comma 1, in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. Conseguentemente, ove dovesse essere approvata definitivamente la norma in oggetto ed ove l'Esecutivo dovesse utilizzare interamente l'ambito temporale ivi contenuto, le significative innovazioni concernenti le incandidabilità non potrebbero disciplinare le imminenti elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per i Consigli regionali;

pur stigmatizzando il carattere temporaneo della incandidabilità, così come disciplinata dal provvedimento in oggetto, l'istituto potrebbe in ogni caso rappresentare valida soluzione con riferimento alle prossime scadenze elettorali;

impegna il Governo:

a voler adottare il decreto legislativo di cui all'articolo 17 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in ogni caso, in tempo utile per poter consentirne l'entrare in vigore e l'applicazione in occasione delle prossime elezioni regionali e politiche.

---

**Art. 1.****1.1**

LI GOTTI, PARDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La Commissione, sulla base dei poteri ispettivi di cui al comma 3, può fornire informazioni all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti».

---

**1.2**

PASTORE, GIOVANARDI

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Il Ministro dell'interno definisce e trasmette al Dipartimento della funzione pubblica uno specifico piano di prevenzione della corruzione relativo agli uffici e all'organizzazione degli enti locali; su tale piano è previamente acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali».

---

**1.3**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 6, sostituire la parola :«predisposizione» con la seguente: «attuazione» e sostituire le parole: «che i piani siano formati e adottati nel» con la seguente: «il».*

---

**1.4**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 7, sostituire il secondo periodo col seguente: «Negli enti locali responsabile della prevenzione della corruzione è il direttore generale o, in mancanza, il segretario».*

---

**1.5**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 8, sopprimere il primo e il secondo periodo, nel terzo periodo sostituire le parole: «entro lo stesso termine» con le seguenti: «entro il 31 gennaio di ogni anno» e nell'ultimo periodo dopo la parola: «predisposizione» inserire le seguenti: «e applicazione».*

---

**1.7**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 10 sopprimere la lettera c);conseguentemente sopprimere il comma 11.*

---

**1.6**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 10, lettera c), sostituire le parole: «ad individuare il» con le seguenti: «all'individuazione del».*

---

**1.8**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 11, nel primo periodo sopprimere la parola: «statali», nel secondo periodo dopo la parola: «amministrazioni» inserire le seguenti: «anche locali».*

---

**1.9**

PASTORE, GIOVANARDI

*Al comma 12, alla fine della lettera b) aggiungere le seguenti parole: «impiegando gli strumenti e le risorse messe a disposizione a tale scopo o comunque disponibili».*

---

**1.10**

CASSON

*Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo:*

«Essa comporta l'individuazione di un nuovo responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi del comma 7».

---

**1.11**

PASTORE, GIOVANARDI

*Dopo il comma 13, inserire il seguente:*

«13-bis. Ciascuna delle Autorità indipendenti, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un piano di prevenzione della corruzione analogo a quelli previsti dal comma 5 in quanto applicabile tenuto conto dell'organizzazione, delle funzioni e degli strumenti di intervento di ciascuna».

---

**Art. 2.****2.1**

LI GOTTI, PARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 3.****3.1**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Ai fini della presente legge.».*

---



**3.2**

MALAN

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo:*

«In ogni caso le comunicazioni di cui all'articolo 1-*septies* del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, non costituiscono causa di esclusione dalle gare né causa ostativa alla stipulazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ovvero alla autorizzazione di subcontratti, né causa di recesso dal contratto ovvero di revoca dell'autorizzazione al subcontratto».

---

**3.3**

PASTORE

*Al comma 6, dopo le parole: «partecipazione pubblica» inserire le seguenti: «ovvero una società controllata da una società a partecipazione pubblica».*

---

**3.4**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 16, aggiungere il seguente periodo: «in caso di inadempimento da parte delle amministrazioni, quest'ultime sono tenute al riconoscimento del danno subito nei confronti degli interessati di cui al comma precedente».*

---

**3.5**

CASSON

*Al comma 16, aggiungere in fine le seguenti parole: «L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, salvo che integri violazioni di natura penale, costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».*

---

**3.6**

PASTORE

*Al comma 20, dopo le parole: «dalle amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «ed alle loro controllate».*

---

**3.7**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 21, sopprimere le seguenti parole: «ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità».*

---

**3.8**

PASTORE

*Al comma 21, lettera c), dopo le parole: «azionarie proprie» inserire le seguenti: «e, se da essi consentite.».*

---

**3.9**

MENARDI

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*«22-bis. Al fine di prevenire il fenomeno della corruzione e per un miglior funzionamento della pubblica amministrazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, ai sensi della legge 3 ottobre 2011, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni in materia di semplificazione normativa, esercita azioni di monitoraggio sulle disposizioni vigenti per verificare la loro attuazione e sui nuovi provvedimenti per impedire che questi confliggano con le norme esistenti, e ne riferisce a ciascuna delle Camere.».*

---

**3.0.1**

BIANCO, SANNA, ADAMO, BASTICO, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, Mauro Maria  
MARINO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici)*

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la lettera *d-bis* è abrogata.

2. All'articolo 17 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, sono individuate le opere, i servizi e le forniture da considerarsi segreti ai sensi del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e della legge 3 agosto 2007, n. 124, o di altre norme vigenti, oppure eseguibili con speciali misure di sicurezza.";

*b)* al comma 4, le parole: "e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza" sono soppresse».

---

**Art. 4.****4.1**

PASTORE

*Al comma 1, sostituire le parole: «alla presente legge» con le seguenti: «alla legge ed ai regolamenti».*

---

**Art. 6.****6.1**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere la parola: «discrezionalmente» e dopo le parole: «senza procedure pubbliche di selezione» inserire le seguenti: «, mediante valutazione comparativa».*

---

**6.2**

PASTORE

*Al comma 1, sopprimere le parole: «dall'organo di indirizzo politico».*

---

**Art. 7.****7.1**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis» dopo la parola: «segnalando» inserire la seguente: «tempestivamente» e dopo la parola: «potenziale» aggiungere le seguenti: «al Dipartimento della funzione pubblica».*

---

**Art. 8.****8.1**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» inserire le seguenti: «, previa attestazione dell'avvenuta verifica della mancanza anche potenziale di conflitti di interesse».*

---

**8.2**

PASTORE

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «ed è prevista la» con le seguenti: «con obbligo di».*

---

**8.3**

PASTORE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis All'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai soggetti individuati nel comma medesimo nel caso che i medesimi conseguano emolumenti, retribuzioni o compensi comunque denominati anche se non posti a carico delle finanze pubbliche a seguito di svolgimento di attività di consulenza, mediazione o arbitrato ovvero di partecipazione a qualsiasi titolo a commissioni, organismi, organi collegiali o monocratici. Ferma restando l'applicazione dei commi 2 e 3, in caso di superamento del parametro massimo stabilito nel comma 1, viene ridotto il trattamento economico annuo a carico della finanza pubblica".».

---

**8.4**

PASTORE

*Al comma 3, capoverso «Art. 54», al comma 1, premettere le seguenti parole: «Con uno o più regolamenti da adottare, a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988,».*

---

**8.5**

VINCENZO DE LUCA

*Al comma 3, capoverso «Art. 54», al comma 1, sopprimere le parole: «fatti salvi i regali d'uso, purchè di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia».*

---

**8.6**

PASTORE

*Al comma 3, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, il rispettivo organo di autogoverno adotta un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata».

---

**8.7**

CASSON

*Al comma 3, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello Stato, l'organo di autogoverno adotta un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti alla magistratura interessata».

---

**8.8**

PASTORE

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Le Autorità indipendenti adottano codici di comportamento dei propri dipendenti, in analogia con quanto previsto in materia di pubblica amministrazione dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabile».

---

**8.0.1**

MALAN

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Pubblicità dei redditi e della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di taluni dirigenti e dipendenti pubblici e di taluni enti)*

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

"1) una dichiarazione concernente i beni immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri su cui godono di diritti reali ovvero che hanno a disposizione; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni amministrative o di sindaco di società, con l'apposizione della formula 'sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero'; tale dichiarazione deve contenere una valutazione sommaria dei beni dichiarati e specificare l'origine delle risorse con le quali sono stati acquisiti; per i beni a disposizione e non di proprietà deve essere indicato il proprietario o la persona o società che li mette a disposizione";

b) all'articolo 12, primo comma, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis) ai dirigenti, ai consulenti e ai dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti ed istituti di cui ai numeri da 1 a 5 che percepiscono dall'amministrazione di appartenenza una somma pari o superiore alla metà dell'indennità parlamentare"».

---

**Art. 10.****10.0.1**

BIANCO, SANNA, ADAMO, BASTICO, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Regime delle incompatibilità per i dirigenti pubblici)*

1. Al di fuori dei casi espressamente individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni non possono ricoprire altri incarichi di natura gestionale, ovvero svolgere funzioni di revisione, di controllo o di consulenza se non in rappresentanza dell'amministrazione di appartenenza.

2. Il conferimento degli incarichi ammessi ai sensi del comma 1 avviene tenendo conto:

- a) dell'esperienza professionale già maturata;
- b) dei risultati conseguiti rispetto ai programmi e agli obiettivi già assegnati;
- c) del principio di rotazione.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di violazione di quanto previsto dal presente articolo».

---

**Art. 11.****11.0.1**

CASSON, ZANDA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. I titolari di cariche di governo, entro trenta giorni dalla data di assunzione della carica, devono dichiarare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di casi di conflitto di interessi tra la carica di governo ricoperta e ogni interesse economico privato astrattamente idoneo a condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ricoperte.



2. Sussiste in particolare conflitto di interessi nei casi di posizioni dominanti nella proprietà di imprese che producono informazione a diffusione nazionale, regionale o interregionale.

3. Il conflitto di interessi sussiste anche nei casi in cui l'interesse economico privato sia del coniuge non legalmente separato ovvero di parenti o affini entro il secondo grado ovvero di persona stabilmente convivente con il titolare della carica di governo.

4. Nel caso di conflitto d'interessi, anche sopravvenuto, accertato anche d'ufficio, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato invita il titolare della carica di governo ad eliminare entro trenta giorni il conflitto stesso. In mancanza o nel caso in cui l'Autorità accerti la persistenza del conflitto d'interessi, il titolare della carica di governo decade dalla carica stessa».

---

## 11.0.2

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 11-bis.**

1. In esecuzione della disposizione dell'articolo 58 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116, e per rafforzare l'efficacia dell'azione delle strutture preposte all'individuazione e alla repressione dei reati contro la pubblica amministrazione, con regolamento da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituite presso l'AISE e presso l'AISI unità di *intelligence* finanziaria, responsabili della ricezione e analisi di informazioni relative a variazioni finanziarie sospette, nonché volte ad individuare e impedire il trasferimento di proventi relativi ai reati contro la pubblica amministrazione.».

---

**11.0.3**

CASSON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. In caso di dimissioni o di pensionamento, i pubblici dipendenti, per la durata di tre anni, non possono svolgere attività professionale o essere impiegati in attività del settore privato direttamente collegata alle funzioni svolte in precedenza».

---

**Art. 13.****13.1**

VALENTINO

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede è obbligatoria al fine di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività».*

---

**13.2**

MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «informazione antimafia» inserire le seguenti: «ed è obbligatoria».*

---

**13.3**

CENTARO

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «per l'informazione antimafia» sostituire le seguenti: «per l'esercizio della relativa attività» con le altre: «ed è presupposto necessario per l'esercizio della relativa attività in favore di committenti sia pubblici che privati».*

---

**13.4**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:*

«i-bis) giochi e scommesse».

---

**Art. 15.****15.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 15. - (Principi generali per regioni ed enti locali). – 1. L'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della presente legge, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi gli enti locali, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, avviene nel rispetto dei loro statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

---

**15.2**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto legislativo».*

*Conseguentemente, ai commi 2 e 3, dopo le parole: «attraverso intese», inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».*

---

**15.3**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dello stesso decreto legislativo».*

---

**15.4**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Ai commi 2 e 3, dopo le parole: «attraverso intese», inserire le seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42».*

---

**15.0.1**

BIANCO, SANNA, ADAMO, BASTICO, D'AMBROSIO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - (Istituzione dell'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali). – 1. È istituita l'anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali.

2. Avvenuta la proclamazione degli eletti, l'ufficio del Ministero dell'interno competente in materia elettorale raccoglie ed inserisce nell'anagrafe i dati di cui ai commi 6 e 7, nonché aggiorna i dati medesimi anche in corso di mandato.

3. Per gli amministratori degli enti locali che non sono membri delle Assemblee elettive, i dati di cui ai commi 6 e 7 sono indicati dalle Assemblee medesime.

4. Al fine di assicurare la massima trasparenza, chiunque ha il diritto di prendere visione dei dati contenuti nell'anagrafe.

5. L'anagrafe è pubblicata ed aggiornata a cura del Ministero dell'interno sotto forma di sito internet, con dominio pro no e facilmente accessibile.

6. Nel sito internet di cui al comma 5 devono essere disponibili, per ciascun amministratore e per ciascun eletto a cariche pubbliche locali, i seguenti dati:

- a) il nome, il cognome, il luogo o la data di nascita;
- b) il numero di codice fiscale e gli incarichi elettivi ricoperti nel tempo;
- c) la lista o il gruppo di appartenenza o di collegamento;
- d) il titolo di studio o la professione esercitata;
- e) la retribuzione netta lorda, le indennità, i rimborsi e i gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dall'ente di appartenenza;

f) la dichiarazione dei redditi e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e agli anni in cui l'eletto ricopre l'incarico medesimo;

g) la dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

h) la dichiarazione delle spese per lo svolgimento dell'incarico, con particolare riferimento a quelle per le consulenze, e comprensiva delle spese per lo staff, per l'ufficio, per i viaggi sia dell'eletto che dello staff, nonché delle spese telefoniche e di quelle relative alla dotazione informatica;

i) gli atti presentati con il relativo iter;

l) le presenze ai lavori dell'istituzione e, ove possibile ai sensi dei regolamenti delle rispettive assemblee o organi collegiali, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa.

7. Per ogni società controllata dal comune vengono inserite nel sito internet di cui al comma 5 la ragione sociale, i dati essenziali di bilancio, i nominativi dei consiglieri di amministrazione ed i relativi emolumenti.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti i tempi e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, al fine di consentire la realizzazione degli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».

---

## Art. 17.

### 17.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «un mese».*

---

### 17.2

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, sostituire le parole: «un anno», con le seguenti: «sessanta giorni».*

---

**17.3**

CARUSO

*Al comma 1, dopo la parola: «incandidabilità» inserire le seguenti:*

«, conseguente a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi,».

---

**Art. 18.****18.1**

CALIENDO, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 18. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato non possono in nessun caso essere collocati fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente 10 anni. Il predetto collocamento non può, comunque, determinare alcun pregiudizio con riferimento al posizionamento nei ruoli di appartenenza.

2. Le disposizioni del presente articolo prevalgono su ogni altra norma, anche di natura speciale, e si applicano anche agli incarichi già conferiti alla data della sua entrata in vigore».

---

**18.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1. Al comma 1 in fine aggiungere le seguenti parole:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli incarichi elettivi ed a quelli presso gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 19 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge n. 181 del 2008, nonchè agli incarichi presso le istituzioni europee, gli enti e le corti internazionali, gli organismi internazionali e intergovernativi e le rappresentanze diplomatiche presso i medesimi enti ed istituzioni».

2. Sopprimere i commi 2 e 3.

---

**18.3**

CARUSO

*Al comma 3, sostituire le parole: «agli incarichi già conferiti alla» con le seguenti: «nei riguardi del personale collocato fuori ruolo di cui al comma 1 prima della».*

---

**Art. 19.****19.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

Oa) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».

---

**19.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) all'articolo 32-quinquies, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

---

**19.3**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) all'articolo 157, sesto comma, dopo le parole: «589, secondo terzo e quarto comma» sono aggiunte le seguenti: «, per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

---

**19.4**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 161, secondo comma, dopo le parole: «articolo 99, secondo comma» sono aggiunte le seguenti: «nonché per reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater».

---

**19.5**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

b-bis) all'articolo 166, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti: «salvo che nei casi di condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322, 322-bis, primo comma».

---

**19.6**

CALIENDO, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

**19.7**

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, MATTEOLI, BERSELLI, MUGNAI, CALIENDO, VICARI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) all'articolo 316-bis è aggiunto il seguente comma: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che avendo ottenuto per ragioni del proprio ufficio o servizio contributi pubblici od altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate, destinati allo svolgimento della propria attività, li utilizza indebitamente per finalità diverse o se ne appropria, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni."».

---



**19.8**

CASSON

*Al comma 1 sopprimere le lettere d) ed i).*

---

**19.9**

PASTORE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio».*

---

**19.10**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di un pubblico servizio».*

---

**19.11**

CARUSO

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», dopo le parole: «pubblico ufficiale» inserire le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio».*

---

**19.12**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «che, abusando» con le seguenti: «o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando».*

---

**19.13**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «314, 317, 319 e 319-ter» con le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma e 322-bis».*

---

**19.14**

CARUSO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e 319-ter» con le altre: «, 319-ter e 319-quater».*

---

**19.15**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «e la parola "tre" è sostituita dalla seguente: "due"».*

---

**19.16**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque» con le seguenti: «da quattro a otto».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da quattro a dodici».*

---

**19.17**

CARUSO

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da uno a quattro anni», e alla successiva lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto anni» con le seguenti: «da due a cinque anni».*

---

**19.18**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 318», sostituire le parole: «uno a cinque anni» con le seguenti: «quattro a otto anni».*

---

**19.19**

CALIENDO, MUGNAI, BENEDETTI VALENTINI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da quattro a otto» con le seguenti: «da tre a otto».*

---

**19.20**

CARUSO

*Al comma 1, sostituire la lettera h), con la seguente:*

*«h) all'articolo 319-ter, al secondo comma, le parole: "da quattro a dodici" sono sostituite dalle seguenti: "da sei a dodici" e le parole: "da sei a venti" sono sostituite dalle seguenti: "da otto a venti"».*

---

**19.21**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 319-ter», n. 1), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «dodici».*

---

**19.22**

PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

**19.23**

COMPAGNA, GALLONE

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «induce» con la seguente: «determina».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Indebita determinazione a dare o promettere utilità)».*

---

**19.24**

COMPAGNA, GALLONE

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire la parola: «indebitamente» con la seguente: «illecitamente».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: «(Induzione illecita a dare o promettere utilità)».*

---

**19.25**

COMPAGNA, GALLONE

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «altro vantaggio patrimoniale».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «altro vantaggio patrimoniale».*

---

**19.26**

COMPAGNA, GALLONE

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater», nel primo comma, dopo le parole: «altra utilità» inserire la seguente: «patrimoniale».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, nel secondo comma, dopo le parole: «altra utilità» inserire la seguente: «patrimoniale».*

---

**19.27**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» sostituire la parola: «tre», ovunque ricorra, con la seguente: «quattro».*

---

**19.28**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» nel primo comma, sostituire le parole: «tre a otto» con le seguenti: «quattro a dodici»*

---

**19.29**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 319-quater» sostituire la parola: «otto», con la seguente: «dodici».*

---

**19.30**

CARUSO

*Al comma 1, lettera i), al capoverso «Art 319-quater» dopo il secondo comma, inserire il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in relazione all'esercizio di attività giudiziarie».*

---

**19.31**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «318 e 319» con le seguenti: «317, 318 e 319».*

---

**19.32**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:*

«o-bis) dopo l'articolo 322-ter è aggiunto il seguente:

"Art. 322-quater. - (*Riparazione pecuniaria*). – Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno"».

---

**19.33**

CARUSO

*Al comma 1, alla lettera p), sostituire le parole: «da uno a quattro anni» con le altre: «da uno a tre anni».*

---

**19.34**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera p), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».*

---

**19.35**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

«q-bis) all'articolo 323-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 321, 322, 322-bis, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concre-

tamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo alla metà"».

*Conseguentemente*

*Dopo l'articolo 22, inserire il seguente*

**«Art. 22-bis.**

*(Attività di contrasto e norme processuali)*

1. Quando risulta che è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione di pena ritenuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte d'appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata ne chiede la revisione. Nel giudizio di revisione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro IX del codice di procedura penale. In caso di accoglimento della richiesta di revisione il giudice riforma la sentenza di condanna e determina la nuova misura della pena. In caso di revoca della sentenza di applicazione di pena, la corte ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice che l'ha pronunciata. In tali casi il corso della prescrizione è sospeso dalla data di commissione del fatto fino alla pronuncia della sentenza di revisione».

---

### 19.36

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:*

*«q-bis) dopo l'articolo 335-bis è aggiunto il seguente:*

"Art. 335-ter. - (*Circostanze aggravanti*). – Per i delitti previsti dal presente capo, le pene sono aumentate in caso di atti o attività commessi al fine di far conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione europea, o al fine di turbare la gara nei pubblici incanti, nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni o comunque in procedure per l'affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 3, commi da 37 a 41, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero se il fatto è commesso nell'ambito di procedimenti relativi alla gestione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225"».

---

**19.37**

BERSELLI, MUGNAI, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, CALIENDO, BALBONI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

---

**19.38**

PASTORE

*Al comma 1, sopprimere la lettera r).*

---

**19.39**

CENTARO

*Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:*

«r) dopo l'articolo 346 è inserito il seguente:

"Art. 346-bis. - (*Mediazione illecita*). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter sfrutta indebitamente ed a fine di lucro per sé o altri relazioni esistenti con un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro od altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto di cui al primo comma rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."».

---



**19.40**

CALIENDO, MUGNAI, ALBERTI CASELLATI, VALENTINO

*Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:*

«r) l'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 600 a euro 4.000. Nei casi in cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 400 a euro 3.000. Le pene sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, riveste la qualifica di pubblico ufficiale di incaricato di pubblico servizio. Le pene sono, altresì, aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".».

---

**19.41**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:*

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

"Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità, quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica, nei casi di cui al primo comma, a chi versa o promette denaro o altra utilità. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali."».

---

**19.42**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:*

«r) l'articolo 346 è sostituito dal seguente:

"Art. 346. - (*Traffico di influenze illecite*). – Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a cinque anni. La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono, altresì, aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali. Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite fino a due terzi e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici."».

---

**19.43**

CARUSO

*Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», al primo capoverso, sopprimere la parola: «illecita».*

---

**19.44**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, lettera r), capoverso «Art. 346-bis», primo comma, sostituire le parole: «uno a tre anni» con le seguenti: «uno a cinque anni».*

---

**19.45**

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

«*r-bis*) all'articolo 379, primo comma, le parole: "articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 648 e 648-*bis*";

*r-ter*) l'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-*bis*. - (*Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648";

*r-quater*) l'articolo 648-*ter* del codice penale è abrogato;

*r-quinquies*) all'articolo 648-*quater*, al primo comma le parole: "dagli articolo 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 648-*bis*" e al terzo comma le parole: "di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter*" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 648-*bis*".

---

**19.46**

VIZZINI

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:*

«*r-bis*) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato", sono soppresse;

*r-ter*) all'articolo 648-*ter*, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

---

**19.47**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 648-*bis*, primo comma, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato", sono soppresse;

b) all'articolo 648-ter, primo comma, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono soppresse».

---

## 19.48

LI GOTTI, PARDI

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«r-bis) Dopo l'articolo 513-bis inserire il seguente:

"Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero distorsione della concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali ovvero nocimento all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà"».

*Conseguentemente, all'articolo 21, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s-bis) è aggiunta la seguente:

"s-ter) per il delitto di cui all'articolo 513-ter del codice penale, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote"».

---

**19.49**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«*r-bis*) dopo l'articolo 513-*bis* è inserito il seguente:

"Art. 513-*ter.* – (*Corruzione nel settore privato*). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sè o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere, qualora dal fatto derivino o possano derivare distorsioni della concorrenza nel mercato ovvero danni economici all'ente o a terzi, anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

Per violazione di un dovere ai sensi del primo comma si intende qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, dà, offre o promette il denaro o l'altra utilità di cui al primo comma.

Per i fatti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà"».

*Conseguentemente*

Sopprimere l'articolo 20.

---

**19.50**

PASTORE

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«*r-bis.* L'articolo 346-*bis* come modificato dalla presente legge, entra in vigore decorsi due anni dalla pubblicazione della presente legge; da tale data è abrogato l'articolo 346 del codice penale».

---

**19.51**

VIZZINI

*Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:*

«r-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

---

**19.52**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:*

«r-bis) l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:

"Art. 416-ter. – (*Scambio elettorale politico mafioso*). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati"».

---

**19.0.1**

LI GOTTI, PARDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-bis.**

*(Modifiche agli articoli 2621, 2622 e 2624 del codice civile e introduzione dell'articolo 2622-bis)*

1. All'articolo 2621 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: «con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e» e le parole: «previste dalla legge» sono soppresse;

2) le parole: "con l'arresto fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a cinque anni";

b) i commi terzo, quarto e quinto sono abrogati.

2. All'articolo 2622 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati";

b) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni";

c) al sesto comma, le parole: "per i fatti previsti dal primo e terzo comma" sono soppresse;

d) i commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, ottavo e nono sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

"Articolo 2622-bis. (*Circostanza aggravante*). – Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene sono aumentate".

4. All'articolo 2624 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma:

1) le parole: "con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni", e le parole: ", se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale", sono soppresse;

2) dopo le parole: "od occultano" è inserita la seguente: "consapevolmente"; 3) le parole: "con l'arresto fino a un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione fino a quattro anni";

b) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

"Se la condotta di cui al primo comma è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

Se la condotta di cui al primo o al secondo comma ha cagionato un grave nocumento alla società, la pena è aumentata"».

---

**Art. 20.****20.1**

LI GOTTI, PARDI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 20. - (*Modifica all'articolo 2635 del codice civile*). – 1. L'articolo 2635 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2635. - (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

La pena è aumentata se il fatto cagiona nocumento ai soci.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni o comunque se il fatto cagiona nocumento ai risparmiatori.

Si procede a querela della persona offesa"».

---

**20.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

«01. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

"Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali pre-



viste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

"Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni, nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi";

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

"Art. 2625. - (*Impedito controllo*). – Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

02. L'articolo 173-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). – 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

03. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: "e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni" sono soppresse».

---

### 20.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole da: «, che, a seguito della dazione» fino alla fine del primo comma con le seguenti: «e coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei predetti soggetti, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per gli altri, compiono od omettono atti, in violazione dei loro doveri, sono puniti con la reclusione fino a tre anni.».*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, sostituire il secondo, il terzo ed il quarto comma con i seguenti:*

«Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo comma è punito con le pene ivi previste.

La pena per i reati di cui ai commi precedenti è della reclusione da uno a cinque anni se i soggetti ivi indicati operano nell'ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

*all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

"p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote"».

---

### 20.4

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sostituire le parole: «altra utilità» con le seguenti: «vantaggio patrimoniale» e dopo la parola: «fedeltà» inserire le seguenti: «generalmente riconosciuti.».*

---

**20.5**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635», nel primo comma, sopprimere le parole: «, cagionando nocumento alla società».*

*Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) all'articolo 25-ter, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

*"p-bis) per il delitto di corruzione tra privati, previsto dall'articolo 2635, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e, nel caso previsto dal terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote"».*

---

**20.6**

CENTARO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere in fine il seguente comma:*

*«I reati previsti dai precedenti commi sono puniti a querela del soggetto offeso».*

---

**20.7**

BERSELLI, MUGNAI, DELOGU, BENEDETTI VALENTINI, CALIENDO, BALBONI, ALBERTI CASELLATI

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere in fine il seguente comma:*

*«I reati previsti dai precedenti commi sono puniti a querela del soggetto offeso».*

---

**20.8**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635», aggiungere, in fine, seguente comma:*

*«Si procede a querela della persona offesa.».*

---

**20.9**

CARUSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635» aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Si procede a querela della persona offesa».

---

**20.10**

PASTORE

*Al comma 1, capoverso «Art. 2635» aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«Si procede a querela della persona offesa, salvo che si tratti di società controllata dallo Stato o da uno o più enti pubblici, ovvero di società da questa controllata».

---

**20.0.1**

BRUNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

*(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni)*

1. Le norme successive regolamentano l'attività di rappresentanza di interessi informandosi ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni. A questi fini, l'espressione: *a)* «Attività di rappresentanza di interessi»: indica l'attività finalizzata a rappresentare posizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica; *b)* «Rappresentanti di interessi»: indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *c)*, rappresentano presso i soggetti di cui alla lettera *d)* interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi i soggetti che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non

è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgano, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza; c) «Portatori di interessi»: indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi avente oggetto l'attività di cui alla lettera a); indica altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera a); d) «Decisori pubblici»: indica i membri del Governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione. Le attività previste nella sopracitata lettera a) non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonché dai soggetti di cui agli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, sia durante il mandato sia nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

2. È istituita la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, composta da quattro membri, due senatori e due deputati, designati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il proprio funzionamento.

3. Chi intende svolgere attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato «registro», istituito presso la commissione per il registro della rappresentanza di interessi, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi. Nel registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi: a) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; b) i dati identificativi del portatore di interessi nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; c) l'interesse che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; d) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività di rappresentanza di interessi; e) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi.

4. Ai fini dell'iscrizione nel registro, il rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione europea; b) avere compiuto il 25° anno di età; c) non aver riportato condanne per reati contro la perso-

nalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici; *d*) avere svolto continuativamente, per un periodo superiore ai due anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

5. L'iscrizione nel registro è subordinata al pagamento delle relative quote di iscrizione, stabilite dalla commissione entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, e all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di deontologia deliberato dalla commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet della commissione nell'ambito della sezione dedicata al registro.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresentante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla commissione, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti, attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale. La relazione contiene: *a*) l'elenco delle società, associazioni, enti ed organizzazioni per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi; *b*) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività; *c*) le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività; *d*) la dichiarazione di aver rispettato il codice deontologico.

7. La commissione riferisce alle assemblee, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente.

8. Il Rappresentante di interessi iscritto nel registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici a seguito di richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti nel registro.

10. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati adeguano i rispettivi Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti nel Registro, di definire apposite modalità che permettano di seguire lo svolgimento delle sedute delle Commissioni parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché di individuare le modalità con cui le suddette commissioni parlamentari possono audire i rappresentanti di interessi iscritti nel registro.

11. Il decisore pubblico garantisce, previa verifica dell'iscrizione nel registro, i diritti del rappresentante di interessi. L'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti del decisore pubblico è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella re-

lazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

12. Il decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il codice deontologico di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla commissione.

13. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad assicurare, nel rispetto dei principi della legge medesima, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

14. La falsità delle informazioni fornite dal rappresentante di interessi all'atto di iscrizione nei registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal codice di deontologia, il mancato deposito della relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal registro.

15. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il rappresentante di interessi cancellato dal registro non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi quattro anni dalla cancellazione.

16. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante i protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

---

## Art. 21.

### 21.1

CARUSO

*Al comma 1, alla lettera b), capoverso lettera s-bis) sostituire le parole: «terzo comma» con le seguenti: «quarto comma».*

---

**Art. 22.****22.0.1**

VICARI, GALLONE, BURGARETTA APARO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 22-bis.***(Modifica al decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,  
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis* A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo. 2, comma. 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, la Pubblica Amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che precede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-*ter* Una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardino l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'aver ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato instaurato un procedimento giurisdizionale.

1-*quater* Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni, da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione, appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura secondo le previsioni di cui al comma precedente.».

---



**Art. 23.****23.1**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*c) al comma 4-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e ai delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale».*

---

**23.2**

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«23-bis. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*"b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai reati di cui agli articoli 319, 319-ter, 346 e 629 del codice penale, commessi nell'ambito di associazioni per delinquere, anche transnazionali, compiono le attività di cui alla lettera a), ovvero promettono od offrono denaro o altra utilità, ovvero, anche attribuendo sé qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, simulano di accettarne la promessa o la consegna, direttamente o per interposta persona"».*

---

**Art. 26.**

**26.0.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Sottocommissione per i pareri**219<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
BATTAGLIA*La seduta inizia alle ore 13,45.*

**(3463) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(957) VALENTINO ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con alcune osservazioni.

In primo luogo, osserva che, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si prevede la possibilità di stabilire il domicilio del minore presso entrambi i genitori. Appare opportuno, a suo avviso, verificare gli effetti della previsione di un doppio domicilio, con particolare riferimento alla normativa vigente relativa all'ordinamento anagrafico.

Quanto all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), ritiene necessario che, nel definire gli obblighi dei genitori al mantenimento diretto dei figli, sia con-

servato il riferimento al tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, al fine di tutelare più adeguatamente l'interesse del minore.

All'articolo 2, comma 1, lettera *a*), è previsto che il giudice possa, per gravi motivi, collocare il minore presso una terza persona o presso un istituto di educazione. Al riguardo, al fine di circoscrivere l'ambito di discrezionalità riconosciuto al giudice, reputa necessario individuare criteri puntuali idonei a integrare i «gravi motivi».

Quanto all'articolo 8, comma 1, capoverso «Art. 709-bis.1», primo comma, a suo avviso appare congruo configurare come facoltà, e non come obbligo, in capo ai coniugi, l'acquisizione di informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare, prima di adire il giudice.

Propone, altresì, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sui relativi emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

**(3491) CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47 e al codice penale in materia di diffamazione**

**(3492) LI GOTTI ed altri. – Modifiche in materia di diffamazione a mezzo di stampa**  
(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3448) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3449) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

**(3366) Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia ed altri; Frassinetti ed altri**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, in riferimento all'emendamento 1.5, che il comma 3 dell'articolo 1 del testo riproduce sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 3256, d'iniziativa governativa e dei connessi disegni di legge d'iniziativa parlamentare, attualmente in fase di avanzata trattazione presso la Commissione affari costituzionali.

La Sottocommissione concorda.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei (n. 501)**

(Osservazioni alla 7<sup>a</sup> Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

**(3408) Deputato DELFINO ed altri. – Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

**(3337) VALLARDI ed altri. – Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra il disegno di legge in titolo e il relativo emendamento 1.0.1, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

**(2642) IZZO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

*La seduta termina alle ore 14.*

## **Plenaria**

### **431<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**VIZZINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)**

Il **PRESIDENTE** rileva l'opportunità di favorire la ricerca di un consenso – il più ampio possibile – al fine di individuare entro la settimana un testo base per l'esame dei disegni di legge, in modo da scongiurare il rischio che la discussione in Assemblea si svolga senza un orientamento da parte della Commissione.

Pertanto, propone di rinviare ogni decisione in proposito alla seduta di giovedì 4 ottobre, nell'intesa che, qualora i relatori non siano in condizione di proporre, di comune accordo, un testo unificato da sottoporre alla Commissione, si procederebbe comunque alle votazioni per l'adozione di un testo base, da scegliere tra quei disegni di legge che gli stessi relatori indicheranno, in considerazione della possibilità che conseguano un consenso maggioritario. Qualora anche tale ipotesi dovesse avere un esito negativo, per la scelta del testo base si voterà sugli altri disegni di legge secondo le indicazioni che potranno essere avanzate dai Gruppi parlamentari.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) condivide l'opportunità di fare ogni tentativo affinché il Senato svolga la discussione su un testo base indicato dalla Commissione evitando una procedura confusa e inconcludente, che getterebbe discredito sulla stessa Commissione e sull'intero Senato.

Al fine di favorire la composizione dei diversi orientamenti, egli ha suggerito ai relatori una possibile soluzione. Sottolinea l'opportunità di perseguire un consenso ampio, poiché un progetto sostenuto solo da una maggioranza ridotta incontrerebbe numerosi ostacoli nel corso ulteriore dell'*iter*.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) condivide la proposta del Presidente. Osserva che una scelta condivisa potrà verificarsi solo se le disposizioni del testo base non saranno irrimediabilmente in contrasto con gli orientamenti di ciascuna delle forze politiche interessate alla riforma; il confronto sui profili di dettaglio potrà essere rinviato all'esame e alla votazione degli emendamenti. Qualora si dovesse procedere alla discussione in Assemblea senza la definizione di un testo base, vi sarebbe una reazione molto negativa dell'opinione pubblica e di altre importanti istituzioni, nonché un danno al prestigio del Parlamento.

Il senatore BIANCO (*PD*), relatore sui disegni di legge in questione, condivide la proposta di metodo del Presidente e prende atto che in Commissione si manifesta la comune volontà di rimuovere gli ostacoli che finora hanno contrassegnato il dibattito. Sottolinea ancora gli elementi di merito che la sua parte politica considera qualificanti: la realizzazione di condizioni di governabilità all'indomani del voto e il ripristino di un rapporto più diretto fra elettori ed eletti. Altri profili minori, sui quali tuttora sussistono divergenze, a suo avviso potranno essere risolti nel corso dell'*iter*.

In conclusione, auspica che prima della seduta di giovedì 4 ottobre le parti politiche raggiungano un accordo, in modo che i relatori possano presentare una proposta di testo unificato.

Il senatore MALAN (*PdL*), relatore sui disegni di legge, condivide l'auspicio espresso dall'altro relatore, senatore Bianco e sottolinea la circostanza che un progresso nella composizione delle divergenze si deter-

mini anche in considerazione dell'aggressione polemica alle istituzioni, dovuto anche ai comportamenti di alcuni esponenti politici.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che un avvicinamento fra le diverse opinioni si dovrebbe perseguire con un confronto di merito in seno alla Commissione e senza attendere indicazioni altrui.

Il PRESIDENTE osserva in proposito che la definizione di un testo unificato sarebbe una base di discussione e non già l'esito dell'esame. Avverte che il termine fissato per la votazione, la seduta di giovedì 4 ottobre, sarà considerato dalla Presidenza in modo rigoroso, poiché vi è il rischio che il trascorrere del tempo determini l'impossibilità di affrontare importanti questioni all'attenzione della Commissione, verificando alcune opzioni per la sola ragione del tempo ormai insufficiente.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) osserva che l'elaborazione delle regole elettorali ha caratteri tecnici non semplici. È opportuno prevenire per quanto è possibile il rischio di errori normativi che, come è accaduto per la legge vigente e per quella precedente, possono avere conseguenze indesiderate anche rilevanti. A suo avviso, qualora si determini una convergenza di principio sulla definizione di un testo unificato, la votazione potrebbe essere differita alla seduta di martedì 9 ottobre.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3256) Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia**

**(1501) COMPAGNA.** – *Istituzione della festa nazionale del 17 marzo, data di proclamazione dell'Italia unita*

**(2571) BELISARIO ed altri.** – *Istituzione della Giornata nazionale dell'indipendenza della Nazione e della indivisibilità della Repubblica*

**(2591) LAURO.** – *Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita*

**(2597) GIULIANO.** – *Istituzione della festa nazionale del 17 marzo per la celebrazione della proclamazione dell'Italia unita*

**(3215) Mariapia GARAVAGLIA ed altri.** – *Istituzione del Giorno dell'Unità d'Italia*

**- e petizioni nn. 723 e 1290 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 26 giugno.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3256, adottato quale testo base, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente e già illustrati.



Il presidente VIZZINI propone di procedere alla votazione degli emendamenti anche in mancanza del parere della Commissione bilancio, nell'intesa che, in caso di approvazione, le eventuali indicazioni formulate in ragione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, potranno essere recepite in sede di coordinamento finale del testo.

La Commissione consente.

Il PRESIDENTE, relatore, invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti perché siano eventualmente riproposti, dopo un ulteriore approfondimento, in occasione della discussione in Assemblea. In caso di mantenimento, preannuncia che si rimetterà alla Commissione.

Il sottosegretario MALASCHINI si rimette alla Commissione.

Il senatore PARDI (*IdV*) insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori del Gruppo.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia un voto contrario sugli emendamenti, il cui contenuto potrebbe essere approfondito in occasione della discussione in Assemblea.

Per le stesse motivazioni, il senatore BOSCETTO (*PdL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1 è posto in votazione e non è accolto. Con distinte votazioni sono respinti anche gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4. L'emendamento 1.5 decade per l'assenza della proponente.

Il PRESIDENTE avverte che la votazione del mandato al relatore deve essere rinviata, in quanto non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,05.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria****342<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

*Intervengono il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Malinconico.*

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3491) CHITI, GASPARRI ed altri.** – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

**(3492) LI GOTTI ed altri.** – *Disposizioni in materia di diffamazione a mezzo di stampa*  
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, presidente BERSELLI (*PdL*), riferisce sui disegni di legge in titolo, osservando preliminarmente come la condanna di Alessandro Sallusti a quattordici mesi per il reato di diffamazione a mezzo stampa in riferimento ad un articolo pubblicato il 18 febbraio 2007 sul quotidiano «Libero», di cui egli era allora direttore responsabile, e del quale si è assunto la paternità solo ultimamente l'onorevole Renato Farina che lo scrisse sotto lo pseudonimo di «Dreyfus», abbia scatenato l'indignazione di tanti politici italiani di destra, di centro e di sinistra. Essi però per decenni mai si erano doluti di norme certamente liberticide inserite nel codice penale e nella legge sulla stampa 8 febbraio 1948 n. 47.

Rileva quindi come, indubbiamente l'assioma «*oportet ut scandala eveniant*» valga anche in questo caso, pure alla luce del principio basilare fissato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui punire con il carcere un reato a mezzo stampa non è compatibile con la libertà di

espressione dei giornalisti, garantita dall'articolo 10 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Per evitare il carcere a Sallusti si deve davvero lottare contro il poco tempo a disposizione.

È vero che la competente Procura della Repubblica ha disposto lo scorso 26 settembre in base all'attuale normativa la sospensione dell'esecuzione della pena per trenta giorni e cioè fino al 26 ottobre al fine di consentirgli di utilizzare i rimedi previsti dall'Ordinamento Penitenziario, ma l'interessato ha già dichiarato che non intende chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali per le conseguenze che esso comporterebbe.

Rileva quindi come ci si trovi in presenza di una condanna passata in giudicato, ma vale quanto previsto dall'articolo 2 del codice penale, secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali; e se vi è stata condanna a una pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria ai sensi dell'articolo 135 del codice penale.

Ricorda poi come lo stesso ministro Paola Severino Di Benedetto, nel riconoscere l'urgenza di un intervento legislativo volto a risolvere il problema della regolamentazione del complesso rapporto tra libertà di stampa e tutela della reputazione di chi sporge querela per diffamazione, si sia espressa favorevolmente all'avvio dell'esame dei disegni di legge in titolo. Nel merito dei provvedimenti osserva come essi appaiano in linea con la giurisprudenza della Corte europea di Strasburgo e con la maggior parte delle legislazioni europee in materia, che prevedono la sola pena pecuniaria per il direttore responsabile e, più in generale, per la diffamazione e dunque sono percorribili anche nel nostro Paese con una riforma.

Passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 3491, rilevando come esso si ponga in linea con la giurisprudenza europea ricordata. Ricorda poi come gli stessi presentatori abbiano affermato che il loro disegno di legge, assegnato dal presidente del Senato in sede deliberante, sia naturalmente aperto al contributo di tutti i senatori. In proposito sottolinea come saranno garantiti tempi rapidissimi di esame tali da consentire all'altro ramo del Parlamento di approvare in via definitiva e comunque entro e non oltre la predetta data del 26 ottobre una legge volta a scongiurare il carcere ad Alessandro Sallusti ed agli altri giornalisti che come lui si trovano o si troveranno nella sua stessa situazione, da una parte, ed a preservare l'immagine del nostro Paese nel mondo, dall'altra, nel quadro però di una tutela effettiva delle ragioni delle parti offese che il legislatore non può abbandonare a loro stesse. Nel merito i disegni di legge in titolo intervengono ambedue in materia di diffamazione. L'articolo 1 dell'atto Senato 3491 modifica gli articoli 12 e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa. In particolare il disegno di legge integra l'articolo 12 della legge del 1948 con la precisazione che la somma richiesta dalla persona offesa a titolo di risarcimento danni nei casi di diffamazione col mezzo della stampa è determinata in relazione alla gravità del-

l'offesa e alla diffusione dello stampato, non può essere inferiore a 30.000 euro. Per quanto concerne le modifiche all'articolo 13 della legge sulla stampa, il disegno di legge n. 3491 incide sulle sanzioni previste per la diffamazione da un lato escludendo la pena detentiva della reclusione da uno a sei anni e dall'altro elevando la pena pecuniaria della multa (dagli attuali «non inferiore a 500.000 lire» si passa a «non inferiore 5.000 euro»). In proposito osserva come anche l'atto Senato 3492, all'articolo 3, rechi identica modifica all'articolo 13 della legge del 1948.

L'articolo 2 del disegno di legge n. 3491 reca modifiche al codice penale intervenendo sugli articoli 57 (reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione), 594 (ingiuria) e 595 (diffamazione). Più nel dettaglio il disegno di legge amplia l'ambito soggettivo ed oggettivo dell'articolo 57 del codice penale, prevedendo che i direttori o vicedirettori responsabili dei quotidiani, dei periodici, delle testate giornalistiche, radiofoniche o televisive rispondano dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il reato è conseguenza di omesso controllo. È importante sottolineare come rispetto alla formulazione vigente l'articolo 57, come modificato, non preveda alcun riferimento all'elemento soggettivo della colpa. Tale previsione non trova riscontro nel disegno di legge n. 3492. In secondo luogo il disegno di legge n. 3491 modifica il reato di ingiuria da un lato escludendo la pena detentiva (attualmente il reato è punito con la reclusione fino a sei mesi) ed inasprendo la sanzione pecuniaria della multa (dagli attuali «fino a 516 euro» a «fino a 1.500» euro) e dall'altro sopprimendo l'ipotesi aggravata di cui al vigente terzo comma che ricorre nei casi in cui l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Rileva che il provvedimento non interviene sull'altra circostanza aggravante del reato cioè quella che ricorre nel caso in cui l'offesa sia commessa in presenza di più persone. Analogamente, il disegno di legge n. 3492 interviene, all'articolo 1, sul reato di ingiuria sopprimendo la pena della reclusione ed elevando la sanzione pecuniaria (dagli attuali «fino a 516 euro» a «fino a 2.500 euro»). Con riguardo alla circostanza aggravante speciale, di cui al terzo comma dell'articolo 594 del codice penale, diversamente dall'atto Senato 3491, non ne dispone l'abrogazione, prevedendone unicamente modifiche sul piano sanzionatorio: oltre alla soppressione della pena detentiva della reclusione si eleva fino a 5.000 euro la sanzione pecuniaria della multa (attualmente «fino a 1.032 euro»). Infine l'articolo 2 del disegno di legge n. 3491 (analogia previsione, pur con qualche differenza sul piano del «quantum» della multa, è contenuta nell'articolo 2 del disegno di legge n. 3492) riscrive l'articolo 595 del codice penale sul reato di diffamazione, escludendo la pena detentiva della reclusione ed elevando le sanzioni pecuniarie della multa previste sia per la condotta base che per le ipotesi aggravate.

La relatrice DELLA MONICA (PD) condivide i rilievi formulati dal co-relatore Berselli ad eccezione delle considerazioni svolte in premessa e

per le quali gli interventi legislativi in esame sarebbero volti a porre rimedio al cosiddetto caso Sallusti. Nel ribadire la propria viva contrarietà ad ogni tipologia di legge *ad personam*, osserva come la questione concernente la revisione dei delitti contro l'onore sia stata oggetto di attenzione da parte del legislatore fin dalla XIV legislatura, nel corso della quale, peraltro, si era giunti alla approvazione, in un testo unificato, da parte di un ramo del parlamento di vari provvedimenti in materia. Un intervento su tali reati si può giustificare solo qualora la questione venga affrontata in termini generali ed astratti nel quadro della più ampia problematica della tutela della libertà di stampa. Nel merito del disegno di legge n. 3491 rileva la soppressione, con riguardo al solo reato di ingiuria, della circostanza aggravante speciale consistente nella attribuzione di un fatto determinato. Relativamente alle modifiche apportate dall'articolo 2 del disegno di legge n. 3491, al reato di cui all'articolo 57 del codice penale esprime perplessità per il mancato riferimento all'elemento soggettivo della colpa. Conclude rilevando, in relazione alle modifiche di carattere sanzionatorio, consistenti da un lato nella esclusione di pene detentive e dall'altro nell'aumento delle sanzioni di carattere pecuniario, l'opportunità di valutare l'introduzione anche di aspre pene accessorie quali in particolare la sospensione o la radiazione dall'ordine professionale.

Il presidente BERSELLI dichiara quindi aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore LONGO (*PdL*), intervenendo sul disegno di legge n. 3491, invita in primo luogo a valutare l'opportunità di procedere alla abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 47 del 1948, in ragione delle difficoltà di carattere sistematico condivise dalla più autorevole dottrina di conciliare il rimedio riparatorio ivi contemplato con le generali forme risarcitorie previste dal codice penale. Relativamente alle modifiche apportate all'articolo 13 della legge sulla stampa da ultimo citata sottolinea l'esigenza di elevare a 6.000 euro la pena minima della multa prevista per i casi di diffamazione a mezzo stampa, in ragione delle difficoltà di quantificazione della pena da comminarsi ai direttori o vicedirettori ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 57 del codice penale.

Condivide le considerazioni formulate dalla relatrice Della Monica con riguardo alla soppressione del riferimento all'elemento soggettivo della colpa per i casi di omesso controllo contemplati dall'articolo 57 del codice penale. Ciò anche al fine di evitare possibili dubbi di costituzionalità.

In merito al reato di ingiuria ritiene necessario reintrodurre la circostanza aggravante speciale consistente nella attribuzione di un fatto determinato, anche per un chiaro parallelismo con il reato di diffamazione.

Si sofferma infine sulle modifiche al reato di diffamazione, rilevando l'esigenza di suddividere in un distinto comma i periodi dei quali consta il secondo comma dell'articolo 595 del codice penale come riscritto dalla lettera c) comma 1, dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3491.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) rileva l'inopportunità dell'esplicito riferimento, contenuto nella relazione del presidente Berselli, alla vicenda giudiziaria del direttore Sallusti, la quale rappresenterebbe l'*occasione* del disegno di legge n. 3491. Nel merito del provvedimento condivide i rilievi tecnici formulati dai colleghi Della Monica e Longo si con riguardo alla quantificazione delle pene sia in relazione al mancato riferimento all'elemento soggettivo della colpa nel reato di cui all'articolo 57 del codice penale. Si domanda quindi se non sia più opportuna, vista la soppressione delle sanzioni detentive e del mero inasprimento di quelle pecuniarie, una più ampia riflessione circa l'opportunità di una depenalizzazione dei reati in questione. Conclude rilevando l'insufficienza di mere pene pecuniarie e sottolineando l'esigenza di prevedere sanzioni accessorie anche particolarmente aspre, quali la sospensione o la radiazione dall'albo professionale.

Il senatore DELOGU (*PdL*) concorda con i rilievi critici svolti in relazione al richiamo al caso giudiziario del direttore Sallusti. In merito a tale vicenda osserva come, nel corso della propria ultra cinquantennale attività professionale, non si sia mai imbattuto in un solo caso nel quale i giudici non abbiano concesso, laddove ve ne fossero i presupposti, automaticamente la sospensione condizionale della pena. Condivide l'esigenza di introdurre anche incisive sanzioni accessorie, quantomeno per i recidivi, in quanto mere pene pecuniarie rischierebbero di non disincentivare condotte diffamatorie che potrebbero rivelarsi per la stampa particolarmente remunerative.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*), rinviando al contenuto del proprio intervento svolto nel corso della seduta antimeridiana dell'Assemblea del 27 settembre, osserva come la vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna del direttore Sallusti ad un anno e due mesi di carcere non possa essere imputata in nessun modo alla inerzia dei parlamentari che non avrebbero provveduto a modificare la legislazione vigente. Tali accuse sono destituite di ogni fondamento, a ben vedere, infatti la normativa in vigore, seppure in linea teorica modificabile, reca un articolato impianto sanzionatorio, graduato in ragione della gravità del fatto contestato. Una seria critica deve essere rivolta quindi, nella vicenda Sallusti, ai magistrati che hanno applicato erroneamente la legge, infliggendo una pena detentiva per la pubblicazione di un articolo, espressione di una mera opinione e quindi dal dubbio carattere diffamatorio. Egli ritiene che l'operato del legislatore sui limiti edittali dei vari reati, non possa prescindere da buon senso e dalla intelligenza della magistratura chiamata ad applicare le norme nelle situazioni concrete e, con riguardo ai casi in esame a distinguere fra le condotte consistenti in campagne diffamatorie fortemente lesive da elzeviri privi di oggettiva lesività. La constatazione di non poter contare in ogni caso su sagge applicazioni della norma induce a ritenere, ai fini di assicurare un'adeguata tutela anche alle vittime dei reati, insufficienti le sole sanzioni pecuniarie.

Il senatore BRUNO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) esprime tutto il proprio disagio nel trovarsi nella situazione di contribuire in qualche modo all'esame in sede deliberante di disegni di legge dall'indubbio carattere *ad personam*. La condanna alla pena detentiva del direttore Sallusti, all'origine dell'intervento legislativo, rappresenta a ben vedere un rarissimo caso riscontrabile nella prassi giudiziaria. Nel tentativo di porre rimedio a questo «*unicum*» il legislatore, con i provvedimenti in titolo, finisce per ignorare le imprescindibili esigenze di tutela delle vittime dei reati contro l'onore, avallando indirettamente un esercizio dell'attività giornalistica, che rischia di concretizzarsi in campagne diffamatorie fortemente lesive. A coloro che ritengono che non siano necessarie pene detentive per sanzionare i reati in questione, obietta rilevando come negli ordinamenti di *common law*, nei quali per tali reati sono previste sanzioni pecuniarie, siano contemplate incisive ed aspre sanzioni accessorie, che si concretizzano anche nella stessa perdita del posto di lavoro per il giornalista accusato di diffamazione. Dopo aver ribadito le proprie perplessità sulla procedura di esame dei disegni di legge in titolo in sede deliberante, sottolinea l'esigenza che il parlamento, laddove lo ritenga necessario, intervenga sul caso Sallusti senza stravolgimenti della legislazione vigente. Nel merito dei disegni di legge osserva peraltro come l'inadeguatezza delle pene pecuniarie previste in particolare dall'articolo 12 della legge sulla stampa come modificato dal disegno di legge n. 3491. A ben vedere i vantaggi economici derivanti da un incremento delle vendite potrebbero spingere ad affrontare il rischio di una eventuale condanna a pene pecuniarie.

Il senatore MARITATI (*PD*) non condivide le critiche dei colleghi circa l'esplicito richiamo al caso di cronaca giudiziaria che ha originato l'intervento legislativo. Egli ritiene invece apprezzabile l'onestà con la quale il relatore Berselli ha riconosciuto nella vicenda giudiziaria del direttore Sallusti l'*occasio legis*. Più in generale osserva come dietro tale vicenda si celi una vera e propria mistificazione della realtà per la quale la nostra legislazione si porrebbe in contrasto con la normativa europea cominciando il carcere ai giornalisti che esprimono le proprie opinioni. Tale ricostruzione appare priva di ogni fondamento, a ben vedere infatti, la previsione di sanzioni anche detentive per i delitti contro l'onore rappresenta il frutto di un ponderato temperamento tra le esigenze di tutela della libertà di manifestazione del pensiero e di stampa da un lato e della protezione dell'onore, valore questo di rilievo costituzionale. Condivide i rilievi dei colleghi circa la necessità di prevedere anche incisive sanzioni accessorie, quali la sospensione o radiazione dall'albo.

Il senatore CASSON (*PD*) ritiene che il caso Sallusti rappresenti unicamente l'occasione per affrontare una materia delicata, la quale da anni necessitava di un intervento legislativo. Esprime piena condivisione nel merito dei provvedimenti, nella parte in cui, in linea con la giurisprudenza delle corti europee, escludono per i reati in questione le pene detentive. A suo parere infatti la previsione di sanzioni pecuniarie, accompagnate da

aspre pene accessorie, quantomeno per i recidivi o i rei abituali, può rappresentare un giusto bilanciamento fra le esigenze di tutela delle vittime e di protezione della libertà di stampa e di manifestazione del pensiero. Nel merito condivide le critiche di ordine sistematico formulate con riguardo all'articolo 12 della legge sulla stampa del 1948. Preannuncia infine fin da ora la presentazione di alcune proposte emendative volte a prevedere una procedura d'urgenza per assicurare, nelle more del giudizio, tutela alle vittime di campagne diffamatorie o di ingiurie, e ad intervenire sul rito direttissimo per tali reati.

Il ministro Paola SEVERINO DI BENEDETTO, nel riferire alla Commissione anche gli esiti dell'incontro di questa mattina con la Federazione nazionale della stampa, rileva l'importanza di un intervento in materia di delitti contro l'onore, perpetrati anche a mezzo stampa, che assicuri un equo temperamento fra due beni costituzionalmente rilevanti: la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione e dell'onore. Dopo aver dato conto dei principi giurisprudenziali affermatasi con riguardo a tali reati, volti a distinguere fra fatti di critica e condotte diffamatorie, osserva come primario interesse della persona offesa da tali reati non sia la condanna alla pena detentiva dell'autore del reato quanto un equo risarcimento, preceduto dalla ben più rilevante rettifica della notizia o del fatto diffamatorio. A suo parere la più efficace misura riparatoria del danno causato dalla diffamazione a mezzo stampa è rappresentata dall'obbligo di rettifica. Si riserva una valutazione circa l'introduzione di sanzioni accessorie per punire i delitti in questione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

*La seduta termina alle ore 15,25.*



## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Martedì 2 ottobre 2012

### Plenaria

327<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
CARRARA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente CARRARA informa la Commissione che è giunta richiesta, da parte della presidente dell'Associazione nazionale della Divisione Acqui, di essere ascoltata in relazione al disegno di legge n. 1812 sull'istituzione del titolo di Cavaliere di Cefalonia. L'audizione, potrebbe avere luogo assieme a quella dei rappresentanti della Confederazione fra le associazioni combattentistiche e partigiane, già deliberata dalla Commissione.

Il senatore SCANU (PD) osserva che, a patto di rivedere la denominazione dell'onorificenza in questione e di assicurarne l'effettiva titolarità ai soggetti combattenti ed inoltre di rispettare le esigenze di contenimento della spesa, il Gruppo del Partito Democratico sarebbe disposto ad un approfondimento della problematica senza alcuna pregiudiziale di principio.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta del Presidente.

Prende quindi la parola il senatore CAFORIO (IdV), invitando la Commissione ad approfondire le problematiche inerenti lo svolgimento di un recente concorso per l'assunzione di allievi carabinieri, che sembrerebbe essersi inspiegabilmente interrotto.

Il presidente CARRARA osserva che quanto poc' anzi rappresentato potrebbe costituire oggetto di una specifica interrogazione a risposta orale in Commissione.

*AFFARE ASSEGNATO*

**Stato di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, con particolare riferimento all'impiego di nuclei di protezione a bordo del naviglio civile che transita in acque colpite dal fenomeno della pirateria (n. 747)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 46)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

Il senatore CAFORIO (*IdV*), pur condividendo l'impianto generale della proposta di risoluzione illustrata dai relatori lo scorso 27 settembre, si pone criticamente sugli impegni al Governo di cui ai punti nn. 6 e 9. L'utilizzo a bordo delle navi di guardie giurate in funzione anti-pirateria è infatti questione particolarmente problematica e controversa, come da sempre evidenziato dalla sua parte politica.

Dopo aver sollecitato la costante attenzione del Governo e del Parlamento sulla delicata vicenda che vede a tutt'oggi detenuti in India due militari italiani, conclude auspicando che si possa procedere ad una votazione per parti separate del testo, al fine di consentire un voto di astensione sugli impegni sopra citati e, per converso, un voto favorevole sul restante impianto dell'atto di indirizzo.

La co-relatrice PINOTTI (*PD*) precisa che i punti menzionati dal senatore Caforio risultano essere il frutto di un'accurata valutazione che non giunge, in nessun caso, a proporre una liberalizzazione *tout court* (come invece richiesto dagli armatori), ma che, al contrario, concilia l'esigenza di poter ricorrere anche ad operatori di sicurezza privata con le giuste limitazioni necessarie alla circolazione delle armi.

Anche la proroga della deroga per l'imbarco di guardie giurate che non hanno superato gli appositi corsi teorico-pratici si giustifica con il fatto che i predetti corsi non sono, ad oggi, ancora implementati.

Alle considerazioni svolte dalla co-relatrice Pinotti si associa il co-relatore AMATO (*PdL*).

Poiché nessun altro chiede di intervenire, previa verifica del numero legale, viene quindi posto in votazione, per parti separate, lo schema di risoluzione proposto dai relatori (*pubblicato in allegato al resoconto della seduta dello scorso 27 settembre*), che viene approvato. In particolare, gli impegni al Governo di cui ai punti 6 e 9 vengono approvati con l'astensione, a nome del Gruppo di appartenenza, del senatore CAFORIO (*IdV*).

Infine, viene approvato lo schema di risoluzione nel suo complesso.

Il presidente CARRARA osserva che, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del Regolamento, il testo della risoluzione poc'anzi approvata potrebbe anche essere trasmesso all'Assemblea, sempre che la richiesta provenga da un terzo dei componenti la Commissione.

Dopo un dibattito nel corso del quale intervengono il co-relatore AMATO (*PdL*), la co-relatrice PINOTTI (*PD*) ed i senatori RAMPONI (*PdL*), SCANU (*PD*), TORRI (*LNP*) e CAFORIO (*IdV*), la Commissione conviene di non avvalersi della procedura poc'anzi illustrata dal Presidente. Ciò affinché i lavori dell'Assemblea non risultino eccessivamente gravati.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria****769<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3463) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, ed in parte non ostativo)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 2.0.1, 1.24, 1.27, 1.28, 1.32, 1.45, 1.49, 1.34 ed 1.35, ripresentati all'Assemblea. Analogamente, ritiene di dover ribadire che il parere di nulla osta sulla proposta emendativa 2.0.101 (già 2.2) deve essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Fa altresì presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti già esaminati in precedenza, sui quali si può esprimere un parere di nulla osta. Rispetto alle proposte emendative di nuova presentazione trasmesse dall'Assemblea, occorre valutare i possibili effetti dell'emendamento 1.100 in relazione agli obblighi connessi con il patto di stabilità, mentre è opportuno

acquisire chiarimenti dal Governo circa la congruità degli oneri e delle relative coperture rispetto all'emendamento 2.0.100. Segnala, infine, che la proposta emendativa 2.100 comporta, invece, maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario POLILLO esprime un avviso di contrarietà sugli emendamenti 1.100, 2.100 e 2.0.100.

Il presidente AZZOLLINI osserva come l'emendamento 1.100 sia privo di riflessi di carattere finanziario, ancorché non chiaro nell'intento. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 2.0.100, fa presente la necessità di acquisire un'apposita relazione tecnica, mentre risulta evidente come la proposta 2.100 comporti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, sulla base degli elementi acquisiti, il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) propone l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 2.0.1, 1.24, 1.27, 1.28, 1.32, 1.45, 1.49, 1.34, 1.35, 2.100 e 2.0.100. Esprime inoltre parere di nulla osta condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria sull'emendamento 2.0.101 (già 2.2).

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI propone che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale, avviando la trattazione nella seduta di oggi, con le esposizioni introduttive dei relatori.

La senatrice CARLONI (*PD*), relatrice sul disegno di legge n. 3471, segnala che nell'esercizio 2011, il bilancio è stato articolato in 173 programmi riconducibili a 34 missioni, ed è stato integrato, per la prima volta, dall'allegazione, per ciascuna amministrazione, di una nota integrativa, che illustra i risultati conseguiti con la gestione, in riferimento agli

obiettivi fissati nelle previsioni di bilancio, oltre ad esporre un quadro dettagliato delle risorse finanziarie che sono state impiegate. Sono forniti, a tal fine, gli indicatori che ne misurano il grado di raggiungimento dei risultati attesi.

Per quanto riguarda i risultati complessivi, in termini di competenza, dagli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, sono risultate entrate complessive, in termini di accertamenti, pari a 750.164 milioni di euro e spese, in termini di impegni, pari a 706.957 milioni di euro, con una gestione di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e di tutte le spese impegnate, che ha registrato un avanzo pari a 43.207 milioni di euro.

Il saldo netto da finanziare 2011, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, è risultato di valore positivo, pari a 920 milioni, con un miglioramento di 22.539 milioni rispetto al saldo negativo del 2010. Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) è risultato di valore positivo, ad evidenziare un miglioramento rispetto all'anno precedente, risultando pari a 46.109 milioni di euro, con una variazione positiva pari a 17.367 milioni. Il ricorso al mercato si è attestato a -185.215 milioni di euro, con un miglioramento di 24,8 milioni di euro rispetto al 2010.

Al netto delle regolazioni debitorie, i risultati sono stati migliori: il saldo netto da finanziare, in termini di competenza, ha un valore positivo e ammonta a 9.754 milioni di euro, mentre il risparmio pubblico assume un valore positivo ed ammonta a 56.393 milioni di euro.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è stato pari a 66.718 milioni di euro, con un peggioramento di 6.872 milioni di euro. Il risparmio pubblico ha registrato un valore negativo di 22.126 milioni di euro, con un peggioramento di quasi 12.000 milioni rispetto al 2010.

L'importo del ricorso al mercato ha raggiunto 253 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 3,8 miliardi rispetto al 2010. Al netto delle regolazioni debitorie, il saldo netto da finanziare ha raggiunto la somma di 58.191 milioni di euro, mentre il risparmio pubblico si è attestato su di un valore negativo per 12.235 milioni di euro.

I dati di dettaglio della gestione di competenza hanno evidenziato un calo degli accertamenti di entrata, pari a 750.164 milioni di euro, dovuto alla dinamica in calo dell'accensione di prestiti. Gli impegni complessivi di spesa hanno raggiunto i 706.957 milioni di euro, evidenziando una diminuzione di 8,4 miliardi di euro, con una variazione negativa pari all'1,2 per cento.

Le entrate finali hanno perciò registrato un aumento di 16.417 milioni di euro dovuto per circa due terzi all'incremento delle entrate tributarie, e per circa un terzo a quello delle entrate extratributarie. Tale risultato è imputabile soprattutto alle entrate tributarie, alle quali vanno ascritti i due terzi del citato aumento.

Per tali voci, in particolare, i maggiori aumenti si sono registrati per le tasse ed imposte sugli affari (+ 5,3 miliardi, pari a + 3,4 per cento) e per le imposte sul patrimonio e sul reddito (+ 3,2 miliardi, pari a + 1,4 per cento). In termini percentuali, invece, i maggiori incrementi hanno

coinvolto le imposte sulla produzione e i consumi (+ 6,7 per cento), nonché le entrate derivanti dai giochi (+10,6 per cento).

Sul versante delle entrate extratributarie, si è registrato un incremento degli accertamenti rispetto ai dati dell'anno precedente. In particolare, segnala, per il confronto rispetto alle previsioni definitive, i proventi dei servizi pubblici minori (+ 13,7 miliardi, corrispondenti a + 10,1, rispetto al 2010) e i recuperi, rimborsi e contributi (+ 35,9 miliardi, corrispondenti a + 4,6 per cento, rispetto al 2010).

Notevole, infine, in termini percentuali, l'aumento delle entrate relative all'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, passate dai 123 milioni di euro del 2010 ai 1.486 milioni del 2011 (+1.108 per cento).

Quanto al dettaglio della dinamica registrata dalle spese finali, la spesa di parte corrente ha prodotto impegni per complessivi 472.320 milioni di euro (a fronte di 474.662 nel 2010), mentre quella in conto capitale per 48.502 milioni di euro (era 58.913 milioni di euro nel 2009 e 52.282 nel 2010).

Il dato di consuntivo degli impegni relativi alle spese finali si è rivelato nel complesso molto inferiore alle previsioni definitive, con impegni finali ridotti di quasi 18,5 miliardi di euro.

In relazione alle singole categorie di spesa, la dinamica delle spese correnti ha fatto registrare impegni per redditi da lavoro dipendente pari a quasi 88,9 miliardi di euro (invariato rispetto al dato del 2010), per trasferimenti correnti a pubbliche amministrazioni (sostanzialmente amministrazioni locali ed enti previdenziali) pari a quasi 221 miliardi di euro (223 miliardi nel 2010) e per interessi passivi e redditi da capitale in misura pari a circa 73,8 miliardi di euro (sostanzialmente il livello attinto nel 2009, dopo il decremento a 69,5 miliardi registrato nel 2010). I trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private (quasi 4 miliardi di euro) hanno poi registrato la maggiore riduzione percentuale (-13,4 per cento), mentre il maggior aumento (+11,9 per cento) si è avuto per i consumi intermedi, che sfiorano l'ammontare di 11 miliardi di euro nel 2011.

Nell'ambito della spesa in conto capitale, i contributi agli investimenti registrano impegni per 16,2 miliardi di euro (un terzo delle uscite in conto capitale), di cui la metà destinata alle amministrazioni centrali. Gli impegni per altri trasferimenti in conto capitale ammontano a 12,2 miliardi di euro (un quarto del totale), con un incremento di quasi l'82 per cento rispetto all'omologo dato del 2010. In controtendenza, invece, il dato relativo ai contributi agli investimenti alle imprese, scesi di circa il 30 per cento rispetto al 2010 e pari a 8 miliardi di euro.

Per quanto riguarda la dinamica registrata dalla gestione dei residui nel 2011, nel corso dell'esercizio sono stati registrati residui attivi per 146.122 milioni e residui passivi per 91.579 milioni. Per questi ultimi, in particolare, i dati quantitativi riportati nella relazione illustrativa al disegno di legge segnalano che si sono determinate economie di gestione pari a 3.298 milioni di euro e somme perenti ai fini amministrativi per 13.403 milioni di euro, a fronte delle quali si sono verificate eccedenze

di spesa per 4,8 milioni di euro, determinandosi, pertanto, complessivamente una diminuzione dei residui passivi pari a 16.697 milioni di euro.

Dei residui attivi pregressi accertati nell'esercizio, 19.416 milioni di euro (erano 17.843 nel 2010) sono stati incassati e 126.706 milioni di euro (150.763 nel 2010) sono rimasti da riscuotere e da versare, mentre dei residui passivi accertati 48.418 milioni di euro risultano essere stati pagati (44.399 milioni di euro nel 2010) e 43.161 milioni (41.589 milioni nel 2010) sono invece rimasti da pagare.

In sintesi, per quanto riguarda i residui di nuova formazione, l'esercizio 2011 ha prodotto residui attivi per 88.501 milioni di euro (in ulteriore crescita rispetto ai 79.027 nel 2010) e passivi per 49.988 milioni di euro (66.687 milioni nel 2010), con un'eccedenza attiva di 38.513 milioni (era di 12.340 milioni nel 2010).

Nel dettaglio, per le spese correnti, in particolare, la consistenza dei residui di nuova formazione è stata dovuta alla dinamica registrata dalle spese per trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (pari a circa il 74 per cento di quelli di parte corrente), per consumi intermedi (pari al 7,1 per cento), per redditi da lavoro dipendente (pari al 5,9 per cento) e per trasferimenti correnti a imprese (pari al 4,7 per cento), mentre, tra i residui di nuova formazione relativi a spese in conto capitale, segnala gli altri trasferimenti in conto capitale (pari a circa il 43 per cento dei residui di nuova formazione di conto capitale), i contributi agli investimenti (pari al 23,8 per cento), gli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni (pari al 17,9 per cento).

In ordine ai risultati della gestione patrimoniale del 2011, il conto del Patrimonio ha evidenziato un'eccedenza passiva, ossia la differenza tra le passività e le attività, di 1.523,2 miliardi di euro, superiore rispetto all'omologo dato del 2010 del 5,45 per cento.

Tale eccedenza, a fronte dei 1.444,4 miliardi del 2010, ha subito nel 2011 un peggioramento di circa 78,8 miliardi di euro (a fronte del risultato sempre negativo ma più contenuto di circa 18,6 miliardi registrato nel 2010 sul dato 2009), dovuto ad una diminuzione delle attività (- 14,8 miliardi) ed all'aumento delle passività (+ 64 miliardi). Il risultato denota una situazione patrimoniale in peggioramento rispetto all'anno 2010 e riconferma gli andamenti negativi registrati negli anni dal 2002 e successivi (con l'eccezione del 2009).

Anche nel 2011, le irregolarità riscontrate dalla Corte dei conti nel giudizio di parificazione hanno formato oggetto di una specifica e dettagliata analisi contenuta nel referto sul rendiconto 2011, che si sono nella quasi totalità tradotte in specifici rilievi riportati nella apposita Decisione.

In particolare, sul versante della spesa, tali irregolarità hanno riguardato l'antico e noto problema delle «eccedenze» di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa, che sono perlopiù ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa, nonché a pagamenti di titoli del debito pubblico.



Tutte le partite in questione sono state, per l'appunto, registrate nel consuntivo come «eccedenze» rispetto agli stanziamenti previsti, verificatesi in relazione a capitoli di spesa obbligatoria dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e trasporti.

Per ulteriori elementi di approfondimento sulle risultanze complessive e osservazioni, rinvia alla Nota n. 61 del 2012 del Servizio del Bilancio.

Il senatore MAZZARACCHIO (*PdL*), relatore sul disegno di legge n. 3472, rileva che il disegno di legge di assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 (A.S. 3472), che giunge all'esame del Senato della Repubblica a seguito dell'approvazione, con modifiche, da parte dell'altro Ramo del Parlamento (A.C. 5325), consta di quattro articoli corredate dalle annesse tabelle e relativi allegati con riferimento agli stati di previsione della spesa e delle entrate suddivisi per Dicasteri ed Amministrazioni autonome.

L'assestamento ha il suo principale riferimento normativo nell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica (la n. 196 del 2009). Con tale disegno di legge possono essere proposte variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di una stessa missione, ivi comprese le spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi). Limitatamente al triennio 2011-2013, la predetta flessibilità del bilancio è stata ulteriormente potenziata per effetto delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 che consentono di rimodulare con l'assestamento risorse anche tra programmi di missioni diverse, al fine di consentire alle Amministrazioni centrali di consolidare le risorse stanziare sulle missioni di ciascuno stato di previsione. La predetta rimodulazione delle dotazioni tra missioni può attuarsi in presenza di motivate esigenze, può riguardare soltanto le spese rimodulabili e deve assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ricorda che il disegno di legge di assestamento costituisce lo strumento di aggiornamento a metà anno degli stanziamenti di bilancio determinati in applicazione dei criteri della competenza e della cassa e con esposizione riferita a missioni e programmi.

In particolare l'assestamento registra:

*a)* le variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2012 che risultano tenendo conto sia dei residui provenienti da esercizi precedenti al 2011 sia dei residui di nuova formazione (relativi all'esercizio 2011);

*b)* le variazioni introdotte in bilancio nel periodo gennaio-maggio 2012 in conseguenza di atti amministrativi. Si tratta della rappresentazione degli effetti finanziari derivanti da atti di prelevamento da fondi, da atti di riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata, dall'attuazione di specifiche norme di legge;

c) le variazioni che hanno il loro titolo specifico nel disegno di legge in esame apportate alle previsioni di entrata e di spesa.

In tale ambito sono considerati gli effetti finanziari conseguenti, ad esempio, all'andamento del gettito, all'adeguamento del quadro macroeconomico dell'anno preso a riferimento nell'elaborazione delle stime del DEF 2012, alla spesa per interessi.

Rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio per il 2012, i dati contenuti nel disegno di legge di assestamento per il 2012 – espressi in termini di competenza e considerati al netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA – evidenziano un miglioramento dei saldi di bilancio.

In particolare, il saldo netto da finanziare risente delle variazioni di segno positivo pari nel complesso a 5.014 milioni di euro di cui 3.818 milioni sono quelle determinate per atto amministrativo e 1.196 milioni di euro quelle proposte direttamente con l'assestamento. Ne deriva che, a fronte della previsione iniziale negativa del Bilancio 2012 (– 1.568 milioni di euro), il saldo netto da impiegare nella previsione assestata presenta un valore positivo di 3.446 milioni di euro.

Anche per il risparmio pubblico, le variazioni proposte con l'assestamento fanno registrare un miglioramento rispetto alle previsioni del bilancio 2012 (32.088 milioni di euro) che si attesta sul valore di 40.231 milioni di euro (previsione assestata 2012).

I dati relativi al ricorso al mercato (pari alla differenza tra le entrate finali ed il totale spese, comprensive di quelle per rimborso prestiti) evidenziano invece un peggioramento (– 10.400 milioni di euro) imputabile alle variazioni proposte dall'assestamento (– 11.044 milioni di euro).

Quanto alle spese finali, le variazioni fanno registrare una diminuzione pari a 4.343 milioni di euro (competenza) risultante della diminuzione di 4.461 milioni di euro per oneri correnti e dell'incremento pari a 118 milioni di euro per spesa in conto capitale.

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo, segnala per rilevanza l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS) in misura pari a 1.499 milioni di euro (per competenza). Altre variazioni riguardano i prelevamenti da fondi di riserva ed altri fondi (593 milioni di euro per competenza), dal fondo per la riscrittura dei residui perenti di parte corrente (253 milioni di euro) e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa (1.986 milioni di euro).

Tra le variazioni per atto amministrativo a carattere non compensativo (con effetti quindi sui saldi) si evidenziano le riassegnazioni alla spesa di somme acquisite in entrata nel secondo semestre 2011 (1.067 milioni di euro) e le variazioni in entrata derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 per la copertura degli oneri correlati.

Segnala che con l'assestamento, in attuazione delle previsioni di legge di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, è stata operata una variazione

compensativa tra missioni diverse nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Le entrate finali – per effetto delle variazioni per atti amministrativi e delle variazioni aventi titolo nell'asestamento – aumentano, in termini di competenza, di 3.122 milioni rispetto alle previsioni iniziali. La variazione è ascrivibile all'incremento registrato nelle entrate per atti amministrativi, in misura pari a complessivi 6.269 milioni di euro (da imputarsi a maggiori entrate tributarie per 5.901 milioni e a maggiori entrate extra-tributarie per 368 milioni), temperato dalle minori entrate stimate con l'asestamento in misura pari a 3.147 milioni (importo derivante dalla previsione di minori entrate tributarie per 2.819 milioni ed extratributarie per 328 milioni).

Con riferimento alle entrate, si segnala, in particolare, il decremento di IRPEF (–3.396 milioni), IRES (–3.674 milioni) ed imposta sostitutiva sui contratti di locazione-cedolare secca (–1.646 milioni) compensato dalle nuove entrate per IMU erariale (+8.638 milioni), ed imposte sostitutive sui tributi diretti (+1.186 milioni).

Per quanto riguarda le imposte indirette, si registra il decremento dell'accisa sui prodotti energetici (–1.363 milioni) e dell'imposta ipotecaria (–221 milioni) a fronte delle maggiori entrate derivanti dall'imposta di bollo (+1.905), dall'IVA (+334 milioni) dall'accisa sul gas naturale (+412 milioni) e dai proventi del gioco (+85 milioni).

Le variazioni delle autorizzazioni di cassa comportano, rispetto alle previsioni iniziali, un peggioramento del saldo netto da finanziare, dell'avanzo primario e del ricorso al mercato, mentre si registra un miglioramento in termini di risparmio pubblico.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare è di 186 milioni: (esso passa infatti dai 68.655 milioni delle previsioni iniziali a 68.841 milioni), quello dell'avanzo primario di 2.224 milioni (in quanto si riduce da 20.172 milioni a 17.948 milioni) e quello del ricorso al mercato di 15.741 milioni (da 317.613 milioni a 333.354 milioni); il risparmio pubblico, pur rimanendo di segno negativo, denota una variazione positiva pari a 6.527 milioni, passando da –31.002 milioni a –24.475 milioni.

I residui passivi accertati per le spese finali di bilancio statale, al netto di quelli relativi al rimborso dei prestiti (pari a 185 milioni), ammontano a 92.964 milioni, dei quali 49.865 milioni derivano dalla gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2011 (cd. residui di nuova formazione).

A fronte di un dato complessivo dei residui 2010 pari a 108.203 milioni per le spese finali, la diminuzione (–15.239 milioni) rispetto all'esercizio 2010 è imputabile sia alla parte corrente, che registra un decremento da 65.621 milioni a 57.584 milioni (–12,25 per cento), sia al conto capitale, che presenta un decremento da 42.582 milioni a 35.380 milioni (–16,91 per cento).

I residui di nuova formazione (pari a circa 49.865 milioni di euro) sono determinati in misura prevalente da residui di parte corrente, per

circa 31.796 milioni (i residui in conto capitale ammontano a circa 18.069 milioni di euro).

Le principali modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al ddl in esame hanno riguardato:

a) l'aumento dell'importo massimo autorizzato di emissione dei titoli pubblici portato da 40.000 milioni a 50.000 milioni di euro (articolo 2, comma 1);

b) variazioni agli stanziamenti di taluni stati di previsione: MEF, Affari esteri ed Interno;

c) introduzione del comma 20-*bis* all'articolo 17 della legge di bilancio 2012 (articolo 4 del ddl in esame), il quale prescrive che le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni *una tantum* in favore delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, siano ripartite con decreti del Ministro competente.

Quanto alle altre disposizioni del ddl in esame, il comma 2 dell'articolo 2 interviene sull'articolo 2, comma 7, della legge di bilancio per il 2012, innalzando da 1.200 milioni a 1.300 milioni l'importo del fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa di cui all'articolo 27 della legge n. 196 del 2009.

Il successivo comma 3, mediante la novella del comma 27 dell'articolo 2 della legge di bilancio 2012, amplia il numero di capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2012 nell'ambito del programma «Oneri per il servizio del debito statale» tra gli stanziamenti dei quali il Ministero stesso è autorizzato, con proprio decreto, ad effettuare variazioni compensative, sia in termini di competenza che di cassa, per le necessità connesse all'andamento dei mercati finanziari e alla gestione del debito statale. Per le stesse necessità, il comma in esame autorizza altresì il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare ulteriori variazioni compensative tra gli stanziamenti di taluni capitoli del programma «Rimborsi del debito statale», sempre del medesimo Stato di previsione.

Infine, l'articolo 3 (già articolo 4, A.C. n. 5325) aggiunge all'articolo 8 della legge di bilancio 2012 il comma 10-*bis*, il quale autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni compensative di bilancio, anche tra programmi e missioni diversi, al fine di reperire le risorse occorrenti per i programmi di rimpatrio volontario e assistito verso i Paesi di origine dei cittadini di paesi terzi (ai sensi dell'articolo 14-*ter* del T.U. n. 286 del 1998).

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota n. 62 del 2012 del Servizio del bilancio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MASCITELLI (*IdV*), segnalando la necessità che la Commissione venga messa nelle condizioni

di esaminare in maniera approfondita e ponderata i due importanti documenti di bilancio, senza svilire il ruolo del Parlamento attraverso una tempistica eccessivamente ravvicinata.

Il presidente AZZOLLINI assicura che la Commissione sarà posta nella condizione di esaminare con la dovuta attenzione i provvedimenti, nel pieno rispetto della procedura prevista dal Regolamento.

Dopo aver ricordato che l'*iter* dei due documenti di bilancio in esame proseguirà con l'avvio della discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di domani, mercoledì 3 ottobre 2012.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

##### **(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale**

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.15, 2.4, 2.6, 2.7, 2.2, 3.27, 3.8, 3.22, 3.23, 3.20, 3.24, 3.11, 4.19, 4.3 e 4.12. Fa presente che risulta inoltre necessario acquisire la Relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 2.11, 3.0.2 e 4.11. Comportano maggiori oneri le proposte emendative 2.1, 2.10, 2.12, 3.12, 3.16, 3.2, 3.10, 3.9, 3.26, 3.0.1, 4.6 e 4.0.1. Per quanto attiene all'emendamento 4.2, rilevano che occorre verificarne la compatibilità con la normativa contabile. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PEGORER (*PD*) segnala la necessità di riprendere l'esame, in sede consultiva, del testo unificato dei disegni di legge nn. 159 e abbinati, assegnato in sede referente alla commissione Difesa, recante norme in favore dei militari di leva e di carriera infortunati o caduti durante il periodo di servizio. Dopo aver ricordato che questa Commissione aveva avviato l'esame di tale provvedimento nel settembre dello scorso anno, fa presente che, stante le attese riposte dalle associazioni di settore, sarebbe opportuno sollecitare il Governo a fornire i chiarimenti richiesti sui profili di criticità di carattere finanziario.

Il presidente AZZOLLINI assicura che la Commissione riprenderà l'esame di tale provvedimento, compatibilmente le priorità desumibili dall'ordine del giorno e rappresentate dai disegni di legge sul rendiconto e sull'assestamento, nonché dalla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012.

Ribadisce, peraltro, la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti dal senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) in merito agli effetti sui bilanci dei comuni connessi alla decurtazione dei trasferimenti erariali a seguito delle stime sul maggior gettito IMU.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 3 ottobre 2012, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

**Sottocommissione per i pareri**

**186<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

**(3256) Istituzione della Giornata dell'Unità d'Italia**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione su testo e su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore AGOSTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma del fatto che l'attuazione della legge possa avvenire

con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, come sancito dal comma 4 dell'articolo 1.

Per quanto concerne gli emendamenti, rileva che occorre verificare la compatibilità dell'emendamento 1.5 con la previsione dell'invarianza degli oneri. Fa, infine, presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE*

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a fornire la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge n. 1744 e connessi, recanti la riforma della disciplina in materia di cooperazione allo sviluppo.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria****376<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MUSI*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 e connesso allegato**(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FANTETTI (*PdL*) riferisce alla Commissione sul documento in esame, il quale provvede ad aggiornare il Documento di Economia e Finanza 2012 (DEF) presentato dal Governo lo scorso aprile ed approvato nel mese di maggio dal Parlamento. Ricorda che la Nota di aggiornamento del DEF – da presentarsi entro il 20 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) – costituisce uno degli strumenti in cui si articola il ciclo di bilancio, la cui presentazione è pertanto obbligatoria, in base all'articolo 7 della citata legge di contabilità.

Per quanto concerne il quadro macroeconomico, nella Nota vengono riviste al ribasso – rispetto allo scorso aprile – una serie di stime dell'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e gli anni successivi: lo scenario macroeconomico internazionale si è infatti deteriorato rispetto al DEF presentato ad aprile, sia a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano sia per effetto dell'incertezza del contesto dell'area dell'euro. La Nota di aggiornamento evidenzia pertanto un andamento dell'economia italiana meno favorevole rispetto alle previsioni formulate nel DEF: anzitutto per il 2012 viene stimata una contrazione del PIL pari al 2,4 per cento (rispetto all'1,2 per cento precedentemente individuato); per il 2013 il PIL è previsto in riduzione dello 0,2 per cento, principalmente per l'effetto di trascinamento del calo registrato l'anno pre-



cedente (la crescita del 2013, al netto di tale trascinamento, sarebbe altrimenti positiva e pari allo 0,4 per cento). Successivamente l'attività economica dovrebbe tornare a crescere (dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015), beneficiando sia del miglioramento della domanda mondiale sia degli effetti positivi dei provvedimenti varati dal Governo. Anche altre variabili macroeconomiche evidenziano un rallentamento rispetto alle previsioni contenute nell'ultimo DEF: nel 2012 i consumi nazionali si ridurranno del 2,6 per cento (in aumento rispetto a quanto stimato nel DEF) e di un ulteriore – 0,7 per cento nel 2013; anche la spesa delle famiglie si ridurrà (– 3,3 per cento nel 2012), a causa dell'andamento negativo del mercato del lavoro e del reddito disponibile, in un contesto di fiducia attualmente definito ai minimi storici. Gli investimenti fissi lordi nel 2012 si ridurranno dell'8,3 per cento (rispetto al – 3,5 per cento stimato dal DEF), a causa soprattutto della riduzione degli investimenti in macchinari e attrezzature (– 10,6 per cento), particolarmente sensibili all'andamento congiunturale; debolezza dovrebbe permanere anche nel settore delle costruzioni. Le esportazioni sono invece previste in aumento dell'1,2 per cento nel 2012, in linea con quanto previsto nel DEF.

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, vengono riviste al ribasso le stime del tasso di disoccupazione, pari al 10,8 per cento nel 2012 (in aumento di circa 1,5 punti percentuali rispetto al DEF) e in ulteriore crescita nel 2013 sino all'11,4 per cento, mentre nel biennio successivo dovrebbe ridursi (all'11,3 nel 2014 e al 10,9 per cento nel 2015). Rispetto al DEF nel 2012 dovrebbe invece registrarsi una minore pressione dell'inflazione, anche per effetto dello slittamento dell'incremento delle aliquote IVA: l'inflazione programmata è pertanto stimata stabile all'1,5 per cento nel periodo 2012-2015.

Passando ad analizzare il quadro di finanza pubblica, nella sua evoluzione – evidenzia la Nota – si riflettono le tensioni sui mercati del debito sovrano, le incertezze dell'area dell'euro nonché il rallentamento della crescita globale. Va precisato che il nuovo quadro di finanza pubblica tiene conto degli interventi contenuti nel decreto-legge n. 95 del 2012, relativo alla *spending review*, e nel decreto-legge n. 158 del 2012, in materia sanitaria (in fase di conversione). Nel 2012 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente è stimato al 2,6 per cento del PIL (superando dello 0,9 per cento il valore indicato nel DEF), e peggiora di 1,1 punti percentuali nel 2013 (passando dallo 0,5 all'1,6 per cento del PIL): tuttavia, in termini strutturali, nel 2013, il valore strutturale dell'indebitamento medesimo si prevede comunque in pareggio e pressoché stabile negli anni successivi. La Nota sottolinea come il peggioramento dei dati di finanza pubblica rispetto a quelli di aprile sia correlato ad una evoluzione delle entrate meno favorevole del previsto e ad un maggior costo del debito; dette voci trovano tuttavia parziale compensazione in una dinamica più contenuta di alcune spese, in particolare quelle relative a redditi da lavoro dipendente e consumi intermedi. Negli anni successivi l'indebitamento tende a ridursi progressivamente (su valori comunque più elevati di quelli del DEF) con un valore

finale al 2015 dell'1,4 per cento (anziché pari a zero, come indicato ad aprile). Il saldo primario è stimato in progressivo aumento (dal 2,9 per cento del PIL del 2012 al 4,8 per cento del 2015). La spesa per interessi, pari al 4,9 per cento del PIL nel 2011, viene stimata in aumento dal 5,5 per cento nel 2012 al 6,3 per cento nel 2015 (in crescita rispetto al DEF lungo tutto il periodo), a causa delle tensioni sui mercati finanziari e delle conseguenti ripercussioni sul debito pubblico. Anche il rapporto tra debito pubblico e PIL è previsto in aumento nel 2012 (a seguito della revisione da parte della Banca d'Italia del consuntivo 2010 e 2011 e del peggioramento delle previsioni di crescita): il livello del rapporto debito/PIL viene pertanto stimato al 126,4 per cento per l'anno in corso, con un lieve ulteriore rialzo nel 2013, dove verrebbe raggiunto il valore massimo del 127,1 per cento; a partire dal 2014, il rapporto debito/PIL presenta invece un andamento decrescente, sino al 122,9 per cento nel 2015. Le spese finali al netto interessi diminuiscono passando dal 46 per cento del 2012 al 44 per cento nel 2015, sia per le misure di contenimento introdotte lo scorso anno, sia per effetto della *spending review*.

Per quanto concerne i dati di maggiore interesse per la 6<sup>a</sup> Commissione, evidenzia anzitutto che le entrate finali si situano tanto nel 2012 che nel 2015 su un valore del 48,9 per cento di PIL, presentando valori più alti negli anni intermedi (49,6 nel 2013 e 49,1 per cento nel 2014), a causa delle modalità di aumento delle aliquote IVA stabilite dal decreto-legge n. 95 del 2012. Le entrate tributarie sono stimate al 30,8 per cento del PIL nel 2012 (rispetto al 31,2 per cento previsto dal DEF in aprile), risalgono al 31,3 per cento nel 2013 per poi ridiscendere nel biennio successivo al 30,9 per cento nel 2014 ed al 30,7 per cento nel 2015. Riguardo alla pressione fiscale, nel 2012 viene evidenziato un aumento di oltre 2 punti percentuali, passando dal 42,5 per cento del 2011 al 44,7 per cento del PIL. Nel 2013 la crescita della pressione fiscale prosegue fino al 45,3 per cento, calando nel 2014 al 44,8 per cento e nel 2015 al 44,6 per cento, in linea con la variazione prevista delle aliquote IVA.

La Nota di aggiornamento al DEF dedica uno specifico approfondimento all'andamento del credito in Italia, evidenziando come le turbolenze sui mercati finanziari abbiano inciso anche sull'erogazione di finanziamenti bancari. Le difficoltà di provvista di liquidità e le incertezze sulla solidità del portafoglio hanno inasprito le politiche creditizie, con l'innalzamento dei tassi creditori; contemporaneamente, nonostante le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema abbiano contribuito in misura rilevante a garantire la disponibilità di liquidità bancaria, ciò non si è tradotto in un proporzionale aumento di crediti all'economia. In luglio il costo dei nuovi prestiti alle imprese italiane da uno a cinque anni, fino a un milione di euro, è risultato pari al 6,2 per cento (rispetto al 4 per cento per le imprese tedesche), a causa della frammentazione dei mercati finanziari nell'Area dell'euro e della non uniforme trasmissione delle decisioni di politica monetaria nei diversi paesi. Secondo un'indagine trimestrale sul credito bancario condotta dalla BCE, nel secondo trimestre 2012 dal lato dell'offerta si rileva un sensibile miglioramento rispetto alla scorso gennaio,

registrandosi una minore tensione nelle condizioni dell'offerta alle grandi imprese, mentre per le PMI vi è sostanziale stabilità. Per le famiglie, nel secondo trimestre, le condizioni dell'offerta di credito sono risultate stabili per i mutui immobiliari e in lieve restrizione nel credito al consumo; la domanda è invece in lieve contrazione in entrambi i comparti, nonostante la lieve diminuzione dei tassi d'interesse in corso da febbraio.

Segnala infine che in una sezione della Nota di aggiornamento viene dato ampio spazio al processo di valorizzazione del patrimonio pubblico, evidenziando le iniziative del Governo per valorizzare e dismettere il patrimonio dello Stato. L'ammontare dei proventi derivanti da tali operazioni viene stimato dalla Nota in un punto percentuale di PIL l'anno, da destinare prioritariamente al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico. La Nota ricorda il progetto «Patrimonio pubblico», consistente nel censimento delle consistenze degli attivi delle amministrazioni pubbliche: secondo stime preliminari, il valore del patrimonio immobiliare pubblico (comprensivo dei terreni) oscillerebbe tra 251 e 369 miliardi; a fine 2011 il valore delle partecipazioni statali ammonterebbe a oltre 80 miliardi. Vengono altresì ricordate le disposizioni introdotte con il decreto-legge n. 98 del 2011 (e successive modificazioni) che, al fine di facilitare le operazioni di valorizzazione e vendita, hanno disposto la creazione della Società di gestione del risparmio (SGR) per mettere a reddito e cedere i patrimoni immobiliari pubblici attraverso l'istituzione di uno o più fondi di investimento; la normativa consente che la valorizzazione e collocazione del mercato avvenga anche mediante l'ausilio della Cassa depositi e prestiti (CDP), che potrà partecipare ai predetti fondi. Sono stati altresì rafforzati i poteri dell'Agenzia del demanio che potrà operare ristrutturazioni e regolarizzazioni catastali delle unità immobiliari, nonché entrare nella compagine azionaria della SGR. La Nota ricorda infine che il decreto-legge n. 87 del 2012 ha previsto l'attuazione di una prima serie di operazioni di privatizzazione delle partecipazioni pubbliche (conferendo alla CDP il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Sace, Fintecna, e Simest) che dovrebbero produrre significativi risultati già entro l'anno.

Il presidente MUSI, stante la comune attinenza al tema della finanza pubblica e ad alcuni rilevanti profili di carattere fiscale, propone alla Commissione di svolgere una discussione generale congiunta sul documento LVII, n. 5-*bis* e sui disegni di legge n. 3471 e n. 3472, salva la loro successiva disgiunzione al momento della votazione del parere su ciascuno dei predetti atti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), a nome della propria parte politica, concorda con la proposta del Presidente. Chiede quindi se l'espressione del parere sulla Nota di aggiornamento al DEF, prevista per la seduta delle ore 20,30 di domani, si possa considerare tempestiva avuto riguardo all'andamento dei lavori in 5<sup>a</sup> Commissione.

Il presidente MUSI precisa in primo luogo che l'avvio della discussione in Assemblea sulla Nota di aggiornamento è previsto per la seduta antimeridiana di giovedì e che, di conseguenza, è presumibile che la 5<sup>a</sup> Commissione termini i propri lavori domani pomeriggio. Per tale ragione l'espressione del parere si può reputare utile quanto meno in riferimento ai lavori dell'Assemblea.

La Commissione concorda con la proposta del Presidente.

**(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente MUSI (PD), relatore, introduce l'esame del disegno di legge n. 3471, ricordando preliminarmente che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica (anno finanziario), adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La disciplina del rendiconto generale dello Stato è dettata dal capo III, Titolo VI, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 che, all'articolo 35, dispone che il rendiconto relativo al 31 dicembre dell'anno precedente sia presentato entro il successivo mese di giugno alle Camere con apposito disegno di legge, dopo esser stato previamente sottoposto alla Corte dei conti per il giudizio di parificazione. L'articolo 36 stabilisce che il rendiconto generale dello Stato, articolato per missioni e programmi, è costituito da due parti: il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento; il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato. L'esposizione dettagliata delle risultanze della gestione è fornita dal conto del bilancio, che risulta costituito dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. Per ciascun programma vengono esposti i risultati relativi alla gestione dei residui, alla gestione di competenza e alla gestione di cassa. La gestione di competenza evidenzia l'entità complessiva degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa effettuati nel corso dell'esercizio finanziario. La gestione di cassa evidenzia, per la parte di entrata, le somme riscosse e versate nella tesoreria dello Stato e, per la parte di spesa, i pagamenti compiuti dalle amministrazioni statali. Nella gestione dei residui vengono registrate le operazioni di incasso e di pagamento effettuate in relazione ai residui (rispettivamente, attivi e passivi) risultanti dagli esercizi precedenti.

Passando ad analizzare il contenuto del disegno di legge n. 3471, gli articoli 1, 2 e 3 spongono i risultati complessivi relativi alle amministra-

zioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2011, e sono riferiti, rispettivamente, alle entrate (con accertamenti per 750.164 milioni di euro), alle spese (con impegni per 706.957 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, che evidenzia un avanzo di 43.207 milioni di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che evidenzia, al 31 dicembre 2010, un disavanzo di 160.585 milioni di euro. L'articolo 5 reca l'approvazione degli Allegati n. 1 e n. 2 (prelevamenti dal «Fondo di riserva per le spese impreviste» ed eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo), mentre l'articolo 6 espone la situazione, al 31 dicembre 2011, del patrimonio dello Stato, da cui risultano attività per un totale di 820,7 miliardi di euro e passività per un totale di 2.343,9 miliardi di euro. Gli articoli da 7 a 10 espongono i dati relativi ai conti consuntivi delle aziende e amministrazioni autonome; infine, l'articolo 11 dispone l'approvazione del Rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato e dei rendiconti delle amministrazioni e delle aziende autonome secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Per quanto concerne in particolare i dati presentati dal Rendiconto, di maggiore interesse della Commissione Finanze, concernenti le entrate, evidenzia anzitutto, partendo dall'analisi della gestione di competenza, che l'entità complessiva degli accertamenti di entrata (comprensivi delle entrate per accensione di prestiti) è risultata, nel 2011, pari a 750.164 milioni di euro, con una evoluzione negativa rispetto al 2010; come evidenziato anche nella relazione illustrativa, la diminuzione registrata rispetto all'esercizio 2010 trae origine dalla dinamica dell'accensione di prestiti. Rispetto al consuntivo 2010, le entrate finali in termini di accertamenti hanno registrato un aumento di 16.417 milioni di euro, risultato imputabile soprattutto alle entrate tributarie (+11.117 milioni, pari al 2,5 per cento), mentre per le entrate extratributarie risulta un incremento del 6,3 per cento, pari a 3.908 milioni. Nell'ambito delle entrate tributarie, in particolare, si registrano variazioni in aumento rispetto al 2010 di 3.231 milioni delle imposte sul patrimonio e sul reddito (+1,4 per cento), di 5.321 milioni delle tasse e imposte sugli affari (+3,4 per cento), di 1.891 milioni delle imposte sulla produzione, consumi e dogane (+6,7 per cento) e di 1.274 milioni delle entrate derivanti dalla categoria del lotto, lotterie ed altre attività di gioco (+10,6 per cento). Si registrano altresì variazioni in diminuzione delle entrate dei monopoli (-5,2 per cento). Tra le entrate extratributarie, si segnalano in particolare i proventi dei servizi pubblici minori che registrano accertamenti in aumento del 127 per cento rispetto alle previsioni e del 10,1 per cento rispetto all'anno precedente. Riguardo ai residui, in base al Rendiconto, al 1° gennaio 2011, il conto dei residui indicava residui attivi per un valore complessivo di 229.790 milioni di euro e residui passivi per 108.276 milioni di euro, con una eccedenza attiva di 121.514 milioni di euro. Per effetto della gestione, al 31 dicembre 2011 i residui attivi sono stati accertati per importi pari a 146.122 milioni, di cui 19.416 milioni incassati e 126.706 milioni ancora da versare o riscuotere. A tale importo di residui pregressi si sono aggiunti 88.501 milioni di residui di nuova formazione, per un totale di residui attivi, al

31 dicembre 2011, pari a 215.207 milioni. Dal confronto tra lo stato dei residui al termine dell'esercizio 2011 e quello al termine dell'esercizio precedente si rileva pertanto che i residui attivi hanno fatto registrare una diminuzione del 6,3 per cento. Passando infine ad analizzare i risultati della gestione di cassa, risultano incassi complessivi per 681.079 milioni e pagamenti per 705.387 milioni. Gli incassi si riferiscono per 452.657 milioni ad operazioni finali e per 228.422 milioni ad operazioni di accensione prestiti. Per quanto concerne gli incassi finali nel 2011, va evidenziato come l'incremento rispetto all'esercizio precedente (circa 8,5 miliardi) sia la risultante dell'aumento di gettito sia delle entrate tributarie che extratributarie e delle entrate per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e di riscossione di crediti. In particolare, le entrate tributarie, pari a 415.649 euro, hanno registrato un incremento di 6.697 milioni di euro rispetto al 2010 (+1,6 per cento), così come le entrate extratributarie, pari a 33.770 milioni, hanno anch'esse evidenziato un incremento di 435 milioni rispetto al 2010 (+1,3 per cento). Tuttavia, mentre le entrate tributarie sono risultate a consuntivo inferiori rispetto alle previsioni definitive, le entrate extratributarie hanno manifestato un incremento rispetto alle previsioni.

Anche in relazione all'audizione della Corte dei conti sui criteri e le modalità di stima dell'evasione fiscale, prevista per le ore 14,30 di domani, ritiene doveroso riferire due rilievi critici formulati da tale organismo nel giudizio di parificazione. In esso, in particolare, la Corte dei conti ha segnalato la questione dei residui attivi e passivi, le cui dimensioni appaiono sempre più cospicue, oltre a essere un dato costante degli ultimi esercizi finanziari. Inoltre la Corte ha ribadito alcuni rilievi in merito all'attendibilità del rendiconto delle entrate, in base ai quali il bilancio consuntivo di competenza sarebbe, in parte non trascurabile, ricostruito induttivamente e non rispecchierebbe necessariamente in modo fedele l'effettiva realtà contabile. Ritiene del tutto evidente come tali rilievi debbano essere tenuti nella massima attenzione, giacché essi ripropongono la questione della trasparenza e attendibilità del bilancio dello Stato.

Successivamente dedica alcune considerazioni al rendiconto dei prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, effettuati nell'anno 2011, contenuto nell'Allegato n. 1 e di pertinenza della Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, dopo aver precisato che lo stanziamento ad esso inerente è di un miliardo e 221 milioni di euro per il 2011, ritiene utile dar conto della differente ripartizione e utilizzo delle somme disponibili. In particolare dal confronto tra i vari prelevamenti effettuati emerge una marcata differenziazione in termini di entità delle somme assegnate ai singoli programmi di spesa. A riprova di tale osservazione, cita l'importo dei prelevamenti per alcune missioni di spesa, come il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy*, lo sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, la missione «ricerca e innovazione», Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro. Anche a tale proposito, ritiene necessario svolgere alcune riflessioni, giacché, a suo parere, dall'analisi effettuata emerge l'esigenza di

un maggiore controllo da parte del responsabile politico del Dicastero in merito alle singole decisioni assunte, rispetto all'operatività delle strutture amministrative.

Passa quindi a illustrare i contenuti del disegno di legge n. 3472, ricordando preliminarmente che con il disegno di legge di assestamento è possibile aggiornare, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio dello Stato; il disegno di legge di assestamento è peraltro funzionalmente connesso con il rendiconto relativo all'esercizio precedente, poiché l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario – che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa – è definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto. Con l'assestamento, per quanto riguarda le entrate, gli stanziamenti sono adeguati in relazione alle previsioni di gettito (definite in base all'evoluzione delle grandezze economiche alle quali sono correlate le basi imponibili) e all'attività di accertamento; per quanto riguarda le spese discrezionali, esse sono adeguate in relazione a nuove o diverse esigenze intervenute; infine, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni di pagamento, gli stanziamenti sono adeguati alla consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le previsioni di entrata in particolare, essendo il frutto di una valutazione di carattere tecnico, possono subire modifiche per l'evoluzione della base imponibile e per gli effetti derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Per le variazioni di spesa la legge di assestamento presenta il medesimo vincolo che sussiste per il bilancio di previsione, cioè il rispetto della legislazione sostanziale vigente: non possono pertanto essere modificati, in sede di assestamento, gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da norme vigenti. Per quanto attiene al contenuto specifico del disegno di legge n. 3472, recante l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012, esso dispone l'approvazione delle variazioni, in termini di competenza e di cassa, alle previsioni del bilancio dello Stato per il 2012 indicate nelle allegate tabelle. Le tabelle si riferiscono allo stato di previsione dell'entrata, agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri e ai bilanci delle Amministrazioni autonome. Analizzando più in dettaglio i dati contenuti nel disegno di legge con particolare riferimento agli ambiti di maggiore interesse della 6<sup>a</sup> Commissione, il provvedimento evidenzia anzitutto – in termini di competenza ed in relazione alle entrate finali assestate – che le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2012 sono state pari a 5,9 miliardi di euro per le entrate tributarie e a 368 milioni per le entrate extratributarie.

A fronte di tale aumento per atto amministrativo, il disegno di legge di assestamento reca invece – al netto delle regolazioni debitorie – una proposta di riduzione delle entrate finali per complessivi 3.147 milioni di euro, risultante dalla diminuzione sia delle entrate tributarie (- 2.819 milioni), sia delle entrate extratributarie (- 328 milioni) ed una riduzione delle spese finali di 4.343 milioni. Nel complesso, le variazioni proposte dal provvedimento comportano, rispetto alle previsioni iniziali: un miglio-

ramento del saldo netto da finanziare che passa da - 1.568 milioni di euro a + 3.446 milioni; un miglioramento del risparmio pubblico di 1.314 milioni; un peggioramento dell'avanzo primario di 846 milioni (che comunque risulta superiore di circa 3 miliardi alle previsioni alla luce delle modificazioni già operate con atto amministrativo); un peggioramento del ricorso al mercato per circa 11 miliardi di euro (legato principalmente all'incremento di oltre 8 miliardi per rimborsi di buoni postali fruttiferi, di BTP, CCT e CTZ). Per quanto concerne in particolare l'ambito delle entrate tributarie, assumono particolare rilievo le variazioni in diminuzione relative all'IRPEF (- 3.395 milioni di euro), all'IRES (- 3.674 milioni), all'IVA (- 2.166 milioni, al netto dei rimborsi), all'imposta sostitutiva sui contratti di locazione cosiddetta «cedolare secca» (- 1.646 milioni), all'accisa sui prodotti energetici (- 1.363 milioni). In particolare, per quanto riguarda la «cedolare secca» (capitolo 1053) l'assestamento indica entrate per 714 milioni, a fronte di una previsione iniziale di 2.360 milioni. Riguardo invece alle variazioni in aumento, si evidenziano in particolare quelle relative alla nuova IMU erariale (+ 8.638 milioni), ad altre imposte sostitutive sui tributi diretti (+ 1.186 milioni), all'imposta di bollo (+ 1.905 milioni), e ai proventi di lotterie e lotto (+ 85 milioni). Evidenzia che - secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa - le variazioni proposte dal provvedimento di assestamento relativamente alle entrate tributarie sono finalizzate sia ad allineare le previsioni di bilancio 2012 al quadro macro-economico per il 2012 assunto a base delle stime contenute nel Documento di Economia e Finanza 2012, sia a recepire gli effetti derivanti dai decreti-legge n. 201 del 2011 e n. 16 del 2012 nonché ad allinearsi all'andamento del gettito tributario. Per quanto riguarda le variazioni apportate dal disegno di legge di assestamento allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella n. 2), per quel che concerne gli aspetti di competenza della Commissione assumono principale rilevanza i dati relativi alle spese gestite dai centri di responsabilità «Dipartimento delle finanze» e «Guardia di finanza». Con riferimento al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze» assumono rilievo, in particolare, i programmi «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta», ricompresi nella missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio». Al riguardo il disegno di legge di assestamento non apporta variazioni significative a tali programmi, ad eccezione della riduzione, per complessivi 2,5 miliardi del capitolo 3814, relativa a minori regolazioni contabili per rimborsi IVA. Riguardo invece al centro di responsabilità «Guardia di finanza» appare rilevante il programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica» nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», rispetto al quale non si segnalano variazioni significative.

Dichiara infine aperta la discussione generale congiunta.



Il senatore FANTETTI (*PdL*), relatore sul Documento LVII, n. 5-*bis*, ritiene utile richiamare, a sostegno dei rilievi formulati dal presidente Musi, quanto riferito dalla Corte dei conti in audizione sulla Nota di aggiornamento del DEF dinanzi alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato. In particolare, la Corte ha osservato che la continua accentuazione degli obiettivi di austerità e rigore, in assenza di una rete protettiva di coordinamento e di solidarietà, soprattutto se ottenuti attraverso l'aumento del prelievo fiscale, si rivela, alla prova dei fatti, una scelta molto costosa e, in parte, inefficace, e che, neppure, offre certezze circa il definitivo allentamento delle tensioni finanziarie. Il caso dell'Italia è, da questo punto di vista, esemplare, perché consente di verificare come il rigore di bilancio, da solo, non basta, se manca una crescita dell'economia in grado di assicurare la sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) concentra il proprio intervento sulla Nota di aggiornamento del DEF, che presenta tempi di esame più ristretti e che fotografa, purtroppo, il persistente andamento negativo dell'economia e della finanza pubblica in Italia. Tuttavia, gli preme mettere in luce alcuni elementi positivi contenuti nelle ultime riforme approvate dal Parlamento, a partire dalla modifica dell'articolo 81 della Costituzione. Riguardo a tale ultimo intervento, ritiene ormai definitivamente fugati i timori circa l'introduzione di un vincolo troppo rigido al governo della finanza pubblica, giacché, per contro, sono stati introdotti strumenti strutturali di risanamento dei conti che permettono di guardare con una certa fiducia al raggiungimento dell'obiettivo programmatico del pareggio di bilancio, nonostante il perdurare di un ciclo economico negativo.

Valuta in termini positivi l'aumento delle esportazioni, forse favorite da una positiva congiuntura internazionale, e l'avvio del processo di revisione della spesa, sottolineando che a tale fattore deve essere ascritto in parte il merito della diminuita pressione sul debito sovrano dell'Italia.

Osserva peraltro che le preoccupazioni espresse dalla Corte dei conti sulle politiche economiche italiane, già oggetto del precedente intervento del relatore Fantetti, testimoniano le persistenti difficoltà a innescare un'inversione di tendenza nell'andamento dell'economia nazionale, confermate dai dati sul continuo e drammatico calo dei consumi e degli investimenti pubblici. Viceversa, permane un elevato livello di pressione fiscale, che penalizza la capacità di spesa dei lavoratori e le potenzialità di investimento delle imprese. Risulta quindi evidente come tali dati continuino a proporre un orizzonte ancora troppo asfittico e a evidenziare i ben noti limiti di una politica economica che impone forse sacrifici eccessivi rispetto ai risultati conseguiti. L'oratore rimarca poi la centralità del tema della crescita, che va correlato ad alcuni ulteriori interventi, come la semplificazione della pubblica amministrazione e il completamento del processo di revisione della spesa. La politica dovrà dunque assumersi l'impegno di ricercare e individuare strategie di rilancio della crescita, finora inesplorate o attuate in maniera inadeguata. In tal senso, giudica doveroso richiamare il tema del ritardo nei pagamenti della pubblica ammi-

nistrazione, già da tempo all'attenzione del Parlamento, in ordine al quale riterrebbe oltremodo interessante conoscere l'entità delle somme corrisposte alle imprese aventi diritto.

Ritiene inoltre apprezzabile l'inserimento nella Nota di aggiornamento di uno specifico paragrafo dedicato al credito in Italia, dal quale si può evincere il continuo aumento dei tassi di interesse sui prestiti soprattutto nei confronti delle imprese italiane, in tale settore particolarmente sfavorite rispetto alle concorrenti tedesche, che possono invece beneficiare di un costo di provvista decisamente inferiore. Tali dati dimostrano in sostanza come le restrizioni nelle politiche di concessione del credito permangano nonostante le frequenti operazioni di rifinanziamento del sistema bancario decise dalla Banca centrale europea.

Nell'ottica di poter valutare gli strumenti di riduzione del debito pubblico, riterrebbe opportuno conoscere anche l'attuale stato di attuazione del piano di dismissione del patrimonio pubblico, acquisendo dal Governo un'informativa sull'avvenuta costituzione o meno dei veicoli societari previsti dalla normativa. Sul fronte della lotta all'evasione fiscale, giudica doveroso osservare che l'aumento delle entrate di alcune imposte, in particolare per quanto riguarda l'IVA, testimonia l'emergere di una maggiore propensione del contribuente all'adesione spontanea agli obblighi tributari, che è da riguardare a suo avviso come un argomento largamente positivo, nella misura in cui esso si possa interpretare come un indice di maggiore consapevolezza del fatto che tutti i cittadini sono chiamati al comune sforzo di risanamento dei conti pubblici.

Anche se la Nota di aggiornamento del DEF contiene un paragrafo appositamente dedicato alle raccomandazioni di politica economica rivolte dal Consiglio dell'Unione europea all'Italia, rileva che ciò non esime dal perseguire un' incisiva azione normativa anche in via autonoma e nell'ordinamento interno. In proposito ritiene necessario adottare indicatori di efficacia e di fattibilità dei provvedimenti normativi, introducendo buone pratiche nell'esercizio dell'attività amministrativa, in modo da diffondere modelli virtuosi e da restituire fiducia nell'apparato pubblico.

Il relatore FANTETTI (*PdL*), a integrazione della relazione già svolta, invita a non trascurare l'importanza rappresentata dalle imminenti elezioni politiche negli Stati Uniti, sottolineando come l'amministrazione Obama abbia operato al fine di scongiurare una crisi dell'euro, che avrebbe avuto gravi ripercussioni sulla debole ripresa economica americana e avrebbe reso particolarmente incerto l'esito delle stesse elezioni. In tale contesto assume rilievo anche la manipolazione del tasso di riferimento denominato Libor, che rappresenta una grave responsabilità del sistema bancario e finanziario internazionale, nel suo complesso, che il Governo americano potrebbe in ogni momento far valere contro i gruppi più influenti. Nella sostanza l'azione politica degli Stati Uniti ha a suo avviso garantito l'euro da ulteriori attacchi speculativi. A ciò si deve naturalmente aggiungere anche l'intervento di Mario Draghi, come Governatore della BCE, nel dichiarare la disponibilità a procedere all'acquisto illimi-

tato di titoli degli Stati membri, sia pure nella cornice di una rigorosa condizionalità. Tuttavia ritiene che gli strumenti di stabilizzazione dell'euro potrebbero rivelarsi meno efficaci del previsto. Ciò riguarda in particolare il Meccanismo europeo di stabilità, dal momento che l'aver previsto un limite massimo all'impegno finanziario degli Stati (pari a 190 miliardi di euro per la sola Germania) si può paradossalmente tradurre in un incentivo all'azione dei gruppi speculativi, che sono posti in condizione di conoscere e valutare in anticipo la soglia di resistenza di ciascuno degli Stati che contribuiscono al fondo. Di conseguenza, non si deve ritenere di aver eretto con il MES un argine insuperabile di fronte alle speculazioni sui redditi sovrani.

Peraltro anche il tema dei pagamenti della pubblica amministrazione rischia di essere fuorviante, dal momento che la vera questione riguarda la mancanza di liquidità per far fronte agli obblighi contrattuali, piuttosto che la sola e semplice velocità delle procedure di liquidazione delle fatture. In base alle argomentazioni svolte ritiene quindi del tutto innegabile che senza una ripresa della crescita economica i margini di manovra per l'Italia sono ridottissimi. In tal senso, l'obiettivo di innescare una ripresa dell'economia potrebbe essere realizzato ricorrendo a uno strumento già adottato in passato, sotto forma di una svalutazione competitiva. Naturalmente una simile azione di politica monetaria richiederebbe l'uscita dell'Italia dall'euro, non importa se come risultato di una decisione unilaterale dello Stato italiano o imposta dall'esterno. La svalutazione andrebbe effettuata con modalità tali da evitare il *default* finanziario dell'Italia, tenendo presente che ormai il debito pubblico italiano si sta nuovamente rinazionalizzando, e pertanto non vi dovrebbero essere significative ricadute negative per gli investitori stranieri.

Il presidente MUSI ritiene opportuno chiarire, in merito al tema delle stime di previsione del rapporto debito/PIL, che, in base a una decisione adottata dall'Eurostat lo scorso 31 luglio, i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni ceduti con la clausola *pro soluto* a istituzioni finanziarie bancarie e non bancarie devono essere comunque inclusi nel debito degli Stati membri, venendo quindi a incidere sul rapporto predetto.

La senatrice LEDDI (PD) mette in rilievo il proprio dissenso rispetto alle conclusioni del relatore Fantetti sulla necessità di una svalutazione competitiva come strumento di rilancio della crescita economica, evidenziando al contrario che tale azione di politica monetaria ha indotto, nel passato, effetti positivi di breve durata, rendendo viceversa l'Italia più debole degli altri concorrenti europei.

Sottolinea dunque che un'analisi scevra da apriorismi deve tener conto della situazione paradossale in cui si è venuta a trovare l'Unione europea, che sta pagando una crisi originatasi negli Stati Uniti e da essi trasferita alle economie nazionali degli Stati membri. In tale contesto, nega che l'eventuale uscita dell'Italia dall'euro potrebbe apportare alcun beneficio alla crescita economica. Inoltre rileva che la crescita dell'econo-

mia americana segna ancora il passo e che anche il livello dell'occupazione non sta salendo. Di conseguenza, la vera forza degli Stati Uniti è da ricercare nella solidità della divisa nazionale, nonostante il doppio debito, pubblico ed estero.

Il mutato quadro a livello internazionale ha a suo avviso sortito l'effetto di spostare gli attacchi speculativi dall'Italia alla Spagna, facendo quindi in modo che l'elemento decisivo sia ora diventato la concessione di aiuti a tale paese da parte dell'Unione europea, in modo da garantirne il salvataggio. Solo a condizione che negli Stati membri più fragili si attuino e si completi un percorso di risanamento strutturale dei conti e di riforma della pubblica amministrazione, l'Europa potrà risultare più conveniente per gli investitori.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) sottolinea che il dibattito non può prescindere dalla tesi, solo apparentemente estremista, enunciata dal relatore Fantetti in merito all'opportunità che l'Italia esca dall'euro. Al riguardo ritiene doveroso richiamare alcune proposte emerse nel corso degli stati generali del Nord, promossi dalla propria parte politica. A suo giudizio, il ricorso a strumenti di finanziamenti esterni, come il MES, non è assolutamente risolutivo, in quanto si limita nella sostanza a rinviare un inevitabile *default* finanziario, se non si agisce sui fondamentali dell'economia. Di ciò i mercati finanziari sono palesemente consapevoli e per tale motivo continuano a penalizzare l'Italia con elevati oneri sugli interessi per il finanziamento del debito pubblico. La mera questione concernente l'eventuale uscita dall'euro può risultare per certi versi semplicistica, se non si tiene presente che l'Italia presenta realtà territoriali molto diversificate, per quanto riguarda i livelli dello sviluppo economico e dell'indebitamento. A suo parere, non sarebbe quindi né scandaloso né paradossale pensare alla costituzione di macroregioni, al fine di mantenere nell'area dell'euro solo quelle che sono in grado di sostenere stringenti vincoli di bilancio e di crescita, e prevedendo un diverso meccanismo per quelle che non sono in grado di soddisfare tali requisiti.

Su un piano diverso, ritiene che il dibattito intorno al piano di dismissione del patrimonio pubblico rischia di essere totalmente sterile, trattandosi a suo parere di uno strumento che può risultare utile solo in un'ottica emergenziale ma non strutturale. Risulta quindi inevitabile ridurre la spesa pubblica corrente, attraverso soluzioni radicali e inedite: la propria parte politica giudica fattibile l'obiettivo di ridurre di un milione il numero dei dipendenti pubblici e l'attuazione di un federalismo non più concepito in chiave solidaristica, giungendo cioè a una drastica limitazione del fabbisogno finanziario degli enti locali poco virtuosi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria**  
**413<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
POSSA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3447) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Motta ed altri; Rainieri ed altri; Tommaso Foti ed altri; Barbieri ed altri; Polledri ed altri

**(808) SOLIANI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival Verdi di Parma e Busseto e per la valorizzazione dell'opera verdiana**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri sul testo e sugli emendamenti.

Il senatore RUSCONI (PD) invita il Presidente e tutti i Capigruppo a sollecitare nuovamente i componenti della 5<sup>a</sup> Commissione affinché rendano al più presto il parere, tanto più che esso ha ad oggetto un disegno di legge unanimemente condiviso e già approvato presso l'altro ramo del Parlamento. Pur comprendendo l'intensità dei lavori della Commissione

bilancio, rileva infatti criticamente come la mancata espressione dei pareri blocchi di fatto l'attività delle altre Commissioni.

Il PRESIDENTE assicura che reitererà la richiesta al presidente Az-zollini.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*(2997) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali*

*(2794) MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Il PRESIDENTE invita il sottosegretario Cecchi a riferire in ordine all'interlocuzione svolta fra il suo Dicastero e quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca, augurandosi che il Governo abbia elaborato una posizione comune.

Il sottosegretario CECCHI conferma che i due Ministeri, a seguito di ripetute riunioni, l'ultima delle quali si è tenuta il 26 settembre scorso, sono giunti ad un'intesa. Con riferimento alle considerazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, manifestate dal sottosegretario Ugolini nella seduta del 18 settembre, il Ministero per i beni e le attività culturali si dichiara favorevole ad una prova di idoneità distinta con valore abilitante per l'esercizio della professione di restauratore, destinata a coloro che abbiano svolto un ciclo di studi universitari o dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM), purchè i titoli di accesso siano intesi cumulativamente e il percorso svolto sia perciò della durata complessiva di cinque anni. È poi pienamente d'accordo circa la corretta denominazione dei titoli universitari, nonché sulla considerazione dei titoli dichiarati equipollenti al diploma in restauro conseguiti nel sistema AFAM, preso atto che si tratta di titoli sperimentali di durata quadriennale o triennale, aventi contenuto curricolare coerente con l'ordinamento dei corsi di primo livello triennali della scuola di restauro delle Accademie di belle arti, riconosciuti equipollenti con decreto ministeriale.

Il Ministero è altresì favorevole ad una modifica della nota alla Tabella 1 concernente la cumulabilità dei titoli di studio, ferma restando la soglia massima di 200 punti, nonché all'inserimento – tra i titoli valutabili per l'attribuzione della qualifica di restauratore – di quello di docente di restauro inquadrato nei ruoli delle Accademie di belle arti a seguito del superamento di un pubblico concorso.

Il Ministero resta invece contrario ad elevare il punteggio attribuito a ciascun anno di corso universitario ai fini del riconoscimento della qualifica di restauratore. A tale ultimo proposito, egli riferisce peraltro che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si rimette alla posizione espressa dal Ministero per i beni e le attività culturali.

Nel confermare la necessità degli ulteriori aggiustamenti a sua volta illustrati nella seduta del 18 settembre, manifesta conclusivamente la sua personale soddisfazione per il buon esito del confronto svoltosi.

Il PRESIDENTE domanda l'orientamento dei correlatori rispetto alla possibilità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti onde recepire le indicazioni del Governo.

Il correlatore MARCUCCI (*PD*) fa presente che la Commissione bilancio ha manifestato alcuni rilievi circa i profili di copertura del testo. Chiede dunque se anche su tale fronte siano stati forniti gli adeguati chiarimenti da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Concorda comunque con l'ipotesi di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, in modo che i relatori possano farsi carico di apportare le necessarie modifiche al testo.

Il sottosegretario CECCHI assicura che il Dicastero ha formalmente risposto ai quesiti messi in evidenza dalla Commissione bilancio.

Il correlatore ASCIUTTI (*PdL*) propone dunque di fissare alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti tenuto conto che si tratta di argomenti già noti, facilmente traducibili in puntuali modifiche al testo.

Su proposta del correlatore MARCUCCI (*PD*), la Commissione conviene infine di fissare alle ore 18,30 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso *on line* nel mercato interno (n. COM (2012) 372 definitivo)**

(Osservazioni alla 10<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

Nel dibattito interviene il senatore ASCIUTTI (*PdL*), il quale ringrazia il relatore per la sua esauriente esposizione introduttiva su una materia

tutt'altro che semplice. Confida pertanto che lo schema di osservazioni che il relatore si accinge a presentare sia in linea con quanto riferito alla Commissione.

Il senatore RUSCONI (PD) manifesta a sua volta apprezzamento per la dettagliata e puntuale relazione del senatore Vita.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

Il relatore VITA (PD) illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente POSSA (PdL) si interroga sull'utilità di inserire il rilievo n. 1, tenuto conto l'espressione «titolare dei diritti» comprende certamente persone sia fisiche sia giuridiche; il titolare dei diritti è infatti l'autore ma anche una eventuale società. Domanda altresì chiarimenti circa il richiamo alla piattaforma *i Tunes*, che a suo avviso è una mera modalità di presentazione dei contenuti.

Quanto al rilievo n. 2, giudica superflua la richiesta di un'ulteriore precisazione delle nozioni di «autore» e «titolare dei diritti», in quanto esse sono già chiare nella giurisprudenza.

Il relatore VITA (PD), pur giudicando lecite le considerazioni del Presidente, tiene a sottolineare che il testo tenta di adeguare la normativa alla stagione digitale, rispetto alla quale la musica rappresenta un caso a sé stante. In quest'ambito, prosegue, non è chiaro a chi spetti la titolarità dei diritti in quanto piattaforme come *i Tunes* possono integrare e superare il concetto di opera, proprio della versione analogica. Si pone dunque il problema della nascita di *collage* di brani musicali, che rappresentano a loro volta delle opere da tutelare sul piano del diritto d'autore.

Ritiene perciò necessario un chiarimento ulteriore, come invocato tra l'altro dalla comunità giuridica. Fa notare altresì che la distinzione tra persone fisiche e giuridiche è più sfumata nel contesto digitale, nel quale la soggettività non è ben definita. Motiva infine la scelta di inserire i primi due rilievi con l'esigenza di evitare incertezze nelle definizioni, individuando tipologie giuridicamente più chiare.

I senatori ASCIUTTI (PdL) e RUSCONI (PD) dichiarano quindi il voto favorevole a nome dei rispettivi schieramenti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi del relatore.



*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» dal 2020 al 2033 (n. COM (2012) 407 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 170)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 18 settembre scorso.

Nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito, replica il relatore ASCIUTTI (*PdL*) il quale illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al presente resoconto, nel quale dichiara di aver recepito le considerazioni espresse in discussione generale dalle senatrici Vittoria Franco e Mariapia Garavaglia.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), pur apprezzando l'inserimento di specifiche osservazioni relative a quanto affermato nel dibattito, invita a chiarire le osservazioni nn. 3 e 4. In particolare, chiede di specificare che le attività messe in campo dalle città candidate, di cui all'osservazione n. 4, riguardino anche infrastrutture permanenti.

Si associa la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale sottolinea l'importanza di dare continuità alle iniziative intraprese durante l'anno di assegnazione del titolo.

Il presidente POSSA (*PdL*) ritiene che il riferimento, nelle premesse, alla partecipazione di Paesi candidati o potenziali candidati, debba costituire un punto autonomo e dunque vada separato dalla definizione delle misure di accompagnamento.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) sottolinea che le candidature non riguardano solo le città ma anche le aree circostanti.

Il relatore ASCIUTTI (*PdL*) accoglie i suggerimenti circa la riformulazione delle osservazioni nn. 3 e 4, inserendo espressamente il carattere continuativo delle attività svolte e la necessità di investire in infrastrutture permanenti. Recepisce altresì il suggerimento del Presidente relativo alle premesse. Quanto all'affermazione del senatore Peterlini fa notare che nelle premesse è esplicitamente riconosciuto il contributo delle regioni circostanti purchè resti chiaro il ruolo di guida attribuito alle città. Riformula conseguentemente lo schema di risoluzione, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale manifesta soddisfazione per il recepimento delle considerazioni avanzate.

Dichiarano il voto favorevole dei rispettivi schieramenti anche i senatori PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e LEONI (*LNP*).

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni del relatore, come riformulato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Proposta di nomina del dottor Stefano Rulli a Presidente della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 153)**

**Proposta di nomina del dottor Nicola Giuliano a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 154)**

**Proposta di nomina del professor Aldo Grasso a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 155)**

**Proposta di nomina del dottor Carlo Verdone a componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (n. 156)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 32. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), riallacciandosi all'esposizione introduttiva del relatore Vita, rimarca con forza la necessità di inserire almeno un candidato donna nelle proposte relative al consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Reputa infatti assai grave che il Governo abbia presentato la totalità di candidati di sesso maschile, nonostante la legge n. 120 del 2011 disponga espressamente la necessità di un'equa rappresentanza di genere.

Il sottosegretario CECCHI si riserva di fornire i dovuti chiarimenti in una successiva seduta.

Nel prendere atto della posizione manifestata dal sottosegretario Cecchi, il PRESIDENTE fa presente che il termine per l'espressione del parere scade lunedì 8 ottobre. Domanda dunque la disponibilità del Governo ad attendere che la Commissione si esprima anche oltre tale termine, atteso che occorre attendere i chiarimenti richiesti.

Il sottosegretario CECCHI fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3366) Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di «Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Coscia ed altri; Frassinetti ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – ha avuto inizio l'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto del 18 settembre scorso. Egli comunica altresì che, presso la Commissione affari costituzionali, sono in corso di esame due disegni di legge (atti Senato nn. 3215 e 3256), il cui contenuto si sovrappone al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo. Al riguardo, sarà perciò necessario un coordinamento delle attività, nella consapevolezza peraltro che il disegno di legge n. 3366 è già stato approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) prende atto di tale sovrapposizione, evidenziando la difficoltà di svolgere un'ulteriore lettura presso la Camera dei deputati.

Conviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), prima firmataria del disegno di legge n. 3215, la quale si dichiara disponibile a rinunciare alla propria iniziativa in favore di una celere entrata in vigore del suo contenuto.

Il senatore PITTONI (*LNP*) illustra l'emendamento 1.1, che sopprime lo studio obbligatorio dell'Inno di Mameli nelle scuole di ogni ordine e grado. Afferma infatti che per una ricostruzione della memoria storica e civica maggiormente autentica occorre prevedere in tutte le scuole lo studio obbligatorio delle specificità storico-geografiche e linguistiche delle singole comunità territoriali. In proposito, dopo aver rammentato l'articolo 114 della Costituzione, rimarca che la civiltà italiana non ha avuto una monarchia centralizzante nè una riforma come quella operata da Lutero, con conseguente accentramento e livellamento linguistici. La prolungata frammentazione in tanti piccoli Stati ha avuto invece il vantaggio di preservare la ricchezza spirituale, culturale e ancestrale delle singole comunità territoriali fino ai nostri tempi. Del resto, prosegue, nel 1861, anno dell'unificazione del Regno d'Italia e della fondazione dello Stato italiano, solo l'1,7 per cento della popolazione «capiva» l'italiano inclusi tutti gli

abitanti del Lazio e della Toscana, senza dei quali si sarebbe facilmente riscontrato che nessun cittadino della penisola parlava l'italiano.

Passa poi ad illustrare l'1.2, che propone di introdurre nelle scuole lo studio del patrimonio musicale legato al nome del compositore Puccini. Ripercorre indi la figura dell'artista, che prese le distanze proprio dalle due tendenze dominanti: quella verista prima e quella dannunziana poi. Ritene peraltro arduo collocare la sua personalità artistica nel panorama internazionale, in quanto la sua musica, pur nell'incessante evoluzione stilistica, non presenta l'esplicita tensione innovativa di molti dei maggiori compositori europei del tempo. Sottolinea altresì che Puccini si dedicò in modo pressoché esclusivo alla musica teatrale e, al contrario dei maestri dell'avanguardia novecentesca, scrisse sempre pensando al pubblico, curando personalmente gli allestimenti e seguendo le sue opere in giro per il mondo. Dopo aver dato conto delle dodici opere realizzate, enfatizza l'appoggio che il compositore ricevette dal pubblico, talvolta disorientato dalle novità contenute in ciascuna opera, mentre analogo supporto non ricevette dalla critica musicale in particolare italiana. A quest'ultimo riferimento riporta le critiche – a suo avviso ingiuste – dirette all'artista, ispirate ad una evidente impronta nazionalistica. Richiama poi le rivalutazioni più recenti dell'opera di Puccini, il quale ebbe il merito di assimilare e sintetizzare linguaggi e culture musicali diverse.

Dà indi conto dell'1.3, che propone di studiare anche il patrimonio musicale legato al compositore Rossini. Rammenta quindi la vita e l'attività del Maestro, che compose la prima opera all'età di quattordici anni, riportando alla memoria le sue esperienze nello studio del canto, prima del suo precoce ritiro dalle scene teatrali. Nel sottolineare l'incompatibilità tra Rossini e l'estetica romantica, cui il Maestro contrappose un settecentesco distacco razionale, l'oratore si sofferma brevemente sugli ultimi componimenti eseguiti prima del ritiro a vita privata.

Quanto all'1.4, fa presente che la musica, pur essendo un linguaggio universale compreso da tutti i popoli della terra, richiede uno studio più approfondito della biografia dei diversi autori, anche nell'ottica di comprendere le nostre radici culturali.

Soffermandosi poi sull'1.5, afferma che, con riferimento all'Unità nazionale, il primo critico ad elaborare una visione storiografica alternativa a quella della vulgata fu probabilmente Giacinto de'Sivo, membro della Commissione per l'istruzione pubblica e consigliere d'Intendenza della provincia di Terra di Lavoro del Regno delle Due Sicilie. Dopo aver esposto il pensiero dello storico citato, reputa utile far riflettere gli studenti su alcune teorie revisioniste del Risorgimento, tanto più che l'unificazione d'Italia venne realizzata su basi centraliste e non federaliste e fu espressione di forze non democratiche.

Circa l'1.6, fa presente che la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, aperta alla firma a Strasburgo il 5 novembre 1992, riconosce il diritto imprescrittibile delle popolazioni ad esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale. Ne consegue che la difesa e il rafforzamento di tali lingue rappresentano un

contributo importante all'edificazione di un'Europa basata sui principi di democrazia e di diversità culturale. Per tali ragioni, l'emendamento stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca integri i *curricula* scolastici, inserendo come obbligatorio l'insegnamento delle predette specificità linguistico-culturali.

Illustra infine l'1.7, evidenziando che le lingue regionali, accanto a quelle minoritarie, costituiscono un'importante fonte di ricchezza culturale. Rammenta infatti che il rispetto della pluralità linguistica e culturale costituisce uno dei principi dell'Unione europea, sancito nell'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali. Dopo aver descritto brevemente altre proposte normative europee in tal senso, rivendica la posizione del Gruppo della Lega Nord Padania a difesa della diversità culturale, che ha l'obiettivo di porsi come elemento di coesione sociale. Enfatizza infine l'importanza strategica della lingua veneta, tutelata come tale dalla regione Veneto ma non dallo Stato italiano, che non la annovera tra le minoranze linguistiche pur essendo compresa fra le lingue minoritarie dall'UNESCO.

Il senatore LEONI (*LNP*) illustra l'1.8, lamentando che lo Stato italiano non abbia ancora valorizzato e riconosciuto la lingua piemontese tra le lingue regionali e minoritarie legalmente riconosciute. Tiene a precisare in merito che la prima lingua del primo Parlamento italiano non è solo proprietà dei piemontesi, ma è patrimonio storico di tutto il Paese. Ritiene perciò che questa lingua, a suo avviso fondamento e pilastro risorgimentale, meriti un riconoscimento particolare.

Illustra poi l'1.9, rammentando che il suo Gruppo ha depositato una proposta concernente la modifica dell'articolo 12, primo comma, della Costituzione, secondo cui il tricolore è riconosciuto quale simbolo della Repubblica italiana. Accanto a tale iniziativa legislativa, l'emendamento fa sì che le scuole promuovano la conoscenza dei simboli identitari che, contraddistinguendo ciascuna realtà regionale, contribuiscono a rafforzare quel legame dei cittadini con il territorio. Del resto, prosegue, tale consapevolezza trova infatti un riconoscimento istituzionale nelle riforme degli statuti regionali approvate dal 1999 ad oggi. Al riguardo sottolinea altresì l'importanza che i flussi di spesa siano il più vicino possibile ai cittadini, in un'ottica davvero federale.

Dà infine conto dell'1.10, sottolineando l'importanza che le scuole stimolino la conoscenza dei simboli identitari, della bandiera e dell'inno regionale tipici di ciascuna realtà regionale.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) dichiara di aggiungere la sua firma, per solidarietà, agli emendamenti presentati dalla Lega. Nel professare massimo rispetto per l'aspetto musicale dell'Inno nazionale, benché a suo giudizio l'Italia abbia prodotto brani musicali di qualità nettamente migliore, ne giudica tuttavia inaccettabile il testo, che discende da motivazioni storiche ormai superate, tanto da risultare offensivo per l'Austria e i paesi vicini, oltre che poco rispettoso delle minoranze linguistiche. Benché alla Camera dei deputati sia

stato accolto un emendamento leggermente correttivo, egli manifesta perciò il suo vivo rammarico ed auspica che sia colta l'occasione per modificare le parole dell'Inno in senso più moderno ed europeista.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 e connesso allegato**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore POSSA (*PdL*), il quale mette in luce la complessità del Documento in esame. La legge n. 196 del 2009, che ha modificato la contabilità di Stato, ha previsto infatti, all'articolo 7, che entro il 20 settembre di ogni anno fosse presentata alle Camere una Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (DEF), da presentare invece entro il 10 aprile di ogni anno. Il successivo articolo 10-*bis* norma i contenuti della predetta Nota, disponendo in particolare che essa non si limiti ad un mero aggiornamento del quadro macroeconomico, generale e nazionale, ma sia corredata anche da alcuni allegati tipici, fra cui le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato, le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali, nonché la ricognizione dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato. Gli allegati alla Nota sono perciò estremamente voluminosi.

Dopo aver dato analiticamente conto delle missioni di spesa in cui sono articolati i Ministeri di competenza della Commissione, egli riferisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca segnala, in sintesi, l'interruzione delle misure di sostegno agli strumenti di finanziamento pubblico nazionale per ricerca ed innovazione, richiamando l'attenzione sulla necessità del loro rifinanziamento. Il Ministero per i beni e le attività culturali evidenzia invece che le risorse a disposizione per la salvaguardia dei beni culturali sono insufficienti, bastando quasi solo esclusivamente ad iniziative con carattere di urgenza.

Si riserva indi di fornire maggiori ragguagli sull'articolazione della Nota e dei suoi allegati in una successiva seduta, che propone di convocare domani mattina alle ore 8,30.

Il senatore RUSCONI (*PD*) si dichiara disponibile all'ulteriore convocazione di domani mattina, segnalando tuttavia l'opportunità che la votazione del parere sul Documento in titolo avvenga nella seduta già convocata per il pomeriggio.

Preso atto dell'unanime convergenza su tale proposta, il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che – conformemente alle decisioni testè assunte – è stata convocata un'ulteriore seduta domani mercoledì 3 ottobre, alle ore 8,30, per il seguito dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2012) 372 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto comunitario in titolo,

premesso che l'atto ha ottenuto un giudizio generalmente favorevole da parte delle organizzazioni dei consumatori, dei *network* europei degli artisti e dei movimenti della Rete;

considerato che la proposta mira a dettare una legislazione adeguata per la gestione collettiva dei diritti, proponendo una migliore *governance* e una maggiore trasparenza;

rilevato che, mentre in alcuni settori le licenze sono concesse in prevalenza direttamente dai singoli titolari dei diritti (ad esempio, i produttori cinematografici), nel caso dei diritti d'autore su opere musicali le società svolgono un ruolo molto importante, anche nella tutela e promozione della diversità culturale, in quanto permettono l'accesso al mercato dei repertori più piccoli e meno conosciuti;

ritenuto che, per garantire un'adeguata prestazione di servizi che comporti l'utilizzo di opere o altri materiali protetti dai diritti d'autore e dai diritti connessi nel mercato interno, le società di gestione collettiva dovrebbero essere indotte a modificare il loro *modus operandi* a beneficio dei creatori, dei prestatori di servizi, dei consumatori e dell'economia europea nel suo insieme;

osservato criticamente che l'operato di alcune di queste società ha sollevato dubbi quanto alla trasparenza, alla *governance* e alla gestione dei diritti riscossi e che sono state espresse preoccupazioni relativamente alla responsabilità di determinate società, in generale nei confronti dei loro membri e più specificatamente sulla gestione delle loro finanze;

tenuto conto che le norme sulle regole di trasparenza contenute nella proposta di direttiva riguardano tutti i settori, mentre quelle sulla distribuzione e diffusione delle opere e dei diritti si riferiscono solo alla musica *online*;

esaminate le novità introdotte, che segnano un passo avanti molto importante, soprattutto dopo alcuni recenti scandali, e che andranno rafforzate specie sul piano delle sanzioni e degli incentivi;

considerata tuttavia non del tutto positiva l'assenza di scadenze precise nel calendario di attuazione, con evidenti rischi sull'efficacia delle norme e del nuovo modello economico di gestione collettiva europea;



valutato comunque con favore che la proposta mira, da un lato, a perfezionare gli *standard* di *governance* e trasparenza delle società di gestione collettiva, affinché i titolari dei diritti possano esercitare su di esse un controllo più efficace e contribuire a migliorare la loro efficienza nella gestione e, dall'altro, a facilitare la concessione di licenze multiterritoriali su opere musicali per la fornitura di servizi *online*;

giudicato cruciale il tema della diversità culturale e della tutela delle piccole organizzazioni di artisti;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. occorre chiarire se l'espressione «titolare dei diritti» comprende persone sia fisiche sia giuridiche e se una piattaforma come *iTunes* può essere assimilata ad un autore individuale;

2. vanno precisate le nozioni di «autore» e «titolare dei diritti», dando all'autore più libertà nella gestione delle licenze;

3. all'articolo 38, va definita l'accezione di «autorità nazionale», cui spetta il compito di sanzionare l'inosservanza delle disposizioni di attuazione della direttiva, con particolare riguardo alle violazioni del diritto d'autore;

4. si auspica che siano rafforzate le misure che permettono anche alle piccole società di autori di cooperare con le più grandi e di inserirsi nella struttura di mercato e che sia garantito pari trattamento ai repertori musicali più di nicchia e locali. A tal fine, si sollecita l'inserimento di misure (come ad esempio deduzioni di natura fiscale o para-fiscale) che possano trattenere parte degli introiti del nuovo sistema di gestione per promuovere la diversità culturale europea;

5. si suggerisce di assoggettare alle nuove regole anche quelle organizzazioni che, pur non essendo direttamente società di gestione, hanno funzioni praticamente analoghe, come ad esempio le grandi etichette musicali.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2011) 407 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2011) 407 definitivo),

tenuto conto che, sul piano dell'evoluzione normativa:

- l'iniziativa relativa alle Capitali europee della cultura è nata nel 1985 a carattere solo intergovernativo, mentre dal 1999 è diventata una vera e propria azione dell'Unione europea;
- nel 1999 sono stati infatti stabiliti criteri e procedure di selezione, è stato redatto un elenco cronologico di Stati che potevano ospitare a turno la manifestazione ed è stata istituita una giuria di esperti indipendenti;
- dal 2001 le Capitali europee della cultura sono due per ogni anno, indicate da due Stati membri;
- nel 2006, mediante la decisione n. 1622 del 2006, sono state introdotte misure per stimolare la concorrenza, rafforzare la qualità delle candidature, nonché per assistere le città nel corso dei preparativi. È stata altresì elaborata una programmazione valida per gli anni dal 2007 al 2019;

preso atto che:

- per il periodo fino al 2019, restano da selezionare le città per gli anni dal 2015 al 2019, secondo l'ordine degli Stati contenuto nella predetta decisione n. 1622 del 2006;
- l'Italia ha preso parte attiva all'evento nel 2004, quando Genova è stata designata Capitale europea della cultura insieme a Lilla (Francia), e ospiterà nuovamente la manifestazione nel 2019;
- dal 2007 la Commissione europea fa svolgere una valutazione successiva, esterna ed indipendente, di ciascuna Capitale europea della cultura, onde conoscere i punti di forza e le criticità di ogni manifestazione;
- tali valutazioni hanno evidenziato alcune criticità ricorrenti – quali l'incertezza del sostegno politico, anche in termini economici; la scarsa comprensione della dimensione europea; la difficoltà a preservare

nel tempo gli effetti positivi del titolo; la penuria di mezzi per misurare e confrontare risultati; la mancanza di candidati all'altezza del titolo in tutti gli Stati – da cui deriva la necessità di apportare correttivi alle procedure di selezione,

- l'invito a presentare le candidature viene pubblicato con sei anni di anticipo. Entro il 2013 occorre quindi approvare una nuova base giuridica su cui fondare la prossima programmazione 2020-2033,

- fino al 2020 i costi finanziari dell'azione sono a carico del Programma comunitario per la cultura, denominato »Europa creativa«, mentre dopo il 2020 essi saranno comunque a carico dei futuri quadri finanziari dell'Unione a sostegno della cultura,

valuta favorevolmente che le Istituzioni europee intendano confermare gli aspetti positivi dell'attuale sistema, fra cui:

- la scelta di redigere un elenco cronologico di Stati membri cui compete individuare le Capitali, anziché attivare ogni volta un concorso generale per l'attribuzione del titolo, in modo da assicurare a tutti gli Stati le stesse possibilità di ospitare la manifestazione e garantire un sufficiente equilibrio geografico;

- l'attribuzione del titolo alle città (le quali potranno eventualmente coinvolgere le regioni circostanti, purché resti chiaro il loro ruolo di guida), sulla base di un programma culturale creato appositamente per l'anno della manifestazione;

- la suddivisione del processo di selezione in due tempi a cura di un *panel* europeo di esperti, in quanto si è dimostrato che, fra la fase di preselezione e quella di selezione finale, le città sono stimolate a migliorare le proprie candidature grazie ai consigli dei membri del *panel*;

- il carattere annuale del titolo.

Giudica altresì con favore le innovazioni proposte, fra cui:

- la migliore precisazione dei criteri per le candidature, per promuovere strategie di sviluppo locale a lungo termine basate sulla cultura, per assicurare maggiore visibilità ai programmi culturali e garantirne i contenuti, nonché per assicurare la stabilità dei bilanci;

- il rafforzamento delle condizioni per l'attribuzione del premio in denaro intitolato all'*ex* Ministro della cultura greco Melina Mercouri, cui si deve l'idea delle Capitali europee della cultura;

- la possibilità di non attribuire il titolo laddove non ci siano candidate valide;

- la ridefinizione delle misure di accompagnamento, i nuovi obblighi di valutazione a carico delle città stesse e la partecipazione anche di Paesi candidati o potenziali candidati, come già avvenuto fino al 2010.

Ritiene inoltre che la proposta sia conforme:

- al principio di sussidiarietà, in quanto solo un atto dell'Unione consente di coordinare gli Stati membri nelle procedure di selezione e mo-

nitoraggio delle Capitali europee della cultura e di stabilire criteri comuni per garantirne l'applicazione;

- al principio di proporzionalità in quanto l'azione prospettata si fonda su programmi decisi e attuati principalmente a livello locale e nazionale.

Ciò premesso, la Commissione esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che il conferimento del titolo possa effettivamente mettere in moto nelle città selezionate ripercussioni positive nel lungo periodo non soltanto sul piano culturale, ma anche su quello sociale ed economico;

2. si reputa essenziale conoscere tempestivamente le ricadute economiche dell'attribuzione del titolo alle città designate, nella prospettiva di monitorare concretamente l'impatto delle manifestazioni e di valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo;

3. si invita a valutare l'opportunità di potenziare la valutazione anche attraverso risorse specifiche, nell'ottica di conoscere il contributo delle città designate all'Europa;

4. si auspica che le città candidate puntino su attività in grado di avere una cadenza periodica, nella prospettiva di acquisire un riconoscimento culturale nel resto d'Europa e del mondo, fruibile da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO n. COM (2011) 407 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (DOC. XVIII, n. 170)**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura» per gli anni dal 2020 al 2033 (n. COM (2011) 407 definitivo),

tenuto conto che, sul piano dell'evoluzione normativa:

– l'iniziativa relativa alle Capitali europee della cultura è nata nel 1985 a carattere solo intergovernativo, mentre dal 1999 è diventata una vera e propria azione dell'Unione europea;

– nel 1999 sono stati infatti stabiliti criteri e procedure di selezione, è stato redatto un elenco cronologico di Stati che potevano ospitare a turno la manifestazione ed è stata istituita una giuria di esperti indipendenti;

– dal 2001 le Capitali europee della cultura sono due per ogni anno, indicate da due Stati membri;

– nel 2006, mediante la decisione n. 1622 del 2006, sono state introdotte misure per stimolare la concorrenza, rafforzare la qualità delle candidature, nonché per assistere le città nel corso dei preparativi. È stata altresì elaborata una programmazione valida per gli anni dal 2007 al 2019;

preso atto che:

- per il periodo fino al 2019, restano da selezionare le città per gli anni dal 2015 al 2019, secondo l'ordine degli Stati contenuto nella predetta decisione n. 1622 del 2006;

- l'Italia ha preso parte attiva all'evento nel 2004, quando Genova è stata designata Capitale europea della cultura insieme a Lilla (Francia), e ospiterà nuovamente la manifestazione nel 2019;

- dal 2007 la Commissione europea fa svolgere una valutazione successiva, esterna ed indipendente, di ciascuna Capitale europea della cultura, onde conoscere i punti di forza e le criticità di ogni manifestazione;

- tali valutazioni hanno evidenziato alcune criticità ricorrenti – quali l'incertezza del sostegno politico, anche in termini economici; la scarsa comprensione della dimensione europea; la difficoltà a preservare

nel tempo gli effetti positivi del titolo; la penuria di mezzi per misurare e confrontare risultati; la mancanza di candidati all'altezza del titolo in tutti gli Stati – da cui deriva la necessità di apportare correttivi alle procedure di selezione,

- l'invito a presentare le candidature viene pubblicato con sei anni di anticipo. Entro il 2013 occorre quindi approvare una nuova base giuridica su cui fondare la prossima programmazione 2020-2033,

- fino al 2020 i costi finanziari dell'azione sono a carico del Programma comunitario per la cultura, denominato »Europa creativa«, mentre dopo il 2020 essi saranno comunque a carico dei futuri quadri finanziari dell'Unione a sostegno della cultura,

valuta favorevolmente che le Istituzioni europee intendano confermare gli aspetti positivi dell'attuale sistema, fra cui:

- la scelta di redigere un elenco cronologico di Stati membri cui compete individuare le Capitali, anziché attivare ogni volta un concorso generale per l'attribuzione del titolo, in modo da assicurare a tutti gli Stati le stesse possibilità di ospitare la manifestazione e garantire un sufficiente equilibrio geografico;

- l'attribuzione del titolo alle città (le quali potranno eventualmente coinvolgere le regioni circostanti, purché resti chiaro il loro ruolo di guida), sulla base di un programma culturale creato appositamente per l'anno della manifestazione;

- la suddivisione del processo di selezione in due tempi a cura di un *panel* europeo di esperti, in quanto si è dimostrato che, fra la fase di preselezione e quella di selezione finale, le città sono stimolate a migliorare le proprie candidature grazie ai consigli dei membri del *panel*.

- il carattere annuale del titolo.

Giudica altresì con favore le innovazioni proposte, fra cui:

- la migliore precisazione dei criteri per le candidature, per promuovere strategie di sviluppo locale a lungo termine basate sulla cultura, per assicurare maggiore visibilità ai programmi culturali e garantirne i contenuti, nonché per assicurare la stabilità dei bilanci;

- il rafforzamento delle condizioni per l'attribuzione del premio in denaro intitolato all'ex Ministro della cultura greco Melina Mercouri, cui si deve l'idea delle Capitali europee della cultura;

- la possibilità di non attribuire il titolo laddove non ci siano candidate valide;

- la ridefinizione delle misure di accompagnamento, nonché dei nuovi obblighi di valutazione a carico delle città stesse;

- la partecipazione anche di Paesi candidati o potenziali candidati, come già avvenuto fino al 2010.

Ritiene inoltre che la proposta sia conforme:

- al principio di sussidiarietà, in quanto solo un atto dell'Unione consente di coordinare gli Stati membri nelle procedure di selezione e mo-

nitoraggio delle Capitali europee della cultura e di stabilire criteri comuni per garantirne l'applicazione;

- al principio di proporzionalità in quanto l'azione prospettata si fonda su programmi decisi e attuati principalmente a livello locale e nazionale.

Ciò premesso, la Commissione esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si auspica che il conferimento del titolo possa effettivamente mettere in moto nelle città selezionate ripercussioni positive nel lungo periodo non soltanto sul piano culturale, ma anche su quello sociale ed economico;

2. si reputa essenziale conoscere tempestivamente le ricadute economiche dell'attribuzione del titolo alle città designate, nella prospettiva di monitorare concretamente l'impatto delle manifestazioni e di valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo;

3. si invita a valutare l'opportunità di potenziare la valutazione anche attraverso la destinazione di risorse specifiche;

4. si auspica che le città candidate puntino su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria**

**436<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GRILLO**

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SIRCANA (PD) illustra il documento in titolo, che presenta una revisione al ribasso delle stime formulate ad aprile sull'andamento dell'economia italiana per l'anno in corso e per gli anni successivi, in considerazione del deterioramento dello scenario macroeconomico internazionale manifestatosi nel corso dell'anno, a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano, nonché per effetto dell'incertezza che ha caratterizzato il contesto dell'area dell'euro.

In particolare, per il 2012 la contrazione del PIL italiano è stimata pari al 2,4 per cento rispetto all'1,2 per cento precedentemente indicato. Una contrazione è attesa anche per il 2013, anno in cui il PIL è previsto ridursi dello 0,2 per cento, principalmente per l'effetto di trascinamento del calo registrato l'anno precedente. Negli anni successivi l'attività economica tornerebbe a crescere, dell'1,1 per cento nel 2014 e dell'1,3 per cento nel 2015, beneficiando soprattutto del miglioramento della domanda mondiale. Secondo la Nota, a partire dal 2014 comincerebbero, inoltre, ad emergere gli effetti positivi determinati dai recenti provvedimenti varati dal Governo.

La Nota presenta due allegati. L'Allegato I reca le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, suddivise per Ministeri. L'Allegato II contiene il Programma infrastrutture strategiche e include una serie di Tabelle.



La Tabella 0 contiene, per ogni famiglia di infrastrutture, per ogni intervento e per ogni lotto funzionale di cui si compone quell'intervento, i dati di costo, la fonte di finanziamento, la disponibilità, lo stato di avanzamento dell'*iter* procedurale aggiornati al giugno 2012 del Programma infrastrutture strategiche.

La Tabella 1 contiene le opere ultimate o in fase di realizzazione del Programma infrastrutture strategiche, cioè le opere cantierate o in esercizio o in fase di collaudo o i lavori ultimati aggiornati al giugno 2012.

La Tabella 2 contiene invece le opere in progettazione esecutiva, definitiva e preliminare, cioè le opere con disponibilità progettuale del Programma infrastrutture strategiche aggiornate al giugno 2012.

L'Allegato II ricorda che le Linee guida del Programma delle infrastrutture strategiche contenute nel Documento di economia e finanza, esaminato dalla 8<sup>a</sup> Commissione nello scorso mese di aprile, indicava come priorità funzionali da supportare finanziariamente nel triennio 2013-2015: priorità obbligate (contratti di programma 2013 dell'ANAS e di RFI; ulteriori *tranche* per il completamento della messa in sicurezza della città di Venezia e della laguna; nuovo asse ferroviario Torino-Lione; nuovo valico ferroviario del Brennero; messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti ANAS; interventi di completamento di opere già cantierate e bloccate; Fondo mirato ad evitare l'ennesima proroga degli sfratti); priorità legate alle decisioni assunte su scala comunitaria sul nuovo assetto delle reti TEN-T; priorità supportate da un reale coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione delle opere.

L'Allegato II sottolinea che mentre nei primi anni 2000 era necessario integrare l'economia italiana in quella europea, oggi è necessario indicare gli sviluppi infrastrutturali necessari per integrare l'Italia nel mondo e nella nuova Europa centro-orientale, con i Paesi vicini Russia e Balcani *in primis*. Sarà quindi necessario rafforzare i cinque sistemi multiportuali europei (alto tirreno, alto adriatico, campano, pugliese, siciliano); rafforzare gli aeroporti «europei», a partire dai tre sistemi intercontinentali di Roma, Milano e Venezia; portare a compimento, in tempi certi, le tratte italiane dei quattro corridoi europei.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo in materia di patente di guida, recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/UE (n. 503)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre scorso.

Il senatore RANUCCI (*PD*), intervenendo in discussione generale, invita la Commissione a valutare l'opportunità di suggerire al Governo l'abbassamento dell'età minima per il conseguimento della patente B dai diciotto ai diciassette anni, come consentito dalla direttiva europea n. 126 del 2006. Considerato che è sempre più diffuso l'utilizzo da parte dei minori delle cosiddette *minicar*, la possibilità di ottenere la patente già al compimento dei diciassette anni, e di guidare dunque veicoli più sicuri, andrebbe a tutela dell'incolumità dei minori. Ricorda, a tal proposito, che altri ordinamenti prevedono la possibilità di ottenere la patente di guida per autoveicoli già al compimento dei sedici anni.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) ritiene che, nel parere indirizzato al Governo, la Commissione dovrebbe segnalare l'opportunità di prevedere che per la guida di macchine operatrici eccezionali sia richiesta la patente di categoria C1, conseguibile a diciotto anni, invece che la patente C, conseguibile solo a ventuno anni.

Potrebbe essere, inoltre, valutata l'opportunità di chiarire che anche le patenti A1 e A2 – e non solo la patente A – consentono la guida di motocicli con carrozzetta.

In via generale, osserva che il livello di stratificazione delle norme del Codice della strada è ormai divenuto tale da rendere illeggibile un testo normativo di grande importanza e vastissima applicazione. Sarebbe, quindi, necessario individuare le modalità per risolvere tale problema.

Osserva, inoltre, che troppo spesso il legislatore è chiamato ad approvare disposizioni aventi un carattere estremamente specifico e tecnico, che dovrebbero invece essere rimesse a fonti diverse dalla legge.

Il presidente GRILLO (*PdL*) condivide l'osservazione del senatore Marco Filippi ricordando, inoltre, che mentre lo schema di decreto legislativo in esame prevede la modifica di numerosi articoli del Codice della strada, ulteriori interventi sul medesimo Codice sono previsti da disegni di legge all'esame della Camera dei deputati.

Il relatore FISTAROL (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) ritiene condivisibile il rilievo del senatore Marco Filippi in relazione alla patente utilizzabile per la guida di macchine operatrici eccezionali, mentre si riserva una riflessione sul punto relativo ai motocicli con carrozzetta.

Si dichiara, invece, decisamente contrario all'eventualità di abbassare l'età minima per il conseguimento della patente di guida per autoveicoli, in quanto ritiene che un gran numero di situazioni di pericolo che si verificano sulla strada possono essere evitate solo grazie alla maturità del conducente.

La senatrice MAGISTRELLI (*PD*) concorda con il Relatore sull'opportunità di abbassare l'età minima per il conseguimento della patente.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 3 ottobre 2012, delle ore 8,30, è integrato con l'esame congiunto, in sede consultiva, dei disegni di legge nn. 3491 e 3492 in materia di diffamazione a mezzo stampa.

Avverte, inoltre, che le audizioni in Ufficio di Presidenza, in merito all'esame degli atti comunitari nn. 895, 896 e 897 (direttive appalti pubblici), già previste per le ore 14,30 di domani, mercoledì 3 ottobre 2012, sono posticipate alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria****339<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**SCARPA BONAZZA BUORA**

*La seduta inizia alle ore 15.*

**AFFARE ASSEGNATO**

**Affare assegnato relativo alle problematiche inerenti alla presenza di aflatossine in taluni tipi di cereali, con particolare riguardo alle produzioni maidicole (n. 910)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce alla Commissione sull'affare in titolo, rilevando preliminarmente che la filiera del mais si trova attualmente in una situazione di particolare difficoltà, a causa di diversi ordini di problemi, derivanti da fattori di origine economica e sanitaria, che sotto alcuni aspetti sono strettamente collegati.

Il profilo sanitario, che riverbera i suoi effetti negativi sul profilo economico, è legato alla presenza di aflatossine, sostanze che possono creare gravi conseguenze per la salute umana e che si diffondono in specifiche condizioni ambientali favorevoli.

Occorre ricordare che le aflatossine sono micotossine prodotte da determinate specie fungine o da alcune muffe, che germinano e quindi colonizzano varie tipologie di semi e cereali, tra i quali assume rilievo il mais, con conseguente possibile contaminazione dei prodotti alimentari derivati, contribuendo pertanto a rendere decisamente vasto lo spettro degli alimenti a rischio.

Le condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo delle aflatossine sono in genere correlate a situazioni di stress delle piante, riguardanti soprattutto alta temperatura e umidità, scarsità d'acqua, infestazione e danni provocati da insetti.

Appare evidente – prosegue il Presidente relatore – in base a quanto sopra esposto, come le condizioni climatiche degli ultimi anni e dell'anno

in corso in modo particolare, con periodi e situazioni di siccità assolutamente estesi e diffusi in diverse aree del Paese, abbiano influito sul propagarsi del fenomeno, colpendo in particolare la pianura padana, vittima di una gravissima ed eccezionale siccità.

Sotto l'aspetto prettamente sanitario, appare acclarata la nocività delle aflatoxine per l'organismo umano, risultando altamente tossiche e cancerogene se assunte oltre certe soglie di tollerabilità, peraltro allo stato attuale ancora non definite in modo univoco. Del resto, la loro pericolosità risulta maggiore in considerazione del fatto che possano essere assunte direttamente o in via indiretta, con il consumo di prodotti derivanti da animali intossicati da mangimi contaminati.

Nel quadro generale delineato, è necessario richiamare l'attenzione sullo stato di grave difficoltà delle zone, in particolare la pianura padana, le cui colture estive, come accennato, hanno sofferto uno stato di gravissima siccità che ha favorito la contaminazione delle aflatoxine, compromettendo il raccolto di mais del 2012 secondo una diffusione a macchia di leopardo nei comprensori maidicoli.

Le operazioni di «pulitura» poste in essere dai centri di stoccaggio, per consentire che il prodotto non conforme rientri nei limiti di legge per le varie destinazioni di impiego, risultano, pur se necessarie, assai penalizzanti per agricoltori e stocicatori, a causa dell'alta percentuale di scarto rispetto a un'annata normale.

Ulteriore danno conseguente a tale situazione è da ravvisare nel deprezzamento della granella di mais, avviata ad altri usi o non collocata sul mercato in quanto contaminata da aflatoxine e non conforme agli *standards* igienico-sanitari.

A tale stato di cose si aggiungono – prosegue il Presidente relatore – i danni derivanti in generale dalla forte siccità, a seguito della quale i raccolti hanno registrato contrazioni fino all'80 per cento di un'annata media, in cui peraltro la produzione italiana di mais già non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale.

I livelli produttivi ravvisabili in talune aree territoriali rispetto alle colture di mais non sono sufficienti nemmeno a coprire i costi sostenuti per le semine e per tutti i successivi interventi agronomici fino alla raccolta.

Lo stato di sofferenza economica del settore esplica inoltre evidenti riflessi nei confronti di comparti direttamente collegati, con particolare riguardo al settore mangimistico e di conseguenza alla zootecnica nazionale, già provati dalla situazione economica generale e dall'aumento dei prezzi delle materie prime.

Appare evidente come il quadro che emerge dal complesso delle considerazioni suesposte desti una forte preoccupazione e un vero allarme per il comparto in questione, che induce a ritenere necessaria la predisposizione di interventi operativi in grado di tutelare la salute umana e al contempo le aziende agricole e stoccatrici del prodotto coinvolte, ispirandosi a criteri che, anche tenendo conto del principio di precauzione, sappiano

fare chiarezza fra valutazione del rischio e valutazione del danno, secondo strategie atte a ridurre in modo certo il rischio per la salute umana.

Si rendono comunque necessarie, sotto l'aspetto economico, misure che possono salvaguardare il reddito di produttori e stoccatore incolpevolmente danneggiati dal fenomeno, pur tenendo fermo il valore della tutela dei consumatori e della salute.

In questo senso appaiono auspicabili – prosegue il Presidente relatore – idonei interventi di sostegno a favore dei produttori maidicoli operanti nelle aree gravemente colpite dall'aumento del livello di aflatoossine nel mais, come pure a favore degli «stoccatore», costituiti per lo più in forma cooperativa, anche mediante l'attivazione di appositi canali di finanziamento finalizzati a favorire l'ammodernamento dei centri di stoccaggio, nella prospettiva di consentire per il futuro un'attenuazione degli effetti delle contaminazioni fungine.

Infine, appare quanto mai opportuno avviare un'azione di sensibilizzazione della base agricola, da effettuare attraverso la promozione e la diffusione di linee guida di buona pratica agronomica (dalla semina alla raccolta) e di linee guida per il corretto trattamento e stoccaggio della granella raccolta, indispensabili e fondamentali per favorire una produzione cerealicola di maggiore qualità, sotto l'aspetto sanitario.

Si apre il dibattito.

La senatrice BERTUZZI (PD) condivide l'approccio seguito dal Presidente relatore, evidenziando che la contaminazione da aflatoossine nelle produzioni maidicole assume in talune aree del Paese una vera e propria valenza calamitosa, rendendo quanto mai necessaria l'adozione di idonee misure di sostegno, atte a favorire l'accesso al credito da parte degli operatori colpiti dagli eventi in questione.

Il senatore PERTOLDI (PD), dopo aver evidenziato la gravità delle problematiche connesse alla presenza di aflatoossine nel mais, sottolinea la necessità che i centri di stoccaggio diversifichino le partite in relazione ai vari utilizzi delle stesse, separando in particolare quelle destinate ad uso mangimistico da quelle destinate al consumo umano.

Dopo aver sottolineato l'esigenza prioritaria di salvaguardare la salute, mantenendo a tal fine inalterate le soglie attualmente previste in ordine alla presenza di aflatoossine, prospetta l'opportunità di verificare se le stesse risultino penalizzanti rispetto a quelle contemplate nella legislazione di altri paesi, tra i quali cita a titolo esemplificativo gli Stati Uniti d'America.

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (PDL) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), riservandosi comunque di integrare lo stesso nella seduta di domani, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito.

Esprime poi condivisione per le valutazioni espresse dalla senatrice Bertuzzi, sottolineando l'esigenza di introdurre misure di sostegno adeguate – attraverso deroghe, da negoziare con le autorità europee competenti, alla legislazione comunitaria sugli aiuti di Stato – che siano idonee a consentire quanto meno il recupero, per gli operatori colpiti dagli eventi calamitosi in questione, del «capitale di anticipazione» in vista della prossima campagna agraria.

Nel concordare con le considerazioni espresse dal senatore Pertoldi, fa presente che alcuni centri di stoccaggio risultano strutturalmente idonei a diversificare le partite di mais in relazione ai vari utilizzi a cui le stesse sono destinate, mentre altri non sono adeguati per tale operazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 910**

La Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare relativo alle problematiche inerenti alla presenza di aflatossine in taluni tipi di cereali, con particolare riguardo alle produzioni maidicole,

premessi che,

la filiera del mais si trova attualmente in una situazione di particolare difficoltà, a causa di diversi ordini di problemi, derivanti da fattori di origine economica e sanitaria, che sotto alcuni aspetti sono strettamente collegati;

il profilo sanitario, che riverbera i suoi effetti negativi sul profilo economico, è legato alla presenza di aflatossine, sostanze che possono creare gravi conseguenze per la salute umana e che si diffondono in specifiche condizioni ambientali favorevoli;

le aflatossine sono micotossine prodotte da determinate specie fungine o da alcune muffe, che germinano e quindi colonizzano varie tipologie di semi e cereali, tra i quali assume rilievo il mais, con conseguente possibile contaminazione dei prodotti alimentari derivati, contribuendo pertanto a rendere decisamente vasto lo spettro degli alimenti a rischio;

le condizioni ambientali più favorevoli allo sviluppo delle aflatossine sono in genere correlate a situazioni di stress delle piante, riguardanti soprattutto alta temperatura e umidità, scarsità d’acqua, infestazione e danni provocati da insetti;

le condizioni climatiche degli ultimi anni e dell’anno in corso in modo particolare, con periodi e situazioni di siccità assolutamente estesi e diffusi in diverse aree del Paese, abbiano influito sul propagarsi del fenomeno, colpendo in particolare la pianura padana, vittima di una gravissima ed eccezionale siccità;

sotto l’aspetto prettamente sanitario, appare acclarata la nocività delle aflatossine per l’organismo umano, risultando altamente tossiche e cancerogene se assunte oltre certe soglie di tollerabilità, peraltro allo stato attuale ancora non definite in modo univoco. Del resto, la loro pericolosità risulta maggiore in considerazione del fatto che possano essere assunte direttamente o in via indiretta, con il consumo di prodotti derivanti da animali intossicati da mangimi contaminati;

nel quadro generale delineato, è necessario richiamare l’attenzione sullo stato di grave difficoltà delle zone, in particolare la pianura padana, le cui colture estive hanno sofferto uno stato di gravissima siccità che ha



favorito la contaminazione delle aflatossine, compromettendo il raccolto di mais del 2012 secondo una diffusione a macchia di leopardo nei comprensori maidicoli;

le operazioni di «pulitura» poste in essere dai centri di stoccaggio, per consentire che il prodotto non conforme rientri nei limiti di legge per le varie destinazioni di impiego, risultano, pur se necessarie, assai penalizzanti per agricoltori e stoccatore, a causa dell'alta percentuale di scarto rispetto a un'annata normale;

ulteriore danno conseguente a tale situazione è da ravvisare nel deprezzamento della granella di mais, avviata ad altri usi o non collocata sul mercato in quanto contaminata da aflatossine e non conforme agli *standards* igienico-sanitari;

a tale stato di cose si aggiungono i danni derivanti in generale dalla forte siccità, a seguito della quale i raccolti hanno registrato contrazioni fino all'80 per cento di un'annata media, in cui peraltro la produzione italiana di mais già non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

i livelli produttivi ravvisabili in talune aree territoriali rispetto alle colture di mais non sono sufficienti nemmeno a coprire i costi sostenuti per le semine e per tutti i successivi interventi agronomici fino alla raccolta;

lo stato di sofferenza economica del settore esplica inoltre evidenti riflessi nei confronti di comparti direttamente collegati, con particolare riguardo al settore mangimistico e di conseguenza alla zootecnica nazionale, già provati dalla situazione economica generale e dall'aumento dei prezzi delle materie prime;

impegna il Governo:

ad assumere, sotto l'aspetto economico, misure che possano salvaguardare il reddito di produttori e stoccatore incolpevolmente danneggiati dal fenomeno, preservando comunque le esigenze attinenti alla tutela dei consumatori e della salute;

a porre in essere idonei interventi di sostegno a favore dei produttori maidicoli operanti nelle aree gravemente colpite dall'aumento del livello di aflatossine nel mais, come pure a favore degli «stoccatore», per lo più costituiti in forma cooperativa, anche mediante l'attivazione di appositi canali di finanziamento finalizzati a favorire l'ammodernamento dei centri di stoccaggio, nella prospettiva di consentire per il futuro un'attenuazione degli effetti delle contaminazioni fungine;

a predisporre i necessari interventi operativi in grado di tutelare la salute umana e al contempo le aziende agricole e stoccatrici del prodotto coinvolte, ispirandosi a criteri che, anche tenendo conto del principio di precauzione, sappiano fare chiarezza in ordine alla valutazione del rischio ed alla valutazione del danno, secondo strategie atte a ridurre in modo certo il rischio per la salute umana;

ad avviare un'azione di sensibilizzazione della base agricola, da effettuare attraverso la promozione e la diffusione di linee guida di buona

pratica agronomica – dalla semina alla raccolta – e di linee guida per il corretto trattamento e stoccaggio della granella, indispensabili e fondamentali per favorire una produzione cerealicola di maggiore qualità, sotto l'aspetto sanitario.

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria****328<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CURSI

*indi del Vice Presidente*  
GARRAFFA

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per R.E TE. Imprese Italia Bruno Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato Imprese, accompagnato da Valentina Bagozzi, responsabile settore mercato, energia e utilities di Confartigianato Imprese, Daniela Polimeni, responsabile rapporti con il Parlamento, di Confartigianato Imprese, Danilo Barduzzi, responsabile area economica di Casartigiani, Tommaso Campanile, responsabile dipartimento competitività e ambiente di CNA, Barbara Gatto, ufficio politiche energetiche di CNA, Alessandro Tatafiore, ufficio legislativo di Confesercenti e Pierpaolo Masciocchi, responsabile settore ambiente e utilities di Confcommercio – Imprese per l'Italia; per Sorgenia, Mario Molinari, direttore generale, accompagnato da Roberta Romiti, responsabile relazioni istituzionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, nonché di trasmissione sul canale satellitare e sulla *web-TV*, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale: audizione di rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia; audizione di rappresentanti di Sorgenia**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto ai rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia e li invita a svolgere il loro intervento.

Il dottor Panieri, direttore delle politiche economiche di Confartigianato Imprese, illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, nel quale vengono sottolineati i punti sui quali ritiene dovrà concentrarsi l'attività di programmazione del Governo in campo energetico, vale a dire il contenimento dei costi per le imprese e le famiglie, l'efficienza energetica, lo sviluppo sostenibile delle energie rinnovabili e lo sviluppo delle infrastrutture e dei mercati elettrico, del gas e del carbone.

Auspica in particolare una revisione del sistema delle accise sull'energia per alleggerire il peso in bolletta che penalizza soprattutto le piccole e medie imprese presenti sul mercato.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) interviene per rilevare l'assenza di un piano energetico nazionale che possa dare certezza rispetto all'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede di approfondire i possibili interventi per migliorare le dinamiche del mercato e riequilibrare la posizione dei diversi soggetti produttivi, anche in una prospettiva di tipo comunitario.

Il presidente CURSI (*PdL*) sottolinea le azioni condotte dalla Commissione in direzione di un incremento dell'efficienza energetica, di una riduzione del prezzo dei carburanti, di un contenimento dei costi dell'energia in bolletta, senza sfuggire ad una riconsiderazione degli incentivi decisi in passato a favore delle fonti rinnovabili.

Il senatore SANGALLI (*PD*) chiede quali interventi sul versante delle imprese possano essere adottati per migliorarne la competitività.

Il dottor PANIERI ritiene che gli incentivi alle rinnovabili effettivamente rappresentano un peso per la competitività delle imprese e che

quindi vadano accompagnati da interventi sempre più orientati all'efficienza energetica. Il maggiore ostacolo alle dinamiche del mercato è rappresentato dalla presenza di un regime di oligopolio tra i produttori di energia cui è legata anche una scarsa trasparenza delle condizioni praticate agli utenti. Ritiene infine che gli aiuti settoriali vadano valutati in funzione di una politica industriale, in assenza della quale rischiano di risultare fortemente negativi.

Il presidente CURSI ringrazia i rappresentanti di R.E TE. Imprese Italia per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la loro audizione. Comunica altresì alla Commissione che la documentazione depositata dagli auditi, poiché nulla osta da parte loro, sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il presidente GARRAFFA – subentrato – avverte che si procederà ora all'audizione dei rappresentanti di Sorgenia. Rivolge quindi un indirizzo di saluto al dottor Mario Molinari, direttore generale della società, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, e lo invita a prendere la parola.

Il dottor MOLINARI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione. Dopo aver espresso apprezzamento per le prime indicazioni venute dal Governo riguardo alla strategia energetica nazionale, richiama l'attenzione sulla necessità di sfruttare al meglio gli investimenti già effettuati, rafforzando la concorrenza nella generazione per il mercato *retail*. Ritiene peraltro che un tendenziale allineamento dei costi di generazione tra gas e carbone favorirebbe la competitività del settore industriale italiano, così come una maggiore trasparenza nella formazione del prezzo dell'energia. Sulla scorta della considerazione che uno sviluppo parziale delle reti si riflette inevitabilmente sul prezzo praticato nelle diverse aree del Paese, sollecita gli opportuni investimenti per rimuovere gli ostacoli ad una piena concorrenza tra le imprese.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede un approfondimento rispetto al *deficit* regolatorio e a quello infrastrutturale.

La senatrice FIORONI (*PD*) si sofferma sull'incidenza della flessibilità produttiva rispetto alla concorrenza e sul peso che ha il mercato di maggior tutela.

Interviene in replica il dottor MOLINARI indicando nei cosiddetti colli di bottiglia i punti di debolezza della rete, che producono anche differenti costi di distribuzione e dunque differenze di prezzo per gli utenti, mentre ritiene che la flessibilità degli impianti possa essere gestita nell'ambito dell'attuale sistema regolatorio. Considera infine il *deficit* di concorrenza influenzato anche dalla crisi economica, specie se valutato nel medio periodo.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Molinari per il contributo fornito e dichiara conclusa la sua audizione. Comunica altresì alla Commissione che il documento consegnato dall'audito, poiché nulla osta da parte di quest'ultimo, sarà pubblicato sul sito *web* della Commissione.

Comunica altresì che verrà pubblicato sulla medesima pagina *web* della Commissione il documento trasmesso da Assocarboni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CURSI ricorda l'incontro con il ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi, previsto per domani presso la sede del Ministero, per affrontare i temi legati all'applicazione della direttiva servizi con particolare riguardo al tema delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo.

La senatrice FIORONI (*PD*) interviene incidentalmente per richiamare l'attenzione sulla situazione del polo siderurgico di Terni, rispetto alla quale preannuncia la presentazione di un atto di sindacato ispettivo anche al fine di sollecitare il Governo a convocare un apposito tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sull'argomento interviene il senatore BUBBICO (*PD*) per chiedere un intervento in Commissione da parte del ministro Passera al fine di chiarire l'orientamento del Governo rispetto ad un impianto produttivo che dovrebbe essere considerato strategico.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria**

**350<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
GIULIANO

*Interviene il vice ministro del lavoro e delle politiche sociali Martone.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011**, approvato dalla Camera dei deputati

**(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.

La senatrice CARLINO (*IdV*) fa presente che il rendiconto 2011 e l'assestamento del bilancio possono a grandi linee rappresentare rispettivamente, il primo la conclusione del Governo Berlusconi e il secondo l'attività del Governo Monti. In entrambi i casi, il giudizio non può che essere negativo.

Le previsioni sul PIL hanno dovuto essere riviste al ribasso più volte nel corso dell'anno, e ciò evidentemente ha creato dei buchi che devono essere colmati.

Dal disegno di legge riguardanti il rendiconto emerge che sono stati riscossi 145 miliardi di tasse; a pagarle sono stati i lavoratori, le famiglie, i pensionati, mentre non sono stati toccati evasori fiscali, corruttori, speculatori, ma anche semplicemente chi ha di più. Questa tendenza non è

stata invertita dal Governo Monti. Secondo studi significativi, l'attuale Governo ha sovrastimato le entrate fiscali di una ventina di miliardi, ciò che porrà evidenti problemi in seguito. In più, occorreranno una trentina di miliardi l'anno prossimo per poter raggiungere l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Ulteriori critiche riguardano i tagli assolutamente lineari che hanno colpito prevalentemente l'università, la ricerca scientifica, la scuola e gli enti locali. Inoltre mentre i residui passivi sostanzialmente sono rimasti invariati nel tempo, i residui attivi negli ultimi anni sono pressoché raddoppiati: si tratta di tasse che il Governo non è stato in grado di incassare, ed è questo un dato realmente drammatico perché è possibile che in larga parte non verranno incassati mai, con il risultato che a colmare quelle mancate entrate saranno chiamati ancora una volta i lavoratori dipendenti e a reddito fisso.

Da ciò il giudizio contrario del suo Gruppo su entrambi i disegni di legge.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE (*PdL*) relatore dà lettura di due proposte di parere, entrambe favorevoli, sui disegni di legge nn. 3471 e 3472, pubblicate in allegato al resoconto.

Interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore MAZZA-TORTA (*LNP*), il quale, sottolineato che il Governo Monti non ha effettuato alcuna inversione di rotta, coglie l'occasione per soffermarsi sul delicato tema del cosiddetto «*super* INPS», e sollecita un'audizione dei vertici dell'Ente, le cui vicende sono oggi all'attenzione della stampa quotidiana.

Non essendovi altri iscritti per dichiarazioni di voto, presente il prescritto numero di senatori, con susseguenti separate votazioni, la Commissione approva le proposte di parere favorevole formulate dal relatore.

**(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 e connesso allegato**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente GIULIANO (*PdL*), relatore, illustra la Nota di aggiornamento, soffermandosi sulle variazioni percentuali riguardanti il PIL, il tasso di disoccupazione e di occupazione, di inflazione programmata e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL. Sottolinea che riguardo al mercato del lavoro nel documento si evidenzia che al mantenimento della stabilità finanziaria il Governo sta affiancando una forte azione di sostegno della crescita economica e della produttività fondata su alcuni pilastri fondamentali, quali il miglioramento dei meccanismi del mercato del lavoro, le liberalizzazioni e gli altri interventi in favore della concorrenza, la promozione delle attività di ricerca e



sviluppo e dell'istruzione e l'adozione di nuovi meccanismi per accelerare l'allestimento delle infrastrutture.

Ricorda quindi che nello scorso mese di luglio il Consiglio Ecofin ha rivolto all'Italia specifiche raccomandazioni, sollecitando l'adozione di ulteriori misure contro la disoccupazione giovanile, anche attraverso incentivi per l'avvio di nuove imprese e per le assunzioni di dipendenti, l'attuazione della riforma del mercato del lavoro e la promozione della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, il potenziamento del quadro regolamentare per la determinazione dei salari, la prosecuzione della lotta contro l'evasione fiscale, l'economia sommersa ed il lavoro non dichiarato, l'attuazione delle misure adottate per la liberalizzazione e la semplificazione nel settore dei servizi e la semplificazione ulteriore del quadro normativo per le imprese.

Quanto alla spesa pensionistica, rileva che, secondo quanto emerge nel documento, le misure adottate nel corso degli anni, nonché quelle introdotte, da ultimo, con l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, compensano in larga parte l'andamento negativo (cosiddetta gobba pensionistica) che si prospettava per i prossimi decenni, andamento dovuto all'incremento della speranza di vita ed al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del *baby boom*. In particolare, secondo il documento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL – attualmente di poco superiore al 16 per cento – tenderà a ridursi fino al 2030, fino ad attestarsi al 14,6 per cento; tale tendenza sarà più accentuata a partire dal 2015, in virtù di una dinamica di crescita più favorevole rispetto a quella attuale, del rafforzamento del processo di elevamento dei requisiti per la pensione e del progressivo passaggio al metodo di calcolo contributivo. Successivamente, la misura del rapporto percentuale tornerrebbe a crescere, a causa dell'ampliamento delle tendenze negative delle dinamiche demografiche ed in ragione degli effetti derivanti dal precedente posticipo del collocamento in quiescenza sull'importo delle pensioni. Il rapporto dovrebbe raggiungere un valore massimo di circa il 15,6 per cento nell'ambito del triennio 2045-2047, per poi decrescere nel successivo periodo.

Il senatore CASTRO (*PdL*) evidenzia la drammaticità dei dati contenuti nella Nota con particolare riferimento al costo del lavoro e alla caduta della produttività. Invita pertanto il Governo, al quale la sua parte non ha mai fatto mancare un leale e coerente sostegno, ad intensificare e rafforzare gli interventi finalizzati al rilancio della produttività, agendo segnatamente sul versante dell'orario di lavoro, dove esistono spazi normativi significativi e praticabili. Evidenzia altresì che il tema della partecipazione può costituire una leva reale ai fini dell'incremento in questo settore. Sollecita infine interventi ulteriori e robusti in tema di *gain sharing*.

Il senatore ROILO (*PD*) giudica allarmanti i dati riferiti all'occupazione, con specifico riferimento al previsto incremento nei prossimi anni

del tasso di disoccupazione. Da ciò la necessità che il Governo, nel breve lasso di tempo disponibile prima delle prossime consultazioni politiche, metta in campo azioni decise, in particolare per l'incremento della produttività e per favorire lo sviluppo.

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*) esprime preoccupazione per i riportati, che confermano un rapido peggioramento della situazione italiana, a dispetto dell'azione salvifica che si riteneva potesse essere realizzata dal Governo tecnico. Evidenza che la stessa maggioranza che sostiene l'Esecutivo Monti si muove in modo contraddittorio, come dimostrano talune iniziative legislative del Partito democratico in tema di esodati, destinate a stravolgere la legge Fornero sul mercato del lavoro. Si chiede pertanto quale affidabilità possa dare questo Governo in Europa e conferma la contrarietà del suo Gruppo al Documento in esame.

La senatrice CARLINO (*IdV*) avanza forti critiche e riserve sui contenuti del Documento in esame.

La senatrice Cristina DE LUCA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) prende atto dei dati contenuti nel Documento e, pur preannunciando un orientamento favorevole, auspica che in questo ultimo scorcio di legislatura il Governo fornisca indicazioni precise e adotti interventi mirati sui temi legati all'occupazione, atteso il quadro preoccupante che dal Documento emerge.

A margine e incidentalmente il senatore ICHINO (*PD*) fa osservare al senatore Mazzatorta che in assenza di adesione piena e convinta alla costituzione del nuovo sistema finanziario europeo e di finanziamento del Fondo sociale, non sarebbe stata neppure pensabile una manovra raffinata come quella posta in essere recentemente dal Presidente della BCE Draghi, che ha portato ad un beneficio valutario in entità largamente superiore allo stanziamento a favore del Fondo sociale medesimo.

Il vice ministro MARTONE ringrazia la maggioranza per lo sforzo di responsabilità sempre compiuto per garantire il pieno appoggio all'azione del Governo; assicura che l'Esecutivo prenderà atto dei suggerimenti avanzati e in quest'ottica ha già avviato un tavolo di confronto con le parti sociali sui temi della produttività. Il Governo terrà in conto anche i rilievi dell'opposizione, che tuttavia richiama alla consapevolezza che i problemi oggi sollevati vanno valutati in una logica di sistema.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) prospetta alla Commissione l'opportunità di esprimere un parere favorevole nel quale si dia ampio conto dei parametri citati nel Documento con riferimento al tasso di occupazione e disoccupazione ed al quadro normativo complessivo rappresentato dai provvedimenti di recenti adozione.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i senatori PASSONI (PD) e ROILO (PD), che suggeriscono l'adozione di una formulazione più generica, ed il senatore CASTRO (Pdl), il PRESIDENTE (Pdl) relatore sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole, elaborata nei termini suggeriti nel corso del dibattito, pubblicata in allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

#### SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTRO (Pdl) prendendo spunto anche dal dibattito odierno, ribadisce una richiesta da lui già avanzata in altre sedi e riguardante l'opportunità di una audizione del Presidente e del direttore generale dell'INPS, al fine di chiarire l'andamento della creazione del cosiddetto «super INPS», anche in chiave prospettica.

Anche il senatore TREU (PD) ribadisce la necessità di un approfondimento sul delicato problema della *governance* dell'INPS, sia attraverso chiarimenti da parte dei vertici dell'Ente, sia attraverso un intervento in Commissione del ministro Fornero, anche con riferimento alle conclusioni di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero del lavoro proprio su questo tema.

Il senatore PASSONI (PD) sottolinea che sulla questione, delicatissima e urgente, vanno acquisiti sia gli orientamenti del Ministro che le posizioni dei vertici dell'Ente.

Condivide tale necessità il senatore NEROZZI (PD), il quale sollecita altresì chiarimenti sul cosiddetto «buco dell'INPDAP» e sulle questioni della riduzione della dirigenza e dei tetti stipendiali dei *manager* delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di temi delicati, sui quali a suo avviso andrebbero acquisiti elementi anche da parte del Ministro dell'economia.

Il presidente GIULIANO precisa che il documento citato dal senatore Treu gli è stato trasmesso dal Ministro a fini di comune conoscenza e rappresenta l'atto finale di una istruttoria tecnica compiuta da un gruppo di lavoro costituito dal Ministro stesso per approfondire il tema della *governance* dell'INPS. Assicura che chiederà al Ministro, se lo ritiene, di riferirsi anche a tale istruttoria nel corso del suo eventuale intervento dinanzi alla Commissione. Prende inoltre atto dei rilievi espressi dal senatore Nerozzi, notando tuttavia che taluni di essi rischiano di travalicare le competenze della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3471**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che la dotazione di residui passivi come risulta dal disegno di legge in esame è pari a 18.507,0 milioni di euro ed è superiore (nella misura di 4.447,3 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilancio iniziale, con una dotazione che consta di 14.616,5 milioni di euro relativi alla parte corrente e di 3.890,5 milioni concernenti il conto capitale,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3472**

La Commissione Lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato preliminarmente che il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2012 propone talune variazioni riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quali prevedono:

un incremento della spesa pari a 17,3 milioni di euro in termini di competenza;

un incremento della spesa pari a 1.928,5 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa;

valutato che con tali variazioni la previsione di spesa del Ministero ammonta a 98.887,8 milioni di euro in termini di competenza e a 101.193,8 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa;

osservato che nella nota illustrativa si evidenzia come le principali variazioni proposte con l'assestamento siano il risultato di un'attenta e rigorosa valutazione delle richieste dell'amministrazione interessata.

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DOCUMENTO LVII, N. 5-BIS  
E SUL CONNESSO ALLEGATO**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,  
esaminati, per le parti di competenza, la Nota di aggiornamento al  
Documento di economia e finanza 2012 e il connesso allegato I,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria****367<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**TOMASSINI***La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE REFERENTE*

**(10-51-136-281-285-483-800-972-994-1095-1188-1323-1363-1368-B)** *Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento*, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Ignazio Roberto Marino ed altri; Tomassini ed altri; Poretti e Perduca; Carloni e Chiaromonte; Baio ed altri; Massidda; Musi ed altri; Veronesi; Baio ed altri; Rizzi; Bianconi ed altri; D'Alia e Fosson; Caselli ed altri; D'Alia e Fosson e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta 20 ottobre 2011.

Interviene in discussione generale la senatrice AMATI (PD) che rileva che il disegno di legge in esame appare non corrispondente alla disciplina che sul fine vita si è affermata in altri Paesi europei. Si tratta di un'ulteriore differenza che distanzia l'Italia dall'Europa, proprio in un momento in cui si sta producendo il massimo sforzo, soprattutto in campo economico, per restare ancorati ai migliori *standard* degli altri Paesi. Infatti, il Belgio, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Francia si sono da diverso tempo dotati di normative che, nel trattare le cosiddette dichiarazioni anticipate di trattamento, tutelano la sfera di autonomia della persona in questo particolare e difficile momento della vita. In Germania, inoltre, pur non essendovi una disciplina specifica, è altresì maturato il riconoscimento dell'autonomia decisionale del paziente.

Rispetto al quadro normativo europeo così sintetizzato, il Senato si trova ora ad esaminare un disegno di legge il cui impianto è stato peggioro-

rato dopo l'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento, basti, ad esempio, ricordare quanto ora previsto nell'articolo 3, comma 4, per quanto concerne il mantenimento della idratazione ed alimentazione, nonostante, nel mondo medico, esse siano considerate trattamenti medici che, come tali, possono essere rifiutati dal paziente.

Inoltre, il testo viola l'obbligo di rispettare il consenso informato, anche e soprattutto perché è stato soppresso il comma 2 dell'articolo 3, limitando la dichiarazione anticipata di trattamento alla sola facoltà di attivare determinati trattamenti terapeutici, non contemplando, quindi, l'ipotesi in cui il soggetto chieda, invece, la non attivazione dei trattamenti sanitari. Peraltro, idratazione ed alimentazione in alcune circostanze possono addirittura provocare disagi e fastidi.

Alla luce di tali considerazioni, si appella alla coscienza ed alla cultura dei senatori affinché, al di là delle logiche di appartenenza, evitino di speculare politicamente su un tema così delicato e complesso. Del resto, sarebbe consigliabile che tanta attenzione fosse in realtà rivolta, nel momento in cui si affrontano temi connessi alla vita delle persone, alle questioni legate alla pace ed alla cura dei bambini nei Paesi sottoposti ad embargo.

La senatrice BASSOLI (*PD*) ribadisce che la ripresa dell'iter del disegno di legge intitolato è strumentale, dopo che la trattazione è stata sospesa per diversi mesi, soprattutto in ragione della nascita del Governo tecnico presieduto dal senatore a vita Monti, governo che si è posto l'obiettivo di evitare che il Paese precipitasse in una crisi economica ancor più grave. Forze politiche di diverso colore hanno deciso di sostenere l'azione di tale Esecutivo, nella direzione del rigore, dell'equità e dello sviluppo. Tuttavia, questo sforzo rischia di essere vanificato nel momento in cui quelle stesse forze politiche sono costrette a riprendere la trattazione di un argomento che in passato le ha seriamente contrapposte; è pertanto prevedibile che lo stesso governo si troverà in un grave stato di imbarazzo, peraltro in una fase in cui la politica e le istituzioni si trovano al livello più basso di popolarità. Inoltre, accendere nuovamente i riflettori sulla controversa questione del fine vita allontana la politica dal compito di affrontare i veri problemi che attanagliano i cittadini, alle prese con la riduzione dei posti letto ospedalieri, con la carenza di medici e con un livello sempre più costoso delle cure.

Il disegno di legge, inoltre, non sembra risolvere le questioni legate al cosiddetto fine vita, anche perché non prevede alcun quadro di risorse finanziarie, nonostante alcuni organi di stampa dipingano il Partito democratico come la forza politica che ostacola l'approvazione di una legge che invece assicurerebbe un sostegno concreto alle famiglie ed ai pazienti che si trovano in stato vegetativo permanente. Purtroppo, il disegno di legge stabilisce che tutti gli interventi di carattere sanitario rientrano in quelli già previsti nelle leggi vigenti, senza pertanto assicurare risorse finanziarie adeguate.



D'altro canto, il divieto di qualunque forma di eutanasia, contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera *d*), risulta del tutto stridente rispetto alla condizione nella quale versano molte famiglie italiane sulle quali grava il peso delle cure delle persone non autosufficienti, famiglie che sopperiscono alle carenze del *welfare* italiano ed alla persistente politica di riduzione delle risorse che sta colpendo ausili essenziali per i pazienti. Non è un caso che da una recente ricerca della Fondazione Don Carlo Gnocchi emerge che le famiglie sono fortemente preoccupate per le spese mediche da sostenere e per i necessari adattamenti cui le abitazioni devono essere sottoposte nel momento in cui si cerca di curare a domicilio la persona non autosufficiente. Le famiglie, pertanto, si sacrificano e sacrificano i pochi soldi che hanno a disposizione per curare in casa i loro cari. Di fronte a tutto ciò, non c'è quindi nessuno che è assetato di eutanasia, ma soltanto persone che vorrebbero assistere i loro familiari in difficoltà come soggetti e non come oggetti di cura.

Un ulteriore aspetto negativo del disegno di legge è costituito dalla lesione al principio del consenso informato e dell'alleanza terapeutica, entrambi minati poiché il medico è chiamato ad intervenire in tutti i passaggi, decidendo anche se il consenso informato possa essere inserito o meno nella cartella clinica del paziente. L'inutilità del testo in esame è dimostrata anche dal fatto che non cambia la situazione esistente, ma semmai la peggiora in quanto, la dichiarazione anticipata di trattamento, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 3, assume rilievo solo quando il soggetto si trova in uno stadio praticamente di morte o quando è difficile accettare la sua condizione di incapacità permanente. Peraltro, con la soppressione del comma 2 del medesimo comma 3, si è inteso eliminare l'ipotesi in cui nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto dichiara il proprio orientamento circa la non attivazione di trattamenti sanitari, mentre con la soppressione del comma 3 dell'articolo 7 viene meno la valutazione del collegio medico nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante.

Nel confermare il proprio giudizio assolutamente contrario alla iniziativa legislativa in argomento, richiama le forze politiche che hanno spinto per riprendere l'*iter* ad una sana autocritica, in modo che le stesse riflettano sugli effetti politici negativi che sono stati richiamati e sulla inutilità di una proposta di legge che non cambia la condizione delle persone non autosufficienti, rompendo l'alleanza terapeutica tra il medico ed i familiari.

Il senatore BOSONE (*PD*) osserva che negli ultimi tempi ha maturato la convinzione che sia inutile cercare di disciplinare da un punto di vista normativo la fase del cosiddetto fine vita, fase che, da sempre, è stata affrontata nel rapporto tra medico e paziente; in tal senso, una legge rischia di complicare la condizione dei medici e delle persone che si trovano nello stadio terminale della propria esistenza.

Non nasconde, tuttavia, che il disegno di legge in esame, come modificato dall'altro ramo del Parlamento, contenga anche aspetti positivi,

come il richiamo al divieto di eutanasia o l'astensione da parte del medico da trattamenti straordinari e non proporzionati o l'inserimento tra i livelli essenziali di assistenza del sostegno ai soggetti in stato vegetativo.

Tuttavia, gli stati vegetativi permanenti spesso sono ancora poco conosciuti, verificandosi fenomeni di risveglio e diagnosi sbagliate a causa della mancanza di strutture specialistiche. Ciò induce quindi a rimarcare soprattutto gli aspetti negativi del disegno di legge in titolo, ad esempio nel depotenziamento della figura del fiduciario e nella soppressione della disposizione che prevedeva un collegio medico per superare eventuali controversie.

Ma il punto maggiormente problematico resta quello dettato dai commi 4 e 5 dell'articolo 3. Infatti, il testo approvato in prima lettura dal Senato aveva comunque il merito di rivolgersi ad una platea di destinatari rappresentata dalle persone in stato vegetativo permanente. Ora, invece, secondo quanto si legge nel comma 5 dell'articolo 3, la dichiarazione anticipata di trattamento rileva nel momento in cui il soggetto si trova nell'incapacità permanente per accertata assenza di attività celebrale integrativa cortico-sottocorticale. Si tratta, quindi, di una sottocategoria nell'ambito dell'insieme costituito dagli stati vegetativi permanenti, cioè si riferisce a soggetti in uno stato di morte corticale che, al contrario, potevano essere semmai considerati all'interno del comma 4, laddove si intendono disciplinare proprio i casi in cui si può sospendere l'alimentazione e l'idratazione. Peraltro, solo strumenti diagnostici molto sofisticati sono idonei a dimostrare l'integrazione cortico-sottocorticale che designa una persona ancora in vita, rispetto alla quale certamente non può aver luogo la sospensione della alimentazione e della idratazione.

Ritiene pertanto che su tali aspetti specifici il disegno di legge debba essere modificato, soprattutto con l'obiettivo di estendere l'insieme dei destinatari a cui si applicano le dichiarazioni anticipate di trattamento, destinatari che potrebbero essere, ad esempio, i soggetti non in grado di intendere e volere.

Il senatore PERDUCA (*PD*), nell'evidenziare come vi siano degli indubbi riflessi economici nell'ipotesi in cui una persona che si trova nella fase terminale della propria esistenza sia costretta per diverso tempo, attraverso macchinari, al mantenimento della idratazione ed alimentazione, ricorda come la recente uscita nelle sale cinematografiche del film «La bella addormentata» abbia lasciato sbigottite molte persone, soprattutto straniere, dal momento che appare davvero difficile sostenere che nutrizione ed alimentazione costituiscono forme di sostegno vitale e non possono formare oggetto di dichiarazione anticipate di trattamento.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati si rivela quindi peggiore rispetto a quello approvato dal Senato non soltanto per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 3, ma anche per la soppressione del comma 2 di questo articolo che prevedeva l'ipotesi in cui il soggetto nella dichiarazione anticipata di trattamento manifestava il proprio orientamento anche circa la non attivazione dei trattamenti sanitari. Altrettanto negativa è la

previsione del comma 5 dello stesso articolo 3 che restringe i destinatari della dichiarazione anticipata di trattamento a soggetti per i quali si è accertata l'assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale: ciò in termini scientifici, come ha rilevato in audizione la Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), corrisponde alla condizione di morte dell'individuo.

Al di là degli ulteriori aspetti di diritto costituzionale e di diritto penale sollevati dal disegno di legge in titolo e più volte richiamati durante la sua trattazione, appare peggiorato anche l'articolo 7, con la soppressione del comma 3 che prevedeva, nel caso di controversia tra fiduciario e medico curante, la valutazione di un collegio medico. Osserva che il disegno di legge in titolo viola la libertà di scelta individuale e non appare corrispondente alla sensibilità dell'opinione pubblica che si dimostra favorevole all'istituzione dei registri del testamento biologico. Del resto, molti cittadini si dichiarano favorevoli alla stessa eutanasia, così confermando un dato che appare evidente in quei Paesi dove essa è stata legalizzata, Paesi in cui si registra una diminuzione dell'eutanasia clandestina, così diffusa.

In virtù delle dichiarazioni richiamate, si augura che la Commissione possa svolgere un dibattito veramente approfondito.

Secondo il senatore COSENTINO (*PD*) rientra nel gioco democratico che una maggioranza di forze politiche voglia approvare il disegno di legge in titolo; tuttavia, soprattutto nel merito propriamente tecnico-medico, le considerazioni riportate dal senatore Bosone meriterebbero estrema attenzione in quanto sottolineano i limiti dell'attuale testo, limiti che inducono a credere che sarebbe preferibile che non via sia alcuna legge che disciplini il cosiddetto fine vita.

Ma al di là delle pur importanti questioni di merito, appare a suo avviso grave che non si sia raggiunta un'intesa ed un rapporto davvero equilibrato tra il valore indiscusso ed indiscutibile della vita ed il valore della libertà e della inviolabilità della persona; ciò rappresenta il difetto maggiore di un prodotto normativo che appare pessimo. Le forze politiche dunque dovrebbero evitare forzature ideologiche od inutili battibecchi, peraltro quando ormai è diffusa la sensibilità presso l'opinione pubblica sulla difesa della propria autonomia nella fase terminale dell'esistenza.

Più in generale, si chiede se è davvero conveniente per la politica italiana disperdere la preziosa occasione rappresentata dal Governo Monti che, anziché essere subito come una sospensione della democrazia, dovrebbe invece essere visto come pungolo per la rinascita della politica in una nuova prospettiva. Riprendere la trattazione del disegno di legge in titolo rappresenta quindi un grave errore politico, agitando un argomento che rischia di dividere le forze politiche che attualmente sostengono l'Esecutivo, in una fase in cui il Paese avrebbe bisogno di maggiore solidarietà da parte della sua classe dirigente.

La senatrice BASSOLI (*PD*) preannuncia che fornirà un elenco dei senatori che intendono intervenire nel prosieguo della discussione generale, precisando che il Gruppo del Partito democratico ha orientato i propri interventi sempre su questioni di merito, consapevole della necessità che si svolga un dibattito serio ed approfondito. Si augura pertanto che nelle successive sedute possa davvero aversi una interlocuzione vera con le forze politiche che, invece, sostengono la bontà del disegno di legge in titolo in quanto occorre ripristinare quel rispetto reciproco che ha contraddistinto i lavori della Commissione in questa legislatura.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di quanto preannunciato dalla senatrice Bassoli, rinvia il seguito della discussione generale ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore TOFANI (*PdL*) chiede che il Ministro della salute sia chiamato in audizione a riferire in Commissione in merito ai gravi riflessi organizzativi che i medici pediatrici saranno chiamati ad affrontare per effetto del nuovo modello di assistenza H24, configurato dal decreto-legge n. 158 del 2012. Reputa infatti che l'interlocuzione del Ministro della salute si renda indispensabile prima che il Senato sia chiamato a trattare il citato decreto-legge, ora all'attenzione della Camera dei deputati.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) chiede che, in vista dell'audizione del Ministro della salute sullo stato di attuazione della legge n. 38 del 2010 in tema di cure palliative, siano acquisite le relazioni al Parlamento inerenti tale tematica.

Il PRESIDENTE, nel rassicurare la senatrice Granaiola che saranno messi a disposizione i documenti da lei richiesti, fa presente al senatore Tofani che si chiederà al Ministro della salute se intende, in occasione della sua audizione prevista per giovedì 11 ottobre, alle ore 8,30, riferire anche sui riflessi organizzativi per i medici pediatrici del modello assistenziale H24, delineato dal decreto-legge n. 158 del 2012.

#### *SUL TRASFERIMENTO IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3248 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 3315, 3119 E 1252*

Il PRESIDENTE, così come convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, richiama i

Gruppi a manifestare il proprio orientamento in merito al trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 3248 (terapia intensiva aperta) e dei disegni di legge nn. 3315, 3119 e 1252 (tutela persone autistiche), il cui *iter* è stato avviato in sede referente.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Martedì 2 ottobre 2012

### **Sottocommissione per i pareri**

**33<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALÌ**

*Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,05*

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i seguenti provvedimenti deferiti:

*alla 5<sup>a</sup> Commissione:*

**(3471) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(3472) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

### **Plenaria**

**374<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**D'ALÌ**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 5-bis) Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012 e connessi allegati

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ALICATA(*PdL*), in qualità di relatore, illustra la Nota di aggiornamento in titolo ed i relativi allegati, per le parti di competenza della Commissione, facendo presente che riguardo al quadro macroeconomico la Nota prevede, nell'ambito del quadro programmatico: una riduzione (in termini reali) del PIL pari al 2,4 per cento nel 2012 ed allo 0,2 per cento nel 2013; un successivo ritorno alla crescita del medesimo PIL, pari all'1,1 per cento nel 2014 e all'1,3 per cento nel 2015; un valore del tasso di disoccupazione pari al 10,8 per cento per il 2012, all'11,4 per cento per il 2013, all'11,3 per cento per il 2014 e al 10,9 per cento per il 2015; un tasso di occupazione pari al 57,0 per cento sia nel 2012 sia nel 2013, al 57,3 per cento nel 2014 e al 57,7 per cento nel 2015; un tasso di inflazione programmata pari all'1,5 per cento per ciascuno degli anni 2012-2015; un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni – in rapporto al PIL – pari al 2,6 per cento per il 2012, all'1,8 per cento per il 2013, all'1,5 per cento per il 2014 e all'1,3 per cento per il 2015.

Si segnala che il nuovo quadro di finanza pubblica tiene conto in particolare degli interventi contenuti nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito nella legge n. 135 del 2012) sulla *spending review*, che opera una correzione degli andamenti tendenziali della spesa destinati, in parte prevalente, a compensare il differimento dell'incremento delle aliquote IVA e, in parte residuale, a finanziare alcune spese impreviste o indifferibili, tra le quali quelle per il terremoto nell'Emilia.

Alla Nota di aggiornamento sono allegate le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali (Doc. LVII n.5-bis – Allegato I). Il volume I di tale Allegato, riguardo ai dati relativi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, riporta, in relazione alle missioni e ai programmi, valutazioni circa la compatibilità con le risorse necessarie alla realizzazione.

In particolare, riguardo alla missione 17 Ricerca e innovazione, programma 17.3 Ricerca in materia ambientale, si rileva che, non essendo stato previsto un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo sostenibile, non è stata possibile una programmazione di nuove attività da porre in essere nel periodo 2013-2015.

Con riferimento alla missione 18 Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 18.3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, si riscontra, per quanto riguarda le spese di investimento, la quasi totale assenza di stanziamenti su determinati capitoli, per i quali gli organi competenti non ritengono possibile effettuare una programmazione triennale delle attività di competenza.

Riguardo al programma 18.5 Sviluppo Sostenibile, in mancanza di un rifinanziamento del fondo, si continuerà la verifica ed il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse stanziati nel triennio 2007-2009.

Circa il programma 18.11 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale, i capitoli di riferimento per spese di investimento riguardano le spese per l'informazione e l'educazione ambientale e quelle per la progettazione e l'avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della Relazione sullo stato dell'ambiente che, in termini di competenza, secondo i dati della legge di bilancio, dispongono di risorse pari a circa 975.000 euro per l'anno 2012.

Riguardo al programma 18.12 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche si evidenzia che le attività vengono individuate in quattro settori specifici: le bonifiche, le acque, i rifiuti e la difesa del suolo. Per le bonifiche, secondo il «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati», gli stanziamenti ammontano complessivamente a circa 667 milioni di euro, ma si sottolinea la necessità di ulteriori finanziamenti. Riguardo alle acque si evidenzia come l'attività dell'amministrazione consista nella verifica sull'attuazione degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro, con particolare attenzione agli interventi finanziati con risorse del Ministero.

Con riferimento ai rifiuti le risorse per il triennio 2012-2014, relative al capitolo 7510, ammontano complessivamente a circa 26 milioni di euro. In tale settore particolare rilievo assume la gestione del Fondo per la promozione degli interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, le cui disponibilità sono ripartite fra le regioni in relazione ai risultati in materia di raccolta differenziata, nonché utilizzati mediante appositi accordi di programma. Al fine di dare continuità all'azione intrapresa si rileva la necessità per il triennio 2013-2015 di riportare il Fondo alla dotazione prevista dalla legge istitutiva, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno.

Riguardo alla difesa del suolo si dà conto dei tavoli tecnici avviati fra il Ministero e le regioni al fine di definire programmi di intervento di mitigazione del rischio geologico, nonché degli stanziamenti previsti ed ottenuti.

Riguardo al programma 18.13 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia delle biodiversità e dell'ecosistema marino, si illustrano le principali attività suddivise per due assi prioritari: tutela e conservazione della biodiversità e aree protette. Riguardo alle attività di tutela e conservazione della biodiversità, le risorse appostate sul capitolo 7216 PG.03, con uno stanziamento per il 2012, pari a circa 493.000, non consentirebbero, secondo il documento in esame, l'espletamento delle attività necessarie a garantire il rispetto della Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione; si richiedono, pertanto, risorse aggiuntive.



Nell'asse aree protette rientrano gli interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree protette e gli interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree protette stesse, ove si colloca l'importante voce del finanziamento per i parchi nazionali e le aree marine protette.

A tal proposito nel documento si rileva che l'introduzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del capitolo 1552, recante «Spese di natura obbligatoria per enti e istituti», ha consentito di garantire la copertura finanziaria delle sole spese di funzionamento, mentre «nel merito degli interventi finalizzati alla valorizzazione delle aree protette, la continua riduzione dei fondi destinati agli investimenti non assicura gli obiettivi di tutela e di sviluppo».

Per quanto riguarda le aree marine protette nel documento in esame si segnala che lo stanziamento destinato al loro funzionamento ha visto, in questi ultimi anni, una consistente riduzione. A tale ridotta disponibilità, deve aggiungersi l'esiguità dei fondi destinati agli investimenti, che mette a serio rischio lo svolgimento dei compiti ai quali le suddette aree marine protette sono preposte.

Per quanto riguarda, in particolare, il cosiddetto «Allegato infrastrutture» relativo al programma delle infrastrutture strategiche (PIS), osserva che lo stesso allegato, oltre a recare le tabelle concernenti lo stato di attuazione del PIS, ha una struttura articolata in due macrosezioni: la prima relativa all'analisi della pianificazione avvenuta nel corso degli ultimi 10 anni e del relativo stato di attuazione; la seconda dedicata alla programmazione complessa del settore, volta a definire, in linea un nuovo quadro prospettico e programmatico di medio e lungo periodo

La tabella 0 dell'Allegato riassume il contenuto complessivo del PIS, elencando, per ogni macro opera i dati di costo, la fonte di finanziamento, la disponibilità e lo stato di avanzamento dell'*iter* procedurale aggiornati al giugno 2012. Il valore globale degli interventi elencati nella tabella è pari a 235,3 miliardi di euro, di cui disponibili 96,6 miliardi.

La tabella A reca un riepilogo delle voci per ciascuna famiglia di infrastrutture riportate nel passaggio tra gli ultimi allegati. La tabella 1 contiene le medesime informazioni, ma relative al sottoinsieme di opere del Programma che risultano ultimate o in fase di realizzazione, cioè le opere cantierate, in esercizio, in fase di collaudo, o ultimate. Il valore globale degli interventi è pari a 73,4 miliardi di euro, di cui disponibili 61 miliardi.

La tabella 2 riguarda invece il sottoinsieme delle opere del PIS in fase di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva). Il valore globale degli interventi in fase di progettazione è di 161,9 miliardi di euro, di cui disponibili 35,6 miliardi.

Nel capitolo intitolato «*Due diligence* del Programma delle Infrastrutture Strategiche», vengono esposte due tabelle, indicate come «Documento Uno», dal titolo «La logica funzionale e territoriale di alcune opere avviate oggetto della *due diligence*», e «Documento due», dal titolo «Le opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della legge n. 214 del 2011».

Nei citati documenti il quadro degli interventi considerati è articolato in quattro distinte famiglie: realizzazione degli assi stradali e ferroviari portanti del sistema Paese; abbattimento dei vincoli per l'accesso ai nodi logistici ed interventi di adeguamento funzionale dei nodi stessi; riqualificazione della offerta nelle realtà urbane grandi e medie; realizzazione di nuovi valichi e di assi frontalieri.

Il costo totale delle opere comprese nel Documento Uno è pari a 71,4 miliardi di euro con una disponibilità pari a 40,13 miliardi, mentre il costo totale delle opere comprese nel Documento Due è pari a 57,09 miliardi di euro con una disponibilità pari a 5,43 miliardi.

Riguardo alle priorità da finanziare nel triennio nel documento si evidenziano le priorità obbligate (fanno parte di tale filone i contratti di programma 2013 dell'ANAS e di RFI; ulteriori tranche del sistema Mo.SE; nuovo asse ferroviario Torino-Lione; nuovo valico ferroviario del Brennero (quota italiana); messa in sicurezza ponti e viadotti Anas; interventi di completamento di opere già cantierate e bloccate; fondo mirato ad evitare l'ennesima proroga degli sfratti); le priorità legate alle decisioni comunitarie sul nuovo assetto delle Reti TEN-T (fanno parte di tale filone una serie di interventi diffusi ubicati all'interno delle seguenti tre aree programmatiche: assi viari; nodi metropolitani; nodi logistici di particolare rilievo, quali porti, aeroporti e interporti); le priorità supportate da un reale coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione delle opere (in particolare si elencano i seguenti interventi: asse autostradale Orte-Mestre; asse autostradale Termoli-San Vittore; asse autostradale «Telesina»; completamento asse autostradale Salerno-Reggio Calabria).

Nell'ultima parte del commento recante le «Considerazioni finali», viene evidenziato che rivestono una peculiare incisività strategica: il quadro programmatico delle reti TEN-T; la rilevanza dell'articolo 41 del decreto legge n. 201 del 2011 che individua due momenti della programmazione delle opere strategiche: la conferma di quelle approvate finora dal CIPE e la fase in cui si indica un quadro di interventi essenziali e prioritari; la *due diligence*, che consente di chiarire il quadro programmatico e di articolare nel medio periodo l'intera azione, con una rivisitazione delle esigenze finanziarie del prossimo triennio; il rilevante ruolo attribuito ai porti; l'esplicitazione delle linee guida del Piano degli aeroporti; l'esigenza di inserire, nell'allegato, le proposte relative alle disposizioni urgenti per l'Agenda digitale italiana per la crescita e lo sviluppo del Paese; l'esplicitazione della programmazione finanziaria UE; il riconoscimento del ruolo chiave del «*project bond*» nel finanziare la fase critica della costruzione dell'opera, senza gravare sul debito pubblico e a un costo minore rispetto ai prestiti bancari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 2 ottobre 2012

**Comitato XI**

**Regime degli atti**

**Riunione n. 30**

*Orario: dalle ore 10,20 alle ore 10,50*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 76**

*Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,50*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 2 ottobre 2012

### Plenaria

*Presidenza della Presidente*  
Alessandra MUSSOLINI

*La seduta inizia alle ore 12,20.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### *INDAGINE CONOSCITIVA*

**Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile**

**Audizione del Presidente del Forum delle Associazioni Familiari, Francesco Belletti**  
(Svolgimento e conclusione)

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Francesco BELLETTI, *Presidente del Forum delle Associazioni Familiari*, e Simone PILLON, *membro del consiglio direttivo del Forum delle Associazioni Familiari*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI (*UDCPTP*), Gabriella CARLUCCI (*UDCPTP*), Sandra ZAMPA (*PD*) e Amalia SCHIRRU (*PD*), nonché la senatrice Anna Maria SERAFINI (*PD*).

Francesco BELLETTI, *Presidente del Forum delle Associazioni Familiari* e Simone PILLON, *membro del consiglio direttivo del Forum delle Associazioni Familiari*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,10 alle ore 13,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 2 ottobre 2012

**Plenaria**  
**179<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**MASCITELLI**

*Interviene il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati, accompagnato dal sostituto procuratore, dottoressa Laura Pedio.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

La Commissione decide inoltre l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

**Seguito dell'inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: audizione di magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano**

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

Il dottor Edmondo BRUTI LIBERATI riferisce in ordine alle principali inchieste in materia di sanità condotte nel corso degli ultimi anni dalla Procura di Milano, soffermandosi in particolare su alcuni aspetti proble-

matici della remunerazione delle prestazioni sanitarie fondata su DRG (*diagnosis related group*).

La dottoressa Laura PEDIO, traendo spunto dalle emergenze delle indagini sulla sanità lombarda, riferisce sui profili problematici della remunerazione delle cosiddette prestazioni non tariffabili, sulle inadeguatezze del sistema di controllo sulle fondazioni operanti nel settore sanitario, sulle problematiche legate alle attività sperimentali condotte per il tramite di società estere e, infine, sulla accentuata discrezionalità nel sistema di accreditamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori COSENTINO, MAZZARACCHIO, ASTORE e il PRESIDENTE.

Il dottor BRUTI LIBERATI e la dottoressa PEDIO replicano alle domande e alle considerazioni.

Il PRESIDENTE, ringraziati gli auditi per la collaborazione, dichiara conclusi i lavori odierni.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

